

INDICE DELLE MATERIE

TITOLO I - USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

- Generalità
- Qualifiche e denominazioni
- Clausole principali
- Mediazione in genere
- Usi generali e termini
- Contratto in fiera

TITOLO II - COMUNIONI TACITE FAMILIARI IN AGRICOLTURA

- CAPITOLO I – Generalità
- CAPITOLO II - Organizzazione
- CAPITOLO III - Patrimonio e sua divisione
- CAPITOLO IV - Diritti e doveri dei partecipanti
- CAPITOLO V - Recesso, scioglimento ed allontanamento

TITOLO III - COMPRAVENDITA E LOCAZIONE IMMOBILI

- CAPITOLO I – Compravendita
- CAPITOLO II – Locazione
- CAPITOLO III - Norme speciali per le camere ammobiliate

TITOLO IV - COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

- CAPITOLO I - Compravendita di fondi rustici
- CAPITOLO II - Affitto di fondi rustici
- CAPITOLO III - Conduzione a mezzadria
- CAPITOLO IV - Conduzione a colonia parziaria o in compartecipazione
- CAPITOLO V - Conduzione a colonia miglioritaria
- CAPITOLO VI - Conduzione in enfiteusi

TITOLO V - COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

- CAPITOLO I - Prodotti della zootecnia
 - A) BOVINI DA RIPRODUZIONE, DA LATTE E DA CARNE
 - a) norme generali
 - b) norme particolari
 - B) EQUINI
 - a) norme generali
 - b) norme particolari
 - C) SUINI
 - a) norme generali
 - b) norme particolari
 - D) OVINI E CAPRINI
 - a) norme generali
 - b) norme particolari
 - E) UOVA, POLLAME ED ANIMALI DA CORTILE

- CAPITOLO II - Prodotti dell'agricoltura
 - A) Riso
 - B) Frumento

- C) Granoturco
- D) Cereali minori
- E) Patate
- F) Prodotti ortofrutticoli
- G) Uva e mosto
- H) Oliva
- I) Agrumi
- L) Frutta fresca
- M) Frutta secca
- N) Erbe, sementi e foraggi
- O) Fiori e piante
- P) Piante officinali e coloniali
- Q) Droghe e spezie

CAPITOLO III - Prodotti della silvicoltura

- A) Legna da ardere e legname da lavoro
- B) Carbone vegetale
 - disposizioni comuni per il commercio del legname e del carbone
- C) Legname rozzo
- D) Funghi e tartufi

CAPITOLO IV - Prodotti della caccia e della pesca

- A) Pesce fresco e congelato

CAPITOLO V - Prodotti delle industrie estrattive

- A) Minerali metalliferi
- B) Minerali non metalliferi

CAPITOLO VI - Prodotti dell'industria alimentare

- A) Riso brillato
- B) Farina, semola e sottoprodotti della macinazione
- C) Paste
- D) Prodotti della panetteria
- E) Zucchero e prodotti dolciari
- F) Carni fresche, congelate, preparate e frattaglie
- G) Pesci preparati
- H) Prodotti surgelati
- I) Conserve alimentari
- L) Latte e derivati
- M) Olio extra vergine d'oliva
- N) Oli e grassi vegetali per usi alimentari e industriali
- O) Oli grassi e animali per usi alimentari e industriali
- P) Pelli grezze e residui della macellazione
 - pelli bovine
 - pelli ovine e caprine
- Q) Vini
- R) Alcool e liquori
- S) Birra
- T) Acque minerali, gassose e ghiaccio

CAPITOLO VII - Prodotti delle industrie del tabacco

- A) Tabacchi lavorati

CAPITOLO VIII - Prodotti dell'industria delle pelli

- A) Pelli conciate
- B) Lavori in pelle e cuoio

CAPITOLO IX - Prodotti delle industrie tessili

CAPITOLO X - Prodotti delle industrie dell'abbigliamento e dell'arredamento

- A) Cappelli
- B) Vestiti e biancheria
- C) Calzature
- D) Guanti, ombrelli e accessori

CAPITOLO XI - Prodotti dell'industria del legno

- A) Legno comune
- B) Compensati
- C) Mobili e infissi
- D) Carri da strada
- E) Lavori in sughero

CAPITOLO XII - Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche e fotofonocinematografiche

- A) Carta e cartoni
- B) Prodotti tipografici e stampati
- C) Materiale sensibile per fotografie e video

CAPITOLO XIII - Prodotti delle industrie metallurgiche

- A) Ghisa, ferri, acciai
- B) Alluminio e sue leghe
- C) Rame e sue leghe
- D) Oro, argento, platino ed altri metalli preziosi
- E) Altri metalli
- F) Rottami di metalli vari

CAPITOLO XIV - Prodotti delle industrie meccaniche

- A) Macchine ed apparecchi diversi
- B) Mezzi di trasporto

CAPITOLO XV - Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi

- A) Perle, gemme e pietre preziose, naturali e sintetiche
- B) Marmo, pietre ed alabastro lavorato
 - Travertino lavorato
 - Altri materiali lapidei
- C) Calce, cemento e gesso
- D) Materiali da costruzione
- E) Porcellane, maioliche e terraglie
- F) Lavori di vetro e cristallo

CAPITOLO XVI - Prodotti delle industrie chimiche

- A) Concimi chimici
- B) Anticrittogamici
- C) Saponi, glicerina, profumeria
- D) Prodotti farmaceutici
- E) Colori e vernici
- F) Materie plastiche
- G) Derivati dalla distillazione del petrolio
- H) Gas compressi, liquefatti e sciolti in bombole
- I) Prodotti confezionati tipo "spray"

CAPITOLO XVII - Prodotti delle industrie della gomma elastica
Non sono stati accertati usi

CAPITOLO XVIII - Prodotti di industrie varie
Commercio di oggetti placcati in oro e argento

TITOLO VI - CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

CAPITOLO I - Usi bancari

CAPITOLO II - Leasing mobiliare e immobiliare

CAPITOLO III - Usi delle Borse Valori

CAPITOLO IV - Usi delle Assicurazioni

TITOLO VII - ALTRI USI

CAPITOLO I - Prestazioni varie d'opera e di servizi

- A) Usi nel settore edile
- B) Usi nel settore turistico ricettivo

CAPITOLO II - Usi marittimi

APPENDICE

Tabella riassuntiva dei compensi usuali di mediazione

RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI – ANNO 2010

TITOLO I

USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

Generalità

Nella provincia di Ascoli Piceno si è attuata una profonda trasformazione sociale ed economica: da una economia a base agraria (mezzadria e piccola proprietà) si è passati ad una economia mista nella quale i tradizionali strumenti produttivi e distributivi dell'agricoltura, vengono progressivamente sostituiti da forme commerciali e dall'estendersi della media e piccola industria.

In tale situazione, mentre decadono usi secolari propri di una società agricola, le nuove forme economiche tendono ad essere disciplinate dalle norme consuetudinarie proprie della società industriale e commerciale che in genere hanno carattere nazionale.

Consegue da tale situazione la inesistenza di un sistema di usi generalizzato proprio della provincia e ricorrente nelle contrattazioni in genere.

Soltanto settorialmente possono pertanto identificarsi particolari denominazioni, qualifiche, termini, ecc.

Qualifiche e denominazioni

RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO – PROCACCIATORE D'AFFARI – COMMISSIONARIO – VERGARO – CAPOBARCA E RETIERE – SPORGITORE E ORMEGGIATORE DI NAVI

Nel linguaggio comune viene denominato impropriamente RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO colui che ha invece la qualifica di "AGENTE" e allo stesso si applicano le disposizioni di cui agli art.1742 e seguenti c.c.

IL PROCACCIATORE DI AFFARI generalmente non è legato da un rapporto diretto con una determinata ditta. Segnala alle ditte, con cui è in corrispondenza, gli affari e viene retribuito in varia misura qualora l'affare vada a buon fine.

IL COMMISSIONARIO agisce per conto di una determinata ditta in una determinata zona e conclude i contratti in nome proprio.

IL MEDIATORE determina la conclusione del contratto fra le parti tenendo presenti gli opposti interessi e conciliandoli. Percepisce una provvigione percentuale sul valore del contratto concluso che, generalmente, viene divisa a metà tra le parti. In taluni casi è consuetudine che l'opera del

mediatore si protragga anche dopo la conclusione del contratto e che lo stesso sorvegli la esecuzione dello stesso (vedi, in materia, le uve e vini).

IL VERGARO è il capo della famiglia colonica con autorità sulla stessa per quanto attiene alla organizzazione del lavoro ed allo sfruttamento del fondo.

IL CAPOBARCA è colui che dirige le operazioni di navigazione e di pesca sui piccoli battelli; il RETIERE è colui che provvede alla manutenzione delle reti. LO SPORGITORE è un uomo di fatica che presta autonomamente la propria opera nelle operazioni di carico, scarico, ecc. dei battelli da pesca. L'ORMEGGIATORE DI NAVI è la persona addetta alle operazioni di attracco delle navi.

Clausole principali

STRETTA DI MANO – CAPARRA – CLAUSOLA “CIRCA” – CLAUSOLA “A FIAMMA E FUOCO” – CLAUSOLA “A PATTI DI LEGGE” – ESPRESSIONE “CHIAMARE IL PATTO” – EFFETTI

LA STRETTA DI MANO in talune contrattazioni dimostra esteriormente il raggiunto accordo tra le parti.

Il termine “CAPARRA” è generalmente usato in senso legale. In taluni settori contrattuali lo stesso termine viene usato per indicare il versamento di una quota del prezzo a garanzia della serietà e della buona fede del compratore, specialmente quando questi non è ben conosciuto dalla controparte.

LA CLAUSOLA “CIRCA”, che accompagna la stipulazione di contratti relativi a compravendite di prodotti non facilmente ponderabili con esattezza, indica che la quantità venduta si reputa corrispondente a quella consegnata quando questa non sia maggiore o minore di limiti percentuali di tolleranza prefissati per consuetudine o contrattualmente.

LA CLAUSOLA “FIAMMA E FUOCO”, è corrispondente alle espressioni: “non garantisco fuori stalla”, “alla frogetta”, ecc. Trova applicazione nella compravendita del bestiame ed indica che la vendita stessa è fatta senza garanzia per vizi sia palesi che occulti e quindi a rischio e pericolo del compratore.

La clausola “A PATTI DI LEGGE” indica che il venditore garantisce l'animale venduto non solo per i vizi, ma anche per la idoneità all'uso al quale è destinato.

Con l'espressione “CHIAMARE I PATTI”, sempre in tema di compravendita di bestiame, il compratore è invitato a dichiarare se l'animale è

destinato alla vita od al macello. Tale dichiarazione è il presupposto della garanzia di cui al paragrafo precedente.

Con la dicitura "A SALDO", si indica, generalmente sulle ricevute, che il pagamento per il contratto cui la ricevuta si riferisce è stato completato.

IL PAGAMENTO IN CONTANTI è la forma normale dei contratti di compravendita quando non sia stato diversamente stabilito. Il pagamento si effettua entro un breve termine fissato dagli usi a partire dalla data di consegna della merce.

Il termine "EFFETTO", è entrato nell'uso corrente quale sostitutivo del termine "cambiale".

Mediazione in genere

La figura del mediatore mantiene tuttora rilevante importanza nella compravendita del bestiame, dei prodotti agricoli e nella vendita e locazione di immobili urbani.

Gli usi locali determinano in genere la provvigione spettante al mediatore secondo le misure indicate nei singoli titoli.

I compensi dei mediatori, salvo patto contrario, sono comprensivi delle eventuali spese dallo stesso sostenute. Nulla è dovuto quando l'affare non viene concluso.

Usi generali e termini

DETERMINAZIONE DEL PREZZO – Qualora il prezzo non sia stato contrattato si intende per prezzo quello di listino, di catalogo, di etichetta, di mercuriali, ecc., cioè il prezzo al pubblico.

Contratto in fiera

Il contratto in fiera è un contratto di compravendita che si conclude in occasione delle riunioni tradizionali di fiera o di mercato tra agricoltori, allevatori di bestiame, commercianti, ecc.

Esso si differenzia dagli altri negozi giuridici nella forma di manifestazione del consenso sulla cosa e sul prezzo, consegna, clausole, garanzie, ecc., conformandosi agli usi locali.

Ha per oggetto prevalentemente il bestiame.

Il contratto in fiera è verbale ed improntato alla buona fede.

TITOLO II

COMUNIONI TACITE FAMILIARI IN AGRICOLTURA

CAPITOLO I

Generalità

1) NOZIONE DELLA COMUNIONE TACITA FAMILIARE

Si ha comunione tacita familiare nell'esercizio dell'agricoltura, quando più persone si dedicano congiuntamente alla coltivazione di fondi rustici, mettendo in comune le rendite e fruendo di mensa ed abitazioni comuni.

2) SOGGETTI DELLA COMUNIONE

La comunione tacita familiare in agricoltura è costituita da persone, legate da vincoli di parentela naturali o acquisiti, conviventi allo scopo di coltivare un fondo rustico. L'appartenenza alla comunione non richiede una espressa dichiarazione di volontà, in quanto la comunione stessa si costituisce tacitamente.

CAPITOLO II

Organizzazione

1) LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA COMUNIONE

Ogni comunione familiare ha il suo capo famiglia. Egli rappresenta la comunione di fronte a terzi, organizza, coordina i lavori del fondo partecipando ad essi e ne amministra il patrimonio comune. Il capo famiglia viene scelto dai familiari all'interno della famiglia.

CAPITOLO III

Patrimonio e sua divisione

1) BENI OGGETTO DI COMUNIONE

Appartengono all'aggregato familiare i beni provenienti dal lavoro dei partecipanti o da loro apportati.

Tali beni sono normalmente costituiti dai capitali conferiti per la coltivazione del fondo e dalle attrezzature e masserizie della famiglia.

2) PASSIVITA'

Gravano sul patrimonio comune tutti gli oneri inerenti alla conduzione del fondo, quelli necessari al soddisfacimento dei bisogni dell'aggregato familiare e quelli relativi agli eventuali acquisti di comune interesse.

3) TEMPO DELLA DIVISIONE

La divisione e l'assegnazione delle quote vengono effettuate normalmente con la scadenza dell'anno agrario, previa stima delle scorte entro il mese di Agosto, solo in coincidenza con l'allontanamento di uno o più membri dell'aggregato familiare.

La divisione degli utili annuali eccedenti i bisogni di azienda e della famiglia può anche aver luogo alla fine di ciascuna annata agraria.

4) SOGGETTI DELLA DIVISIONE

Agli accordi necessari alla divisione debbono partecipare, quali soggetti, tutti i componenti dell'aggregato familiare.

Il consenso dei minori di 18 anni viene espresso dai loro legali rappresentanti.

5) DISTINZIONE DEI BENI DA DIVIDERE

Nelle comunioni tacite familiari vengono considerati, agli effetti della divisione e delle attribuzioni delle quote ai partecipanti, tre distinti gruppi di beni:

- a) capitale vecchio;
- b) capitale nuovo;
- c) frutti pendenti.

6) DEFINIZIONE DEI SINGOLI GRUPPI DI BENI

a) *capitale vecchio*: è il capitale di proprietà dell'avente o degli aventi diritto, avuto in eredità o in divisione precedente e da lui mantenuto ed accresciuto, o da lui formato, sino al giorno in cui il primo figlio, o figlia, abbia compiuto i 18 anni di età.

b) *capitale nuovo*: è il capitale costituito col provento del lavoro comune dopo che il primo figlio, o figlia, ha compiuto i 18 anni di età.

c) *frutti pendenti*: è il compendio dei prodotti avuti nella annata agraria ed ottenuti con il lavoro comune del fondo coltivato, comprendente tutti gli animali nati nell'anno, l'accrescimento degli allevimi (nuovo nato o bestiame giovane) e l'aumento dei suini, al netto delle spese ordinarie di gestione.

Il bestiame nascento è compreso nei frutti pendenti attraverso la maggiorazione del valore della fattrice a seconda dei mesi di gravidanza.

Le scorte morte non fanno parte dei frutti pendenti; esse appartengono al capitale vecchio, ad eccezione dell'incremento intervenuto dopo il termine di cui alla lettera b) che appartiene al capitale nuovo.

6.A) Capitale vecchio

6.A.1 RIFERIMENTO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE

La divisione del capitale vecchio è regolata dalle norme, ad essa applicabili, in materia di successione e donazione esistenti nella legislazione vigente.

6.A.2 DETERMINAZIONE FORFETTARIA DEL CAPITALE VECCHIO

Qualora non esistano elementi sufficienti per determinare quale sia il capitale da considerarsi vecchio, viene a questo assegnato un valore pari al 50% dei beni esistenti al momento dello scioglimento della comunione, esclusi i frutti dell'anno. Prima di calcolare il 50% debbono essere detratte tutte le passività della famiglia escluse quelle d'esercizio (anno agrario) in corso.

6.A.3 DIRITTI SUCCESSORI DEI CONDIVIDENTI

Con la divisione del capitale vecchio si intendono soddisfatti anche i diritti successori dei dividendi.

6.A.4 NORME RELATIVE AGLI ATTREZZI E MOBILI DI ANTICA ORIGINE

Gli attrezzi e gli altri beni mobili di antica origine, ma riparati di recente, fanno parte del capitale vecchio, salvo l'addebito del carico delle spese di riparazione alla massa.

6.B) Capitale nuovo

6.B.1 MODALITA' DELLA DIVISIONE

Partecipano alla divisione del capitale nuovo tutti i componenti dai 18 anni in poi, con una porzione quota per ogni anno di età a partire dal 18° anno in poi. La ripartizione fra i membri dell'aggregato viene effettuata in base alla qualità e quantità di lavoro, anche casalingo, prestato. Ai genitori si applica la stessa decorrenza che spetta al figlio primogenito. Le frazioni di anno si computano come anni interi ai fini del cumulo del capitale nuovo.

6.B.2 APPLICAZIONE ALLE FAMIGLIE DEI MEZZADRI, COLONI E COLTIVATORI IN CONTRATTI ASSOCIATIVI IN GENERE

Fermo restando la comunione tacita familiare così come sopra rappresentata, che vale per i coltivatori diretti, c'è da tener conto della determinazione del capitale nuovo nelle famiglie dei mezzadri, coloni e coltivatori in contratti associativi in genere che si raggiunge mediante la fittizia scissione della comunione in due distinti rapporti: uno di mezzadria, che peraltro è in via di estinzione, tra i proprietari del fondo da una parte e l'intera comunità dall'altra, ed uno fra tutti i membri della comunione. La ripartizione delle quote va fatta nella misura del 42% per la parte dominicale e del 58% per la parte del concessionario, ex art.25 legge 203/82. In conseguenza si attribuisce una parte dell'accrescimento come rendita padronale spettante ai proprietari del fondo e l'altra parte di spettanza di tutti i componenti la comunione aventi diritto alla ripartizione del capitale nuovo.

6.B.3 SPESE PER MATRIMONI

Le spese per i matrimoni dei componenti la comunione che continuano a farne parte (ad eccezione di quelle per il banchetto nuziale tanto se fatto in casa quanto in pubblico esercizio) quando sono prelevate in tutto o in parte dalla cassa comune, vanno computate, al momento della divisione, a carico della quota del componente la comunione che ha contratto il matrimonio.

6.B.4 CORREDO E DONI DELLE SPOSE

Il corredo ed i doni portati dalle donne entrate a far parte della comunione per matrimonio restano di loro particolare proprietà.

6.C **Frutti pendenti**

6.C.1 DETERMINAZIONE DELLE QUOTE

La divisione dei frutti pendenti si effettua assegnando una quota del raccolto a ciascuno dei componenti la comunione, proporzionata alla quantità e qualità di lavoro prestato.

6.C.2 MODALITA' DELLA DIVISIONE

L'ammontare dei frutti dell'anno si divide per il totale delle parti da assegnare e si procede, quindi, all'assegnazione a ciascun partecipante delle quote cui ha diritto.

Quando particolari condizioni della composizione della famiglia coltivatrice lo rendano opportuno, si destina, col consenso dei dividendi, una parte dei frutti pendenti al sostentamento delle singole nuove formazioni familiari, col solo criterio del numero dei loro componenti, indipendentemente dal sesso e dall'età dei medesimi.

6.C.3 COMPUTO DELL'ANNATA

In qualsiasi epoca avvenga la divisione, il diritto ai frutti pendenti riguarda una intera annata e quando la divisione ha luogo prima dei raccolti, l'assegnazione avviene in natura, per quanto resta in magazzino, e mediante stima dei prodotti non ancora separati dal suolo.

Oneri relativi alla divisione

1) CONCORSO DI ESPERTI

Le operazioni di divisione possono essere effettuate sotto la guida di un tecnico di comune fiducia, oppure di tecnici nominati dalle parti.

2) SPESE DELLA DIVISIONE

Le spese della divisione gravano sulla massa. Nel caso di intervento di più tecnici ciascuna parte corrisponde il compenso dovuto al proprio tecnico.

3) DIVISIONE PARZIALE

Quando il titolare o i titolari del capitale vecchio sono ancora in vita ha luogo soltanto la divisione del capitale nuovo e dei frutti dell'anno.

CAPITOLO IV

Diritti e doveri dei partecipanti

1) CONDIVIDENTI NON LEGATI DA VINCOLI DI PARENTELA

I membri della comunione non legati da vincoli di parentela con il capo famiglia hanno gli stessi diritti ed oneri dei componenti la famiglia naturale, qualora non vengano compensati del loro lavoro come operai agricoli.

2) DIRITTI DI CONDIVIDENTI AGGREGATI PER MATRIMONIO

Alle donne che entrano a far parte della comunione per matrimonio, la quota di capitale nuovo si calcola a partire dall'anno successivo a quello del matrimonio. La stessa norma vige per i mariti delle componenti la comunione che vengono accolti in casa.

3) INVALIDITA' TEMPORANEA

La invalidità temporanea al lavoro non influisce sul diritto del componente la famiglia alla sua quota di capitale nuovo.

4) INVALIDITA' PERMANENTE CONGENITA

La invalidità al lavoro permanente e congenita, quando sia di grave entità, esclude invece tale diritto.

5) DIRITTI PER I GIOVANI STUDENTI

Fermo restando il diritto al vitto e la correlativa loro partecipazione al lavoro del fondo nei limiti consentiti dal tempo a disposizione, i giovani che, compiuto il 16° anno di età, continuano a frequentare corsi o scuole a carattere continuativo, anche se di indirizzo esclusivamente pratico, perdono il diritto alla propria quota di frutti per il periodo considerato.

CAPITOLO V

Recesso, scioglimento ed allontanamento

1) PREAVVISO

Chi domanda la divisione è tenuto al rispetto degli stessi termini stabiliti per le disdette ai contratti agrari. Il mancato rispetto dei termini suddetti esime l'aggregato dall'obbligo dell'immediato pagamento delle spettanze di chi si allontana.

2) EFFICACIA DELLE VALUTAZIONI

A coloro che si allontanano dalla casa, vivente il titolare del capitale vecchio, spetta – in quel momento – solo la quota del capitale nuovo e dei frutti pendenti. E se è il titolare che si allontana dalla comunione, divide solamente il capitale nuovo ed i frutti pendenti.

Fermi restando le valutazioni ed i conteggi dipendenti dalla divisione, il titolare del nucleo che si allontana ha diritto a portare con sé il mobilio appartenente al nucleo stesso.

La divisione eseguita per la liquidazione delle spettanze di uno o più membri fa stato anche per gli altri componenti l'aggregato che eventualmente dovessero allontanarsi nello stesso anno agrario, salvo l'accertamento dell'importo dei frutti pendenti.

3) SERVIZIO MILITARE OBBLIGATORIO

L'allontanamento di un componente della comunione per servizio militare obbligatorio non sospende la percezione delle quote annuali del capitale nuovo.

TITOLO III

COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI

CAPITOLO I

Compravendita

1) OGGETTO DEL CONTRATTO

Nella compravendita di immobili, la determinazione del prezzo è stabilita in relazione alla superficie commerciale calcolata applicando i seguenti parametri:

- superficie coperta comprensiva del 100% dei muri perimetrali esterni e del 50% dei muri di confine con altre unità: 100% del prezzo al m²;
- balconi in oggetto 50% del valore al m² della superficie coperta;
- balconi coperti e chiusi per tre lati 100% del valore al m² della superficie coperta;
- terrazzi o lastrici solari dal 30 al 50% del valore al m² della superficie coperta;
- garage al 50% del valore al m² della superficie coperta;
- soffitte e cantine al 50% del valore al m² della superficie coperta.

Il pagamento degli allacci del fabbricato ai servizi di elettrodotto, acquedotto e gasdotto avviene o per conglobamento forfettario nel prezzo unitario per m², o separatamente: in quest'ultimo caso detto pagamento può avvenire o con il pagamento una tantum di una somma forfettizzata, o mediante quote, ripartite per millesimi di proprietà, del costo globale degli allacci.

2) CAPARRA

All'atto della firma del preliminare, l'acquirente versa una somma a titolo di caparra e/o acconto (ai sensi dell'art. 1385 c.c.) pari ad un minimo del 10% del prezzo pattuito.

Il saldo viene corrisposto al rogito notarile. Per i fabbricati in via di costruzione, la caparra è pari ad un minimo del 10% ed il pagamento avverrà a stati di avanzamento dei lavori con saldo al rogito notarile.

3) MODALITA' DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

La facoltà di scelta del notaio rogante spetta all'acquirente.

4) MEDIAZIONE

La provvigione è dovuta al momento della stipulazione dell'atto preliminare o compromesso.

Essa è commisurata nella misura del 6% del prezzo di acquisto in ragione del 3% a carico di ciascuna delle parti oltre agli oneri di legge.

E' peraltro consueta la convenzione per un maggior compenso al mediatore quando l'immobile oggetto della compravendita si trovi in località distante o disagiata, oltre quanto è previsto dall'art. 1756 c.c.

5) PERMUTA DI IMMOBILI

Nella permuta di immobili è corrisposta al mediatore la stessa provvigione per la compravendita d'immobili e la percentuale va commisurata all'importo dell'immobile di maggior valore oggetto della permuta. E' peraltro consueta la convenzione per un maggior compenso al mediatore quando i beni da permutare si trovino in località distanti o disagiate, oltre quanto è previsto dall'art. 1756 c.c.

6) LOCAZIONE CON OPZIONE DI VENDITA

In caso di locazione con un'opzione di acquisto, qualora la compravendita si concludesse in un momento successivo alla stipula del contratto di locazione, la provvigione che spetta all'agenzia è per entrambi i contratti negoziali. Essi infatti danno origine a due diverse provvigioni: locazione ed acquisto; ognuna delle quali è regolata al momento della sua conclusione.

CAPITOLO II

Locazione

1) OGGETTO DEL CONTRATTO

La locazione di immobili destinati ad abitazioni attiene a "vani" ed "accessori" indicati anche come "servizi": questi ultimi consistono in ingresso e corridoi, dispense, eventuale camera per il personale di servizio, servizio igienico – sanitari, fondaci, soffitte, escluso il garage.

In caso di immobili destinati ad esercizi commerciali, nei termini "accessori" o "servizi" si intende il gabinetto ed eventuali ripostigli ciechi e di piccole dimensioni.

2) FORMA DI CONTRATTO

Il contratto di locazione di immobili urbani viene stipulato per iscritto.

3) DEPOSITO CAUZIONALE

Le parti possono concordare che l'inquilino versi al locatore, a titolo di deposito cauzionale, una somma in denaro che può variare da uno a tre canoni mensili di affitto.

Il deposito cauzionale non può essere utilizzato per il pagamento di canoni di affitto, ma deve restare intatto fino alla restituzione dell'immobile con corresponsione annuale degli interessi legali con le modalità concordate nel contratto; sarà eventualmente imputato al risarcimento dei danni che si constateranno ed alle spese relative ad eventuali inadempienze al contratto o agli usi, posti in essere dal conduttore.

4) FORNITURA DI ACCESSORI E DI IMPIANTI

I locali ad uso abitazione ed ufficio vengono consegnati con gli impianti igienici, idraulici e di energia elettrica.

5) PAGAMENTO DEL CANONE LOCATIVO

Il canone locativo viene pagato anticipatamente entro i primi 5 giorni di ogni mese, secondo le modalità previste nel contratto.

6) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'IMMOBILE

La piccola manutenzione a carico dell'inquilino, in corso di locazione, consiste nella:

- sostituzione dei vetri delle finestre, comunque rotti;
- pulizia delle canne fumarie;
- sostituzione delle guarnizioni dei rubinetti nonché manutenzione e riparazione degli scarichi per guasti imputabili ad incuria dell'inquilino;
- piccole rappezature agli intonaci delle pareti;
- minuta manutenzione dei gabinetti, escluse le condutture;
- imbiancatura delle stanze e coloritura degli usci e delle finestre dell'interno ad eccezione del normale deperimento d'uso;
- riparazione agli infissi interni ed esterni, comunque non interessanti il condominio;
- riparazioni alle piastrelle del pavimento e dei rivestimenti quando soltanto alcune di esse sono rotte;
- piccole riparazioni all'impianto elettrico e di riscaldamento.

Nella locazione di locali a pianterreno (uffici, negozi) la verniciatura delle serrande, delle mostre esterne e delle vetrine, eventualmente necessaria in corso di locazione, è a carico dell'inquilino.

7) ILLUMINAZIONE DEI LOCALI COMUNI, CONSUMO DELL'ACQUA E SPESE COMUNI

Nelle case di abitazioni affittate a più inquilini, ove non esista regolamento di condominio, la spesa per l'illuminazione degli androni, delle scale e degli spazi comuni è anticipata dal proprietario con diritto di rivalsa sugli inquilini in base alla specifica tabella millesimale per l'uso delle scale.

La spesa per il consumo dell'acqua da parte di conduttori di appartamenti sforniti di contatori singoli viene anticipata dal locatore, il quale si rivale sui singoli locatari. Le spese di riscaldamento vengono anticipate sulla base di un preventivo dai singoli inquilini, in base ai millesimi della specifica tabella millesimale del riscaldamento.

8) CONSEGNA E RICONSEGNA DELLE CHIAVI

La consegna delle chiavi da parte del locatore all'inquilino è accompagnata da una ricognizione dei locali per constatarne lo stato. La consegna delle chiavi costituisce atto di immissione in possesso dell'inquilino. Alla fine della locazione la riconsegna delle chiavi costituisce atto di reimmissione in possesso del proprietario dello stabile.

Tale riconsegna è accompagnata dalla ricognizione dello stato dei locali affittati allo scopo di constatare gli eventuali danni arrecati dall'inquilino; se necessario si redige un verbale.

Quando Enti o Società intervengono alla constatazione dei locali quali locatori o quali affittuari, si redige verbale di consistenza.

9) VISITA AI LOCALI AFFITTATI

Dopo la disdetta il conduttore è tenuto a far visitare i locali affittati agli eventuali nuovi inquilini espressamente indicati dal locatore, in ora diurna prestabilita dal conduttore, con frequenza massima bisettimanale. Tale obbligo per il conduttore sussiste anche indipendentemente dalla disdetta nel caso in cui i locali affittati siano posti in vendita.

10) NORME PER GLI AFFITTI STAGIONALI

Il contratto di locazione stagionale per uso di abitazione che si pratica nei comuni del litorale Adriatico si riferisce al periodo estivo (da giugno a settembre).

Il contratto di locazione comprende il mobilio d'uso, le stoviglie e l'attrezzatura della cucina. Il locatore non è tenuto a fornire biancheria da tavola, da bagno e da letto; tale fornitura è praticata previo accordo.

Al momento della conclusione del contratto viene versata una caparra che corrisponde generalmente ad un terzo dell'importo complessivo del canone.

La caparra ha carattere di penale convenzionale e pertanto l'inadempimento del contratto importa la perdita o il raddoppio della caparra stessa.

Salvo patto contrario, l'inquilino è tenuto al pagamento dell'energia elettrica e di eventuali altre fonti di energia di cui abbia fatto consumo.

11) MEDIAZIONE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ABITAZIONE, ANCHE TRANSITORIA, AMMOBILIATI E NON, E PER LOCALI AD USO DI NEGOZI, UFFICI, INDUSTRIE, DIVERTIMENTO

La provvigione spettante al mediatore per la locazione di immobili residenziali, artigianali, commerciali ed industriali, è determinata nella misura di una mensilità del canone di locazione a carico di ciascuna delle parti.

Per le locazioni di immobili urbani destinati ad uso abitativo con carattere transitorio, la provvigione ammonta da un minimo del 50% di una mensilità ad un massimo di una mensilità, a seconda della durata del contratto.

Tali importi sono da intendersi al netto degli oneri di legge.

CAPITOLO III

Norme speciali per le camere ammobiliate

1) OGGETTO E TERMINI DEL CONTRATTO

L'affitto di camere ammobiliate comprende, oltre il mobilio d'uso, la biancheria da letto e da bagno. Il termine di disdetta per le camere ammobiliate ed affittate a mese è di 15 giorni. Il canone di affitto comprende l'uso dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento.

2) INTERVENTO DEL MEDIATORE

In caso di intervento del mediatore nella locazione di camere ammobiliate, il compenso a questi dovuto da ciascuna delle parti è in relazione alla presumibile durata della locazione stessa, partendo da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 150,00 per locazione protraentesi oltre sei mesi.

TITOLO IV

COMPRAVENDITA AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

CAPITOLO I

Compravendita di fondi rustici

1) FORMA DEL CONTRATTO

Le contrattazioni per la compravendita di fondi rustici si concludono con scrittura privata di compromesso.

2) VENDITA A CORPO

Le vendite dei poderi vengono generalmente effettuate "a corpo" e non a misura. Tali vendite sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 1538 del Codice Civile. I piccoli appezzamenti vengono venduti a misura.

3) UNITA' DI MISURA

L'unità di misura locale è la "tavola" che corrisponde alla decima parte di ettaro, ossia a 1000 m².

4) CAPARRA

All'atto della firma del compromesso, l'acquirente versa a titolo di caparra e principio di pagamento (art. 1385 c.c.) una somma convenzionalmente determinata tra le parti. Il saldo del prezzo viene corrisposto entro e non oltre la stipulazione dell'atto notarile.

5) CLAUSOLE SPECIALI

Le vendite vengono eseguite a "cancelli chiusi" quando il prezzo pattuito è comprensivo anche delle scorte vive e morte del venditore. I conti colonici dei contratti associativi, peraltro in via di estinzione, vengono chiusi il giorno della immissione in possesso del compratore.

CAPITOLO II

Affitto di fondi rustici

1) FORMA DEL CONTRATTO

I contratti di affitto di fondi rustici vengono redatti per iscritto. Nella zona montana si verificano anche, per piccoli appezzamenti, stipulazioni di contratti verbali.

2) DECORRENZA DEL CONTRATTO

I contratti di affitto di fondi rustici decorrono generalmente dall'11 novembre.

3) CONSEGNA E RICONSEGNA

La consegna e riconsegna del fondo ad affittuari coltivatori diretti vengono regolate dagli usi per il cambio di coloni mezzadri.

4) PASCOLI NATURALI

Gli affitti per pascoli naturali in zona di montagna sono di durata stagionale per il periodo Maggio-Settembre.

5) CANONE DI AFFITTO PER PASCOLI NATURALI

Il canone di affitto per pascoli naturali è convenuto in denaro versato all'atto della stipulazione del contratto.

CAPITOLO III (*)

Conduzione a mezzadria

1) USO DEI MEZZI MECCANICI

Le spese per l'impiego dei mezzi meccanici di proprietà di terzi sono ripartite in ragione di un terzo a carico del proprietario e due terzi a carico del colono, quando il mezzo è condotto dallo stesso terzista. Nel caso invece che il mezzo sia di proprietà comune e condotto dal colono mezzadro, la ripartizione delle spese con il proprietario concedente è in ragione del 50% ciascuno.

2) RICONSEGNA DEL FONDO

La riconsegna del fondo avviene man mano che maturano e si raccolgono i prodotti nel ciclo dell'annata agraria, esclusi i soprassuoli e comunque si completa alla data convenzionale dell'11 novembre. Tale data segna la fine dell'annata stessa, per tutti i prodotti ad eccezione delle olive che, ancorché maturino dopo l'11 novembre, spettano al colono uscente, al quale viene riservato un locale per la custodia del prodotto.

3) RICONSEGNA DEL TERRENO DESTINATO A PRATO

I prati artificiali all'ultimo anno di coltivazione (prato vecchio), a seconda del tipo di rotazione, vengono consegnati dopo la falciatura del primo taglio e l'asportazione del prodotto da parte del colono uscente.

Il prodotto dei prati artificiali, che non si trovano nel ciclo dell'ultimo anno di coltivazione, spetta al colono uscente fino alla data della consegna della stalla e, in mancanza di bestiame, fino al 10 novembre.

4) ALIENAZIONE DI SCORTE VIVE E MORTE E MACCHINE E ATTREZZI AGRICOLI

In caso di cessazione della colonia, le scorte vive e morte e macchine e attrezzi agricoli, se non divisi tra le parti, vengono venduti prima della fine dell'annata agraria e il ricavato ripartito tra le parti secondo le quote di proprietà. Quanto precede in virtù del fatto che sono proibiti nuovi contratti di natura associativa e che pertanto è superato l'uso che le scorte fossero "fisse" per destinazione.

5) CONTESTAZIONE

La stima delle scorte, in caso di divisione delle stesse, ha luogo consensualmente; le parti, ove occorre, nominano rispettivamente un perito di loro fiducia e, in caso di disaccordo tra questi, i due periti di parte nominano il periziere (indica nei Tribunali il perito scelto tra due periti discordanti).

In caso di dissenso sulla scelta o sulla persona che debba designare il periziere, questi viene nominato dal Presidente del Tribunale della circoscrizione ove è sito il podere nel quale avviene la stima. In caso di impugnativa il giudizio è rimesso alla Magistratura competente.

6) SPESE DELLA STIMA

Le parti provvedono al pagamento delle competenze dovute al perito da ciascuno rispettivamente nominato. In caso di intervento del periziere le competenze a lui dovute sono a carico dei periti delle parti e si determinano cumulando le competenze a questi ultimi dovute e dividendole per tre.

CAPITOLO IV (*)

Condizione a colonia parziaria o in compartecipazione

Ricorrono gli usi del Capitolo III .

CAPITOLO V

Condizione a colonia miglioritaria

Non esistono usi in quanto trattasi di forma di conduzione non praticata in provincia.

CAPITOLO VI

Condizione in enfiteusi

Non esistono usi in quanto trattasi di forma di conduzione praticata in provincia in casi sporadici ed eccezionali.

(*) NB. : Gli usi relativi alla mezzadria e alla colonia parziaria sono in vigore soltanto in riferimento:

a) ai contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della Legge 3.5.1982 n.203;

b) ai contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore della legge n.203/82 solo se siano stagionali ovvero se le organizzazioni professionali agricole abbiano stipulato gli accordi collettivi in deroga previsti dall'art.45 della legge citata.

Ciò perché queste sono le sole eccezioni al principio generale della conversione dei contratti associativi in affitto sancito dalla legge n.203/82 (art.34, comma3; art.45). Al di fuori di tali limiti quindi la consuetudine sarebbe *contra legem*.

TITOLO V
COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

CAPITOLO I

Prodotti della zootecnia

A) BOVINI DA RIPRODUZIONE, DA LATTE E DA CARNE

a) Norme generali

1) FORMA E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

La contrattazione del bestiame avviene verbalmente. La conclusione del contratto ha luogo mediante una stretta di mano e con l'assenso di entrambe le parti. Non è necessaria la presenza di testimoni, né l'intervento di mediatori.

2) PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

La proprietà dell'animale ed i conseguenti rischi passano al compratore al momento del contratto, salvo che la consegna sia stabilita in altro giorno o luogo, nel qual caso i rischi passano al compratore al momento della consegna.

3) LUOGO DELLA CONTRATTAZIONE

Le contrattazioni avvengono in stalla, in mattatoio o altrove.

4) DISCIPLINA DELLA CONTRATTAZIONE

Mentre un compratore sta contrattando un capo di bestiame, un altro compratore non può intervenire facendo altre offerte.

5) MODALITA' DEL CONTRATTO

Il contratto viene fatto "a peso" o "a vista".

6) ESAME DELL'ANIMALE

Anche quando si contratta in presenza dell'animale, il compratore, raggiunto l'accordo sul prezzo, ha diritto di verificare che l'animale sia immune da difetti esterni, salvo che la verifica, su richiesta del venditore, sia stata effettuata prima dell'accordo sul prezzo, nel qual caso il contratto rimane così definito.

7) VENDITA EFFETTUATA IN ASSENZA DEL CONCEDENTE O DEL MEZZADRO

La vendita effettuata dal solo concedente (o da chi per esso) o dal solo mezzadro è sempre fatta con riserva dell'accettazione dell'altra parte del rapporto mezzadrile, peraltro in via di estinzione, salvo che risulti preventiva autorizzazione.

8) QUALITA' DEGLI ANIMALI DA MACELLO

In caso di contestazione, il compratore è tenuto a richiedere immediatamente la presenza del venditore al mattatoio, e questi è obbligato ad intervenire per la verifica entro 24 ore dal ricevimento dell'avviso. In mancanza di avviso il venditore non è tenuto a restituire il prezzo o a diminuirlo. Il mancato intervento del venditore comporta accettazione tacita della denuncia.

9) TERMINE PER LA DENUNCIA

Il compratore è tenuto ad accertare, nei termini di garanzia indicati al punto n. 30 (bovini) ed al punto n. 34 (equini) nelle rispettive "norme particolari", che l'animale sia indenne dai vizi, difetti o malattie redibitori.

Il rapporto deve essere fatto con la massima sollecitudine, non più tardi del giorno successivo a quello in cui si è riscontrato il vizio, difetto o malattia, purché nei termini suddetti. Il termine decorre dal giorno successivo alla consegna.

La scadenza del termine in giorno festivo non costituisce ragione di proroga.

10) DENUNCIA DEI VIZI E DIFETTI

L'azione redibitoria è promossa dal compratore appena riscontrati, e comunque entro 8 giorni, i vizi, difetti o malattie per i quali si crede di avere diritto alla risoluzione del contratto, a mezzo del rapporto (avviso) che, o s'invia per cartolina postale raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzi equipollenti, alla persona con la quale si è stipulato il contratto, o si fa alla stessa direttamente a voce, in presenza di due testimoni validi, ossia maggiorenni, e che non abbiano rapporto di stretta parentela con le parti.

11) DENUNCIA A MEZZO POSTA

Quando il rapporto è fatto per mezzo di cartolina raccomandata, è sufficiente la sua presentazione all'Ufficio Postale entro l'ottavo giorno o entro i termini maggiori a seconda dei casi, ma quando si dubita che la cartolina possa tempestivamente pervenire al destinatario, si preavvisa il venditore a mezzo telegramma.

12) LUOGO DELLA PROVA DEI VIZI E DIFETTI

La constatazione del vizio, difetto o malattia denunciati (prova) si fa nella stalla del compratore, ove l'animale deve essere custodito.

13) CONTESTAZIONE SULL'ESITO DELLA PROVA

In caso di disaccordo sull'esito della prova od esame, tra venditore e compratore, o di impugnativa del certificato, le parti possono avvalersi dell'opera di due esperti di loro rispettiva fiducia (veterinari in caso di malattia) oppure ricorrere ad un arbitro nominato o direttamente da essi o dai due esperti come sopra nominati.

14) SPESE DELLA PROVA

Le spese della prova, ivi comprese quelle dei sanitari eventualmente chiamati, sono a carico della parte riconosciuta in difetto.

15) PROROGA DEL TERMINE DI GARANZIA

Può essere convenuta fra il venditore e compratore una proroga del termine di garanzia che, in mancanza di diversa pattuizione, si intende per un tempo non superiore agli otto giorni.

16) RESTITUZIONE DELL'ANIMALE

In caso di restituzione dell'animale, questo deve essere riportato nel luogo ove fu consegnato a cura e spese del compratore, a meno che il venditore preferisca ritirarlo direttamente dal luogo ove si trova per la constatazione del vizio, o sia stata espressamente determinata dalle parti all'atto della compravendita la località per l'eventuale ritiro. All'atto della restituzione dell'animale il venditore è tenuto a rimborsare quanto abbia ricevuto a titolo di pagamento o di caparra. La restituzione dell'animale subito dopo la prova non comporta l'obbligo per il venditore di rimborsare al compratore le spese di mantenimento dell'animale.

17) ANIMALI AFFETTI DA MALATTIE INFETTIVE ED INFESTIVE

Peraltro è fatto divieto di vendere animali di qualsiasi specie affetti da malattie infettive o infestive, in atto o in incubazione, di cui è obbligatoria per legge la denuncia. La loro vendita o permuta è nulla di diritto, anche se il venditore non conoscesse o sospettasse l'esistenza della malattia.

18) VENDITA SENZA GARANZIA

La esclusione di garanzia tanto per gli animali da riproduzione che da carne deve essere espressamente convenuta. Essa si presta normalmente con le seguenti espressioni: "a fiamma e fuoco" oppure "non garantisco fuori stalla" o "alla frogetta" o altre simili, ed esonera il venditore da ogni rischio relativo alla qualità della bestia oggetto della compravendita, sempre che il prezzo pagato sia tanto inferiore al valore venale da far ritenere che il contratto concluso sia volutamente aleatorio.

19) FACOLTA' ED OBBLIGHI DEL VENDITORE DOPO IL RAPPORTO

Il venditore, ricevuto il rapporto, deve subito dichiarare se intende senza altro ritenere risoluto il contratto, o addivenire alla prova, recandosi egli stesso o mandando persona di sua fiducia per la prova o la constatazione della esistenza del vizio o malattia denunciato.

E' in facoltà del venditore che ha ricevuto il rapporto di richiedere un certificato veterinario che comprovi la malattia denunciata ed è obbligo del compratore fornirlo immediatamente.

Se il venditore non risponde al rapporto, l'animale resta nella stalla dell'acquirente, sotto custodia di questi, ma a spese del venditore.

20) DECADENZA DELLA GARANZIA

Durante il periodo della garanzia il compratore deve mantenere l'animale con ogni cura, sotto pena della perdita della garanzia stessa. Il compratore può usare l'animale nei limiti della destinazione contrattuale.

Fatto il rapporto, il compratore non può più, sotto pena di decadenza dalla azione redibitoria, fare uso dell'animale. Pendente il rapporto, è consentito però ricorrere all'opera del veterinario e di praticare le cure da questi prescritte e ritenute necessarie.

21) INVALIDITA' DELLA VENDITA DI PIU' ANIMALI

Nel caso della vendita di due o più animali della medesima specie, mediante unico contratto, la malattia infettiva o infestiva che colpisca anche un solo animale, rende non valido l'intero contratto. Nel caso di vendita di animali di specie differenti la invalidità della contrattazione è limitata alla compravendita degli animali della specie cui la malattia è trasmissibile per contagio.

22) TERMINE E CONDIZIONE PER ADIRE IN GIUDIZIO

Il termine per far valere in giudizio l'azione redibitoria nella compravendita degli animali è di quaranta giorni dalla data del rapporto.

La procedura preliminare della denuncia attraverso il rapporto e della prova del vizio è peraltro obbligatoria.

23) CONSEGNA, CAPARRA E PAGAMENTO DEL PREZZO

Al momento della consegna è corrisposto generalmente al venditore il prezzo pattuito. Quando la vendita è a consegna differita, viene corrisposta una caparra, che ha carattere di penale convenzionale per il caso di inadempimento e per entrambe le parti.

Il mancato ritiro ed il mancato pagamento nei termini precisati può dar luogo, a richiesta del venditore, alla risoluzione del contratto per inadempimento.

24) INTERVENTO DEL MEDIATORE O DELL'INTERMEDIARIO E DIRITTO ALLA PROVVISORIE

Il mediatore interviene nella maggioranza dei contratti.

Il mediatore ha diritto alla provvigione solo quando l'affare è direttamente ed effettivamente concluso per suo tramite.

Quando l'intervento del mediatore avviene in fiera e viene tacitamente accettato dalle parti, la provvigione è a carico del venditore.

Quando, invece, il contratto avviene in stalla con l'ausilio di un mediatore che accompagna l'acquirente la provvigione è a carico di quest'ultimo.

b) **Norme particolari**

25) VENDITA A PESO VIVO E TARA CONVENZIONALE

Quando la contrattazione avviene a peso, la pesatura si effettua presso il mattatoio. Al peso del bestiame bovino vivo si apporta una riduzione di peso di 2 kg a capo. Quando il bestiame bovino da carne viene venduto con la clausola "stallato", si intende che deve essere mantenuto digiuno dopo l'ultimo governo della sera precedente alla consegna, la quale dovrà avvenire entro le prime ore della mattinata seguente.

Ad ogni modo il peso dei prestomaci dell'animale macellato non deve superare il 10% del peso vivo dell'animale medesimo. Il peso dei prestomaci superiore al 10% viene detratto dal peso vivo dell'animale; quello inferiore al 10% viene aggiunto al peso vivo dell'animale.

26) VENDITA DEGLI ANIMALI DA CARNE "A PESO MORTO"

Il peso morto dei bovini appena macellati viene ridotto del 2% (tenuto conto dello sfrido). Il peso morto è calcolato in base al peso dei quattro quarti dell'animale macellato privato delle interiora, della pelle, del sangue, della testa, con gli arti inferiori recisi all'altezza dell'articolazione del ginocchio e con gli arti posteriori recisi all'altezza dell'articolazione del garretto, con i reni e loro grasso (rognonata).

27) PROVE DIAGNOSTICHE E VACCINAZIONI

La prova della tubercolina, le altre prove diagnostiche e le vaccinazioni previste dalle leggi sanitarie in vigore, vanno fatte presso la stalla del venditore prima della consegna. Le relative certificazioni debbono essere prodotte dal venditore, a sue spese, quanto prima. L'acquirente ha la facoltà di trattenere a titolo di garanzia una parte del prezzo fino alla consegna della suddetta certificazione. A richiesta le prove possono essere ripetute e le stesse debbono avvenire presso la stalla del venditore. Le spese relative sono a carico del compratore se risultano negative.

28) GARANZIA PER I BOVINI

Il bestiame bovino da riproduzione viene venduto a "patti di legge" ossia con garanzia legale per i vizi o difetti occulti.

Gli animali da carne godono della stessa garanzia per le malattie occulte o per le altre cause che non li rendessero atti allo smercio o che soltanto rendessero le loro carni di qualità inferiore a quella per la quale furono comprati.

Il compratore è tenuto a dichiarare se l'animale comprato è destinato alla riproduzione ("chiamare i patti") od alla carne. In mancanza di tale dichiarazione, si intende esclusa la garanzia per la riproduzione.

29) GARANZIA DI GRAVIDANZA DELLE BOVINE ED ACCERTAMENTO

Nella compravendita di bovine adulte, qualora venga garantita la gravidanza, il venditore è tenuto a dichiarare quando furono coperte od inseminate ed a consegnare all'acquirente il relativo certificato di fecondazione.

Le parti ricorrono alla visita del sanitario per stabilire la gravidanza della bovina in contratto; la spesa per la visita stessa è a carico del compratore se la bovina risulta gravida, e a carico del venditore se non risulta tale.

30) DURATA DELLA GARANZIA E VIZI E DIFETTI REDIBITORI

La garanzia legale ha la durata di otto giorni per i seguenti mali, difetti o vizi riconosciuti preesistenti all'atto del contratto e che danno diritto all'azione redibitoria:

- a) malattie croniche e gravi dell'apparato circolatorio, respiratorio, digestivo e genitourinario;
- b) bronchite cronica con enfisema polmonare;
- c) ematuria ("pisciare sangue");
- d) emorroidi;
- e) prollasso dell'utero e della vagina ("smatrare");
- f) ritenzione degli invogli fetali nel caso che il parto o l'aborto sia avvenuto prima del contratto e non esistano segni esterni ("non secondare");
- g) prollasso rettale;
- h) l'alzarsi della cavallina per i maschi, se dipende da malattia, per le femmine in ogni caso;
- i) zoppicature croniche intermittenti ("doglia vecchia");
- j) crampo della rotula ("granco");
- k) la lingua serpentina;
- l) diarrea cronica.

La garanzia ha la durata di venti giorni per le lesioni interne da corpi estranei e di quaranta giorni per l'epilessia ("malcaduco") e la cenurosi cerebrale ("capo-storno" o "pazzia").

La garanzia per i vizi redibitori ha la durata di otto giorni per:

- animali da latte*: quando siano indocili a farsi mungere così come nel caso di ritenzione del latte;
- animali da riproduzione*: quando ricorra la incapacità al salto o alla procreazione.

31) PROVA DELLA RESA DEL LATTE

La prova della resa del latte si fa normalmente nella stalla del venditore, lo stesso giorno del contratto, mattina e sera.

32) TERMINE PER LA DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E INFESTIVE

Il termine perentorio per la denuncia, da parte del compratore, delle sotto specificate malattie infettive ed infestive nei bovini a decorrere dal giorno successivo alla consegna, è rispettivamente di:

- a) *8 giorni* per la meningite cerebro-spinale nei vitelli, il carbonchio sintomatico ed ematico nei bovini, l'afte epizootica nei ruminanti;
- b) *15 giorni* per il tetano e la mastite streptococcica nelle vacche;
- c) *40 giorni* per la tubercolosi, quando sia clinicamente diagnosticabile, e per la rabbia di tutte le specie.

33) COMPENSI USUALI AL MEDIATORE

Il compenso usuale al mediatore viene corrisposto per ogni capo bovino da macello e da vita da euro 20,00 a euro 40,00.

B) E Q U I N I

a) Norme generali

Valgono gli stessi usi già rilevati per il settore bovino.

b) Norme particolari

34) DURATA DELLA GARANZIA E VIZI E DIFETTI REDIBITORI

La garanzia legale ha la durata di otto giorni per i seguenti mali, difetti o vizi riconosciuti preesistenti all'atto del contratto e che danno diritto all'azione redibitoria:

- a) malattie croniche e gravi degli apparati circolatorio, respiratorio, digestivo e genitourinario;
- b) bolsaggine;
- c) oftalmite periodica, amaurosi o gotta serena ("mal di luna");
- d) ematuria ("pisciar sange");
- e) prollasso della vagina o dell'utero;
- f) ticchio volante, d'appoggio e dell'orso;
- g) corneggio cronico ("fischio" o "sibilo");
- h) zoppicatura cronica intermittente ("doglia vecchia");
- i) ernia inguinale;
- j) sordità;
- k) i vizi d'animo gravi (facilità a mordere, rampare, calciare, adombrarsi in modo pericoloso per chi si avvicina o lo governa, l'essere restio).

La garanzia ha la durata di 40 giorni per l'epilessia e per l'idrocefalo cronico.

La garanzia per i vizi redibitori ha la durata di 8 giorni per:

animali da lavoro: quando i vizi d'animo, compresi quelli che dimostrano rifiuto o riluttanza al lavoro o incapacità a bene eseguirlo (l'essere restio, l'esser ombroso, ecc.), compromettono l'uso cui gli animali stessi sono destinati;

animali da riproduzione: quando ricorra la incapacità al salto o alla procreazione.

35) TERMINE PER LA DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE ED INFESTIVE

Il termine perentorio per la denuncia, da parte del compratore, delle sotto specificate malattie infettive ed infestive negli equini, a decorrere dal giorno successivo alla consegna, è rispettivamente di:

- a) 8 giorni per la meningite cerebro-spinale;
- b) 15 giorni per il tetano e la rogna sarcoptica;
- c) 40 giorni per le affezioni morbose e farcinose, per la tubercolosi quando sia clinicamente diagnosticabile, per la rabbia di tutte le specie.

36) **GARANZIA PER GLI EQUINI**

La compravendita degli equini ha parimenti luogo con la garanzia per i vizi o difetti occulti.

C) SUINI

a) Norme generali

Valgono gli stessi usi già rilevati per il settore bovino.

b) Norme particolari

37) **VENDITA A PESO VIVO E TARA CONVENZIONALE**

Quando la contrattazione avviene a peso, la pesatura si effettua dopo concluso il contratto.

Quanto ai suini si apportano le seguenti riduzioni di peso per tara convenzionale:

- a) suini grassi da macello kg 2;
- b) scrofe grasse Kg 10+2;
- c) scrofe da riproduzione gravide al primo parto ed oltre Kg 2;
- d) scrofette e verrini da destinare alla riproduzione, fino a Kg 60 Kg 1;
- e) scrofette e verrini da destinare alla riproduzione di oltre Kg 60 Kg 2;
- f) maiali magroni (chiamati anche "serbatori") di peso sino a Kg 60 Kg 1.

Per i lattonzoli non esiste tara.

38) **VENDITA DEGLI ANIMALI "A PESO MORTO"**

Per i suini il peso morto è calcolato in base al peso dei due mezzi o "mezene" o "pacche" dell'animale macellato, privato delle interiora (budella) e del sangue che, peraltro, spettano al compratore. Nella zona dell'ascolano al peso delle mezene viene aggiunto il peso della corata (costituita dal fegato, polmone, cuore, diaframma, lingua, esofago e mesentere - velo).

39) **PROVE DIAGNOSTICHE E VACCINAZIONI**

La prova della tubercolina, le altre prove diagnostiche e le vaccinazioni previste dalle leggi sanitarie in vigore vanno fatte presso la stalla del venditore prima della consegna. Le relative certificazioni debbono essere prodotte dal venditore, a sue spese, quanto prima. L'acquirente ha la facoltà di trattenere a titolo di garanzia una parte del prezzo fino alla consegna della suddetta certificazione. A richiesta le prove possono essere ripetute e le stesse debbono avvenire presso la stalla del venditore. Le spese relative sono a carico del compratore se risultano negative.

40) **TERMINE PER LA DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E INFESTIVE**

Il termine perentorio per la denuncia, da parte del compratore, delle sotto specificate malattie infettive ed infestive nei suini, a decorrere dal giorno successivo alla consegna, è rispettivamente di:

- a) 8 giorni per il mal rossino e l'afta epizootica;
- b) 20 giorni per la peste;
- c) 40 giorni per la tubercolosi, quando sia clinicamente diagnosticabile, e per la rabbia di tutte le specie.

D) OVINI E CAPRINI

a) Norme generali

Valgono gli stessi usi già rilevati per il settore bovino.

b) Norme particolari

41) VENDITA A PESO VIVO E TARA CONVENZIONALE

Quando la contrattazione avviene a peso, la pesatura si effettua a contratto concluso. Per ovini e caprini adulti la tara è di kg 2.

Per gli agnelli e capretti la tara convenzionale è di 1/2 kg, subordinatamente alla restituzione del caglio (quarto stomaco).

42) VENDITA DEGLI OVINI E CAPRINI "A PESO MORTO"

Per gli ovini e caprini il peso morto comprende anche la testa e le zampette, con aggiunta dei visceri escluso il tubo gastroenterico.

43) PROVE DIAGNOSTICHE E VACCINAZIONI

La prova della tubercolina, le altre prove diagnostiche e le vaccinazioni previste dalle leggi sanitarie in vigore vanno fatte presso la stalla del venditore prima della consegna. Le relative certificazioni debbono essere prodotte dal venditore, a sue spese, quanto prima. L'acquirente ha la facoltà di trattenere a titolo di garanzia una parte del prezzo fino alla consegna della suddetta certificazione. A richiesta le prove possono essere ripetute e le stesse debbono avvenire presso la stalla del venditore. Le spese relative sono a carico del compratore se risultano negative.

Potrà essere richiesta ed autorizzata la prova della brucellina con il metodo della intrapalpebreazione per gli ovini ed i caprini con le conseguenze identiche a quelle precisate per la prova a mezzo tubercolina.

44) PROVA DELLA RESA DEL LATTE

La prova della resa del latte si fa normalmente nella stalla del venditore, lo stesso giorno del contratto, mattina e sera.

45) TERMINE PER LA DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E INFESTIVE

Il termine perentorio per la denuncia, da parte del compratore, delle sotto specificate malattie infettive ed infestive negli ovini e caprini, a decorrere dal giorno successivo alla consegna, è rispettivamente di:

- a) *8 giorni* per l'afta epizootica nei ruminanti;
- b) *12 giorni* per il vaiolo negli ovini e caprini;

- c) *15 giorni* per la agalassia contagiosa nelle pecore e nelle capre e la rogna dermatodectica negli ovini;
- d) *40 giorni* per la tubercolosi, quando sia clinicamente diagnosticabile, e per la rabbia di tutte le specie.

E) UOVA, POLLAME E ANIMALI DA CORTILE

46) SISTEMI DI CONTRATTAZIONE

Il pollame in genere si contratta a peso. Il pollame da riproduzione si contratta a capo. I conigli si contrattano a peso vivo. I piccioni si contrattano a capo. I tacchini adulti e le anatre si contrattano a peso. I tacchinotti e gli anatroccoli si contrattano a capo. Nelle contrattazioni a peso non è uso detrarre alcuna tara. Le uova vengono contrattate a numero e talvolta anche a peso. Le uova di anatre si contrattano a peso nelle partite di una certa importanza.

47) OGGETTO DEL CONTRATTO

a) **POLLAME**

Pollame in genere

Diviso in soggetti provenienti da allevamenti industriali (batteria o parchetto) o rurali (bradi), viene classificato come qui di seguito indicato:

- 1) *Pollastri*: maschi dell'annata.
- 2) *Pollastre*: femmine dell'annata.
- 3) *Galli*: maschi superiori ad un anno.
- 4) *Capponi*: maschi castrati di età superiore a sei mesi fino a tredici mesi circa.
- 5) *Pulcini*: sessati o non (fino ad un massimo di giorni 40).

Pollame da riproduzione

Si intende quello destinato alla riproduzione intensiva ed è costituito da soggetti per i quali generalmente si esige la garanzia della purezza della razza ed anche i certificati di origine di sanità.

b) **UOVA**

Classificazione delle uova

- 1) uova da cova (quelle destinate alla incubazione ed alla riproduzione di pollame in genere);
- 2) uova destinate al consumo; attualmente la materia è regolamentata per legge.

48) SOGGETTI, FORMA E LUOGO DEL CONTRATTO

Le contrattazioni del pollame si effettuano fra allevatori e commercianti, con contratto generalmente orale.

49) RECLAMI

I reclami relativi a difformità o vizi della merce devono essere denunciati entro il termine di 24 e 48 ore a seconda del quantitativo della merce da controllare.

50) PAGAMENTO

Il pagamento del pollame e delle uova avviene per contanti alla consegna.

CAPITOLO II

Prodotti dell'agricoltura

A) RISO

Non sono stati accertati usi

B) FRUMENTO

C) GRANTURCO

D) CEREALI MINORI

1) OGGETTO DEL CONTRATTO

Qualora non venga fatta specifica menzione della quantità, le parti intendono riferirsi a merce di buona qualità, secca, sana, scevra di carbonature e di semi di trigonella (fieno greco).

2) FORMA DEL CONTRATTO

Le contrattazioni avvengono verbalmente.

3) MODALITA' DI VENDITA

Le contrattazioni avvengono "su denominazione"; la merce deve essere conforme alle caratteristiche indicate dal venditore.

4) CONTRATTAZIONI "SALVO VISITA"

Con la clausola "salvo visita" il contratto si perfeziona nel momento in cui il compratore ha visitato la merce ed espresso il proprio gradimento. In tale forma di contrattazione, il compratore è tenuto ad impegnarsi a procedere alla visita stessa entro un breve termine, non eccedente comunque i due giorni lavorativi successivi alla contrattazione, in difetto di che il venditore è liberato da ogni obbligazione.

5) UNITA' DI MISURA

Nelle vendite l'unità di misura è in frazioni di tonnellate.

6) PESO SPECIFICO DEL FRUMENTO

Il venditore garantisce un minimo peso specifico; le eventuali differenze vengono calcolate sul prezzo in misura proporzionale al peso specifico effettivamente riscontrato.

7) PESO LORDO E TARA

I cereali vengono venduti e fatturati a peso netto. Salvo diversa convenzione, il peso lordo a tonnellate di cereale insaccato viene calcolato in kg 101 per kg 100 di merce netta.

8) PESATURA, CARICO E SCARICO DELLA MERCE

La pesatura e la insaccatura hanno luogo nel magazzino del venditore a cura e spese del venditore stesso.

Il venditore è tenuto a provvedere al carico della merce sul veicolo del compratore. Quando invece la consegna avviene nel magazzino del compratore lo scarico della merce è a carico di quest'ultimo.

9) TERMINE DI CONSEGNA

La convenzione relativa alla *consegna immediata*, va intesa nel senso che il ritiro o la consegna debbono avvenire entro 24 ore. La convenzione di *pronta consegna* della merce va intesa come obbligo di consegna o ritiro non oltre 8 giorni lavorativi.

10) NATURA DEL TERMINE DI CONSEGNA

Il termine di ritiro o consegna convenuto tra le parti ha carattere essenziale, e pertanto la scadenza del termine stesso senza che il contratto sia stato eseguito, importa la risoluzione di diritto del contratto stesso e la perdita o il raddoppio della caparra a carico della parte inadempiente.

11) TOLLERANZA

E' ammessa una tolleranza media per le impurità dell'1%.

12) VERIFICA DELLA MERCE

Per le partite non contrattate franco arrivo, la verifica della merce deve effettuarsi presso il magazzino del venditore.

13) DIFETTO DI QUALITA'

Il compratore ha diritto di rifiutare la consegna quando il cereale sia ammuffito, fortemente riscaldato, fradicio, carbonato, ingombro di materie estranee oltre l'1%.

Il compratore può anche rifiutare la consegna del cereale qualora abbia una umidità superiore al 15%.

14) DIFETTI DI PARTE DELLA MERCE

La qualità della merce consegnata deve essere quella contrattata ed in caso contrario è in facoltà del compratore di rifiutare in blocco tutta la partita, o accettare soltanto la parte che corrisponde alla qualità contrattata: in quest'ultimo caso la penale convenzionale va corrisposta in proporzione all'inadempienza (art. 1382 c.c.). La clausola penale che le parti sono libere di aggiungere o meno al contratto corrisponde ad una "liquidazione anticipata" del danno che la parte inadempiente cagiona all'altra. In caso contrario, il compratore dovrà restituire quanto preliminarmente trattenuto.

15) RECLAMI

Le contestazioni relative a partite di cereali devono essere fatte, anche telegraficamente, entro 24 ore dal ricevimento della merce.

16) CEREALI DA SEME

Quando si tratti di cereali da seme, non sono consentite tolleranze rispetto alla specie contrattata.

E) PATATE

Non sono stati rilevati usi.

F) PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

1) FORMA DEL CONTRATTO

La contrattazione dei prodotti ortofrutticoli avviene verbalmente o per iscritto.

2) SPECIE DI CONTRATTAZIONI

Le forme contrattuali principali praticate nella zona picena sono:

a) Vendita a ricavo

La vendita a ricavo, praticata specialmente per i prodotti di grande coltura destinati a mercati lontani ed aleatori (pomodori da esportazione, cavolfiori, insalate, pesche, mele ecc.) assume il carattere fiduciario nei confronti del commerciante compratore.

Il produttore venditore consegna al commerciante compratore (generalmente esportatore), sull'aia del proprio fondo, il prodotto a mano a mano che viene a maturazione. La raccolta del prodotto viene effettuata a cura del venditore con propria manodopera. La consegna dei prodotti avviene contestualmente alla selezione degli stessi, che viene effettuata dal personale del compratore. Grava sul venditore l'onere del carico. Alla consegna viene annotata la quantità che è indicata a peso o numero dei pezzi e la classifica, secondo i criteri variabili da prodotto a prodotto.

Il commerciante, a vendita eseguita e, comunque, a campagna ultimata, tenendo conto dei ricavi conseguiti, delle spese occorse, liquida al produttore il prezzo netto in base al peso, al numero dei pezzi ed alla classifica fatta al ricevimento, e all'atto del pagamento del saldo detrae gli anticipi corrisposti durante la raccolta.

b) Vendita a prezzo fermo (o finito, o a tronco, o a stucco)

Il prezzo è stabilito all'atto del contratto per la totalità del prodotto di una campagna o all'atto delle singole consegne, anche giornalmente, nel corso della campagna medesima, tenendo sempre per base l'unità di misura che viene indicata a peso o numero dei pezzi, e con la condizione che l'acquirente è tenuto al ritiro soltanto dei prodotti corrispondenti alle caratteristiche della 1° categoria.

Di norma, all'atto della contrattazione viene corrisposto un anticipo di pagamento, il quale è comunemente chiamato "caparra" pur non avendone i requisiti e le finalità.

c) Vendita con conteggio a pianta "sul campo" o "nelle gabbie"

Per le verdure contrattate a pianta il compratore, o chi per lui, in un periodo compreso tra un mese ed i venti giorni antecedenti alla presunta maturazione, si reca sul fondo ed esegue il conteggio delle piante.

Da quel momento l'acquirente assume ogni rischio inerente alla futura esistenza del prodotto salvo che eccezionali eventi naturali non determinino la distruzione della maggior parte di esso. Nel qual caso l'acquirente provvederà al pagamento del prodotto esitabile secondo il prezzo in precedenza pattuito e corrisponderà il 50% di tale prezzo per il prodotto non esitabile.

Le verdure possono anche essere contrattate "a contare nelle gabbie". In questo caso è oggetto della compravendita soltanto quel prodotto sano e commerciabile di 1° categoria che è stato selezionato ed ingabbiato dal personale del compratore. Nell'uno e nell'altro caso restano a carico del venditore le spese per la raccolta e la consegna del prodotto sull'aia.

d) Vendita con prezzo minimo garantito

Accanto alle precedenti forme di compravendita, viene anche praticata altra forma di contratto per la quale il prodotto è venduto con la garanzia, da parte del compratore, di un prezzo medio minimo.

Per tale si intende la media ponderale finale che si ottiene moltiplicando la quantità di merce di 1° categoria delle singole consegne per il prezzo unitario corrispondente secondo il listino di una ditta esportatrice o secondo la media di più listini designati dalle parti, facendo la somma degli importi delle singole consegne e dividendola per la complessiva quantità di merce consegnata.

Il venditore ha diritto alla differenza di prezzo risultante dalla media ponderale suddetta quando questa sia maggiore del prezzo medio minimo garantito.

e) Contrattazione "a campo" o "a forfait" o "in blocco"

Per i prodotti la natura dei quali lo consente (finocchi, pomodori, insalate, cavolfiori, ecc.), è praticata anche la contrattazione "a campo", "a forfait" o "in blocco". Il compratore visita l'appezzamento, valuta il numero delle piante, lo stato della vegetazione e la quantità di prodotto in peso che se ne potrà trarre; ed in base a tutti questi elementi offre un prezzo complessivo per tutta la partita, da raccogliere nei termini di tempo che verranno stabiliti.

L'intero importo viene pagato al momento del contratto.

Se invece viene pagato soltanto un acconto, il saldo è effettuato al momento della consegna.

La consegna avviene sull'aia franco "camion".

Nelle aziende condotte in economia la raccolta del prodotto è generalmente a carico del compratore.

f) Vendita nei mercati

Per i prodotti ortofrutticoli le contrattazioni avvengono anche in località in cui abitualmente affluiscono i prodotti stessi ed i compratori (mercati).

Le contrattazioni avvengono in tal caso con immediata consegna e pagamento della merce.

g) Vendita in conto commissione

I prodotti ortofrutticoli vengono confezionati dal produttore e quindi affidati per la vendita ad un commissionario, sui mercati di consumo.

Questi, a vendita avvenuta, rimette al produttore il ricavo al netto già depurato dal trasporto, scarico e provvigione.

3) DISPOSIZIONI COMUNI O PARTICOLARI

a) Fornitura del seme e/o di piantine

Per alcuni particolari prodotti (piselli, taccole, cucurbitacee, pomodori, peperoni, lattughe e cavolfiori), il grossista di ortofrutticoli può fornire il seme e/o la piantina relativa all'agricoltore produttore, purché si tratti di seme e/o piantine riconosciuti originali e selezionati. In questo caso sorge per il fornitore del seme e/o piantina il diritto ad acquistare il prodotto a preferenza di altri commercianti.

b) Anticipazioni di denaro o di mezzi strumentali

Per i prodotti orticoli in alcuni casi viene effettuata la somministrazione da parte del compratore di anticipazioni, sotto forma di denaro o di mezzi strumentali (concimi, anticrittogamici, sostegni, ecc.) che vengono valutati al momento della loro consegna con riferimento alle mercuriali della Camera di Commercio per i concimi e gli anticrittogamici e a quello corrente sulla piazza per i sostegni.

c) Imballaggi

Gli imballaggi vengono forniti dal compratore che è tenuto a portarli sul luogo di produzione, e il venditore risponde della loro eventuale mancata restituzione.

d) Scarto

E' diritto dell'acquirente, al momento della consegna, effettuare la selezione dei prodotti, con conseguente scarto di quelli non aventi i requisiti di 1° categoria.

e) Termine di consegna o ritiro

Il termine di consegna o di ritiro dei prodotti ortofrutticoli ha carattere perentorio. Per i prodotti orticoli il rispetto dei termini contrattuali va inteso nel senso che il ritardo non debba compromettere le

caratteristiche del prodotto in relazione alla sua qualità ed alla sua destinazione.

f) Pesatura e tara

La pesatura dei prodotti ha luogo tenendo conto della tara convenzionale stabilita per ciascun tipo di imballaggio.

La tara convenzionale è determinata dalle parti in relazione al peso arrotondato di un campione di imballaggio.

Talvolta, in relazione ai cali di peso naturali dei diversi prodotti, vengono concordati abbuoni sul peso.

g) Mediazione

Ai mediatori, incaricati dalle ditte acquirenti e che curano per conto di queste il reperimento dei prodotti e le conseguenti fasi inerenti alla consegna degli stessi, compete una provvigione di cui alla tabella riassuntiva riportata alla fine della presente raccolta.

G) UVA E MOSTO

1) FORMA DEL CONTRATTO

Le uve vengono contrattate verbalmente. E' peraltro abitudine di molti commercianti – specialmente quando si tratti di partite di una certa importanza – di compilare un appunto contenente le clausole principali del contratto ("fissato"), che viene firmato dai contraenti e rilasciato in copia al venditore.

Le contrattazioni dei mosti hanno luogo mediante un contratto scritto, salvo per le piccole quantità che vengono contrattate verbalmente.

2) CONTRATTAZIONE DELLE UVE

L'uva si contratta a seguito di visita o con riserva di visita. Si contratta anche senza visita, ma sempre con riferimento al grado zuccherino.

La determinazione del grado zuccherino avviene immediatamente prima dell'inizio della pigiatura.

3) CAPARRA

In ogni compravendita di uve e mosti, il compratore versa al venditore una "caparra" generalmente in ragione del 20%, ma in misura minima non inferiore al 10% del prezzo pattuito.

4) RACCOLTA DELL'UVA

L'uva contrattata prima del raccolto viene colta e pesata a cura del venditore, al momento della consegna, in presenza del compratore.

Il venditore deve comunicare tempestivamente al compratore il giorno della raccolta delle uve ed è in facoltà del compratore presenziare a detta raccolta.

5) CONSEGNA DI UVE E MOSTI

La consegna della merce ha luogo sul veicolo del compratore a cura del venditore. Quest'ultimo deve provvedere alla immissione della merce in recipienti forniti dal compratore.

Il veicolo del compratore destinato al trasporto della merce dovrà giungere, ove possibile, sul luogo di produzione o comunque nel sito camionabile più vicino al luogo di produzione.

6) TERMINE DI CONSEGNA

Il termine contrattuale per il ritiro o consegna della merce è perentorio. Qualora gli eventi metereologici rendessero impossibile la raccolta delle uve nel termine stabilito, le parti devono eseguire il contratto non appena cessata la causa di forza maggiore.

7) EVENTI METEREologici

Nella compravendita delle uve, quando a causa degli eventi metereologici sopravvenuti, tra la stipulazione del contratto e la consegna, si renda impossibile un adempimento totale, il compratore non può rifiutare un adempimento parziale del contratto.

I danni derivanti dalla caduta della grandine che incidono sulla qualità delle uve, al di là dei limiti di tolleranza, importano la revisione del contratto.

8) UVE DA TAVOLA

Nelle contrattazioni delle uve da tavola è riservato al compratore il diritto di scelta e di "sforbiciatura" al momento dell'incassamento.

9) UNITA' DI MISURA

Nelle contrattazioni sia per le uve, che per i mosti, l'unità di misura convenzionale per ogni riferimento è la tonnellata.

10) CONTRATTAZIONE DEI MOSTI E DELLE UVE

I mosti vengono contrattati in base alla loro gradazione zuccherina e si intendono venduti senza bucce e senza raspi.

Nella gradazione zuccherina va computata sia la parte svolta, ossia quella già trasformata in alcool, sia la parte da svolgere.

Anche le uve vengono generalmente contrattate sulla base della gradazione zuccherina.

11) PRELEVAMENTO DEI CAMPIONI

Al momento della consegna dei mosti vengono prelevati campioni dal recipiente del venditore per il controllo della qualità e della gradazione alcolica. Quando si tratta di partite di una certa importanza i campioni vengono, invece, prelevati dal o dai recipienti posti sul mezzo di trasporto.

I campioni sono prelevati in numero di quattro e sigillati; due restano al venditore.

12) MEDIAZIONE

Il mediatore collabora con le parti nella esecuzione del contratto e la provvigione gli viene pagata al termine della consegna del prodotto.

H) OLIVA

1) FORMA DEL CONTRATTO

Le contrattazioni avvengono verbalmente. Solo per le partite importanti mediante contratto scritto.

2) CONTRATTAZIONE DELLE OLIVE

Le olive si contrattano a peso, a seguito di visita o con riserva di visita e con riferimento al prodotto di una determinata zona di produzione.

Le olive da pasto della varietà "ascolana" si contrattano sempre su campione.

3) CAPARRA

In ogni compravendita di olive il compratore versa al venditore una caparra generalmente in ragione del 20%, ma in misura minima non inferiore al 10% del prezzo pattuito.

La "caparra" ha carattere confirmatorio quando sia pattuita con l'espressione usuale "principio di pagamento".

In tutti gli altri casi ha carattere penitenziale.

Allorquando la caparra viene considerata come "principio di pagamento" (confirmatoria), viene scomputata solo in occasione dell'ultimo pagamento.

4) PAGAMENTO

Il pagamento avviene al momento della consegna del prodotto.

5) CONSEGNA DELLE OLIVE

La consegna del prodotto ha luogo sul veicolo del compratore a cura del venditore.

Il veicolo del compratore destinato al trasporto della merce dovrà giungere, ove possibile, sul luogo di produzione o, comunque, nel sito camionabile più vicino al luogo di produzione.

6) TERMINE DI CONSEGNA DELLE OLIVE

Il termine contrattuale per il ritiro o consegna della merce è perentorio.

Qualora gli eventi metereologici rendessero impossibile la raccolta delle olive nel termine stabilito, le parti devono eseguire il contratto non appena cessata la causa di forza maggiore.

7) EVENTI METEREOLGICI

Nella compravendita di olive, quando a causa degli eventi metereologici sopravvenuti tra la stipulazione del contratto e la consegna si renda impossibile un adempimento totale, il compratore non può rifiutare un adempimento parziale del contratto.

8) MOLITURA DELLE OLIVE IN FRANTOIO PER CONTO TERZI

L'oliva viene portata al frantoio dal committente.

Il compenso per la trasformazione in olio è stabilito in denaro. Il committente fornisce il recipiente per il proprio olio.

Resta di proprietà del frantoiano tutta la sansa prodotta. Il committente ha diritto di assistere o di far controllare la lavorazione delle olive.

9) TARA

La tara viene commisurata al peso.

10) RECIPIENTI

Nelle compravendite di olive i vuoti sono sempre forniti dal compratore.

I) AGRUMI

Non sono stati accertati usi

L) FRUTTA FRESCA

Valgono gli stessi usi degli ortaggi.

M) FRUTTA SECCA

– Castagne

1) QUALITA'

Le castagne si distinguono in castagna "comune" (o bastarda) e "marroni". Tanto le prime che i secondi possono essere di "casco", "raccolta", "curata" e di "ricciara".

I marroni si distinguono dalle castagne per il colorito più chiaro, per il sapore più dolce e soprattutto per la diversa forma del fondello più stretto.

Le castagne di "casco" sono le castagne cadute naturalmente dall'albero, per avere raggiunto lo stato di maturazione e perciò già distaccate naturalmente dal riccio.

Le castagne di "raccolta" sono quelle giunte a piena maturazione, distaccate dall'albero ad opera dell'uomo.

Le castagne "curate" sono le castagne da casco che sono state sottoposte ad un bagno di acqua fredda per almeno otto giorni.

Le castagne di "ricciara" sono quelle raccolte poco prima che giungano a completa maturazione ed ammucchiate con tutto il riccio. I detti mucchi vengono poi ricoperti con foglie o paglia e lasciate in bosco fino a Natale o a Carnevale, epoca di utilizzazione per le suddette castagne.

Il prezzo della castagna oltre che dalla pezzatura è determinato anche dal colore della buccia.

2) VENDITA A "CAMPIONE"

Le contrattazioni avvengono su "campione". La campionatura non può essere inferiore ad un kg.

3) UNITA' DI MISURA

L'unità di misura è la tonnellata netta.

4) PRENOTAZIONE

Per alcune contrattazioni che hanno per oggetto il prodotto non ancora raccolto è uso effettuare la prenotazione circa 20 giorni prima della raccolta stessa.

A tale prenotazione si accompagna il versamento di una somma a titolo di caparra confirmatoria e di principio di pagamento.

5) CONSEGNA

La consegna della merce avviene presso il domicilio del venditore. Il termine stabilito dalle parti, per la consegna o per il ritiro, è perentorio.

6) MERCANTILITA'

Il prodotto si considera mercantile quando ha raggiunto la piena maturazione e non vi si riscontrano difetti come la muffa, il marcio, ecc.

7) CONTESTAZIONI

Eventuali contestazioni vengono fatte all'atto della consegna.

N) ERBE, SEMENTI E FORAGGI

– **Fieno**

1) OGGETTO DEL CONTRATTO

Per i foraggi in erba la compravendita si intende limitata al solo taglio oggetto di contrattazione.

Le spese per il taglio sono a carico dell'acquirente.

2) QUALITA' DEL PRODOTTO

Il prodotto per essere considerato commerciabile non deve presentare imbrattamenti da terra o corpi estranei.

3) FORMA DEL CONTRATTO

Le contrattazioni del fieno avvengono in genere verbalmente.

4) MODALITA' DI VENDITA

Il fieno è contrattato in balle site nell'aia colonica o sul campo.

Il fieno venduto in balle è contrattato a peso che viene stabilito su campione di balla.

5) EPOCA DEL TAGLIO

Il taglio del prato non può essere effettuato con operazioni successive, ma deve comunque essere ultimato prima che si verifichi la sfioritura dell'essenza principale che costituisce il prato.

6) TERMINI PER L'ESECUZIONE

L'acquirente del taglio può asportare il prodotto sia allo stato di erba appena falciata sia allo stato di fieno.

In quest'ultimo caso il prodotto viene affienato e deve essere asportato dal terreno non appena abbia raggiunto uno stato di essiccazione tale da garantirne la conservazione.

L'asportazione deve avvenire tempestivamente in modo da non pregiudicare la crescita del successivo taglio.

7) TRASPORTO

Le spese di carico e di trasporto dei foraggi sono a carico dell'acquirente.

8) CAPARRA

All'atto della contrattazione viene corrisposto un anticipo di pagamento, il quale è comunemente chiamato "caparra" pur non avendo carattere confirmatorio.

9) GARANZIE

Il prodotto non deve presentare infiltrazioni di acqua o presenza di muffe sviluppatesi a seguito di inclusione nelle balle di fieno, qualora vi fosse quantità di fieno non perfettamente essiccato.

10) RECLAMI

La garanzia relativa alle infiltrazioni di acqua nel cumulo è valida sempre che l'acquirente la contesti entro un mese dalla data di acquisto.

– **Paglia**

Valgono per la paglia gli stessi usi per le contrattazioni del fieno.

O) FIORI E PIANTE

1) UNITA' DI CONTRATTAZIONE PER LE PIANTE

L'unità di base nelle contrattazioni è la singola pianta; per le piantine da vivaio a radice scossa si fa riferimento, invece, al centinaio, salvo per le unità allevate in fitocella.

Per i fiori l'unità di base nelle contrattazioni all'ingrosso è la decina, eccezione fatta per i fiori di pregio per i quali è l'unità.

2) CRITERI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE

Le piante allevate ad alberello (ossia non cespugliose) e quelle educate ad alto fusto vengono misurate prima della estirpazione nella circonferenza ad un metro da terra.

Per gli ulivi e per le piante non impalcate, la misurazione della circonferenza avviene al colletto 5 cm sopra il punto di innesto.

Nella valutazione delle piante si tiene conto della loro età e vigoria; le conifere, invece, vengono valutate in base alla altezza.

3) IMBALLAGGIO

La zolla non è computata negli imballaggi, mentre se la spedizione avviene in ceste o, comunque, con protezione del tronco, l'imballaggio viene addebitato all'acquirente all'effettivo prezzo di costo.

4) CONSEGNE

La consegna avviene nell'azienda del vivaista o franco camion o franco stazione più prossima all'azienda.

5) SPEDIZIONE

Le piante ed i fiori viaggiano a rischio e pericolo del committente.

6) PAGAMENTO

I conti tra vivaisti vanno definiti di volta in volta, come previsto dalla legge.

7) GARANZIA

Nelle vendite con garanzia di attecchimento, cioè in quelle per cui la ditta fornitrice cura direttamente, o per lo meno fa assistere da incaricati di fiducia, alla messa a dimora delle piante, assicurando l'attecchimento delle stesse, non vi è la possibilità della risoluzione del contratto per mancato attecchimento. L'acquirente però ha la facoltà di restituire le piante non attecchite, entro sei mesi dalla messa a dimora, ottenendone la sostituzione o la defalcazione del prezzo.

8) RECLAMI

Per i difetti evidenti delle piante, il compratore deve avanzare i propri reclami, per iscritto, entro 5 giorni dal ricevimento delle stesse.

P) PIANTE OFFICINALI E COLONIALI

Non sono stati rilevati usi.

Q) DROGHE E SPEZIE

Non sono stati accertati usi.

CAPITOLO III

Prodotti della silvicoltura

A) LEGNA DA ARDERE E LEGNAME DA LAVORO

1) FORMA DEL CONTRATTO

Le contrattazioni, tanto del legname da opera, quanto della legna da fuoco, hanno luogo verbalmente e si ricorre al contratto scritto soltanto quando si tratti di partite aventi notevole valore economico.

2) MODALITA' DI COMPRAVENDITA DEL LEGNAME DA LAVORO

Il legname da lavoro, allo stato grezzo, viene venduto a metro cubo o a peso se si tratta di tronchi da pioppo; a peso i tronchetti per materiale per compensato e da imballaggio; a metro cubo o a metro quadrato se si tratta di tavoloni o di tavole; a metro lineare se si tratta di palanche, paleria grossa o minuta, a meno che non abbiano lunghezza uniforme: in quest'ultimo caso viene venduto a numero.

Per le vendite a peso l'unità di misura convenzionale è la tonnellata.

In alcune contrattazioni a misura, per tavoloni di spessore di circa 8 cm, viene usata come unità la misura locale chiamata "canna" pari a 4 m².

3) MODALITA' DI COMPRAVENDITA DELLA LEGNA DA ARDERE

La legna da ardere si vende esclusivamente a peso, a seconda della specie e qualità del legno ed in base alla pezzatura, che può essere normale, corrispondente al tondello, spacco (squarti) (lunghezza massima ml 1,10, diametro massimo cm 30), depezzata per stufa (lunghezza massima cm 30, spessore massimo cm 12). Le fascine vengono vendute a numero. Per le vendite a peso della legna da ardere, l'unità di misura convenzionale è la tonnellata.

4) COMPRAVENDITA DI PIANTE IN PIEDI

La compravendita di soprassuoli boschivi e piante sparse di alto fusto in piedi avviene nel seguente modo, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia:

- a) se trattasi di boschi cedui, mediante indicazione e sopralluogo dei confini fatta dal proprietario e sotto la sua responsabilità;
- b) le piante di alto fusto vengono singolarmente contrassegnate su incarico del proprietario e sempre sotto la sua responsabilità.

Al proprietario, comunque, fanno carico gli adempimenti per l'espletamento delle pratiche amministrative relative.

Nella compravendita delle piante sparse in piedi è facoltà dell'acquirente asportare anche la "pedicina" (ciocco) - ad eccezione delle golene-.

Qualora il ciocco (o "pedicina") sia stato cavato, è fatto, comunque, obbligo all'acquirente di asportarlo dal terreno, risistemando altresì il terreno stesso.

5) QUALITA' DEL LEGNAME

Il legname da lavoro deve rivelarsi sano, saldo e non tarlato. Si considera stagionato ad umidità normale pari al 12%.

6) QUALITA' DELLA LEGNA DA ARDERE

Le qualità della legna si distinguono in:

- a) essenza dolce (castagno, salice, pioppo, fruttiferi in genere);
- b) essenza forte (rovere e roverella, cerro, faggio, leccio, olivo, mandorlo);
- c) spaccata e pedagna (ceppo o radice);
- d) tondello (ramo o polloni);
- e) fasciname.

7) CARATTERISTICHE E PEZZATURA DELLA LEGNA DA ARDERE

La legna da ardere deve essere di pezzatura non superiore a quella stabilita per le singole classi specificate al n. 3, e di media stagionatura, intendendosi per tale quella che ha perduto gran parte della sua umidità naturale, ovvero che è stata depezzata da tempo (normalmente non inferiore a tre mesi). In ogni singola partita di un determinato tipo di essenza è tollerata la presenza di legno di altre essenze nella misura massima del 20%.

8) CAPARRA

Nei contratti di vendita viene versata una caparra nella misura minima del 10% dell'importo del contratto. Essa viene scontata all'atto del pagamento del prezzo; ma ha funzione di penale convenzionale in caso di inadempienza.

9) LUOGO DI CONSEGNA

La consegna, sia del legname da lavoro che da ardere, avviene all'imposto (luogo camionabile più vicino alla località di produzione).

B) CARBONE VEGETALE

1) FORMA DEL CONTRATTO

Le contrattazioni del carbone hanno luogo verbalmente.

2) MODALITA' DI COMPRAVENDITA DEL CARBONE

Il carbone viene venduto a peso. L'unità di misura convenzionale è la tonnellata.

3) QUALITA' DEL CARBONE

Il carbone vegetale si distingue in carbone di essenza forte e carbone di essenza dolce, secondo la qualità del legno da cui proviene.

Secondo il taglio si distingue: a) in carbone cannello, proveniente dal legno di macchia o bosco ceduo dai nove ai venticinque anni di età; b) carbone di spacco, proveniente da piante di alto fusto; c) "ciocatura", proveniente dalle radici.

E' considerato carbone difettoso, e quindi non mercantile, quello mal cotto od ingombro di terra. Il carbone è quindi di qualità mercantile quando è asciutto, di media pezzatura, con non oltre l'8% di detrito, impurità e materie estranee complessivamente e non oltre l'8% di umidità.

4) ACCERTAMENTO DELLA UMIDITA' DEL CARBONE

In caso di contestazione sulla misura di umidità del carbone, l'accertamento si effettua confrontando la differenza di peso fra un certo numero di sacchi di carbone riconosciuto asciutto ed un pari numero di sacchi del carbone in contestazione.

5) CAPARRA

Nei contratti di vendita del carbone viene versata una caparra nella misura minima del 10% dell'importo del contratto. Essa viene scontata all'atto del pagamento; ma ha funzione di penale convenzionale in caso di inadempienza.

DISPOSIZIONI COMUNI PER IL COMMERCIO DEL LEGNAME E DEL CARBONE

1) PESATURA E CARICO DELLA LEGNA E DEL CARBONE

La pesatura ed il carico sul mezzo di trasporto sia della legna da ardere che del carbone è a carico del venditore.

2) DIFETTI DI PARTE DELLA MERCE

In caso di legname contrattato senza visita, ove anche soltanto una parte del materiale risultasse di qualità non mercantile o non corrispondente al contratto, il compratore ha diritto di effettuare lo scarto ed anche di rifiutare l'intera partita quando lo scarto superi il 25% della stessa; la medesima regola vale anche per la legna da ardere ed il carbone vegetale.

3) ESPRESSIONE "CIRCA"

Quando alla dichiarazione di quantità della merce è aggiunta l'espressione "circa" è ammessa la tolleranza fino al 10% in più od in meno della quantità contrattata.

C) LEGNAME ROZZO

Valgono gli stessi usi della legna da ardere.

D) FUNGHI E TARTUFI

– Funghi freschi

1) FORMA DEL CONTRATTO

Le contrattazioni di funghi possono avvenire verbalmente tra il raccoglitore ed il compratore o grossista, trattandosi sempre di modeste quantità.

2) MODALITA' DI VENDITA

I funghi sono venduti a peso.

3) QUALITA'

Il fungo per essere commerciabile deve rivelarsi di massima raccolto nella giornata – ossia fresco per il 90% - sano, non marcescente e non eccessivamente tarlato.

4) RECIPIENTI

La pesatura viene fatta sul piatto della bilancia con cassettoni di legno che di norma è di proprietà del raccoglitore e viene levato dal peso quale tara.

5) MODALITA' INERENTI ALLA RACCOLTA DEI FUNGHI E LORO SPECIE RACCOLTE OGGETTO DI COMMERCIO

La raccolta non è organizzata, ma avviene per iniziativa dei raccoglitori che immettono il prodotto sul mercato, nel rispetto delle vigenti norme sanitarie locali.

Le specie oggetto di commercio in provincia sono, secondo la denominazione locale:

- a) OVULO BUONO (*Amanita caesarea*)
- b) TURINO-PRATAIOLO (*Agaricus campester*)
- c) ROSCIOLO (*Pratella campestris*)
- d) MANICCIOLA (*Clavaria flava*)
- e) SPINAROLA (*Calocybe gambosa*)
- f) CAPPELLETTE O GAMBE SECCHIE (*Marasmius oreades*)
- g) PORCINO (*Boletus edulis*)
- h) ORECCHIE DI VACCA (*Pleurotus ostreatus*)
- i) DORMIENTE (*Hygrophorus marzuolus*)
- j) CARDARELLE - CHIODINO (*Armillariella mellea*)
- k) GALLETTO (*Cantharellus cibarius*)

6) PAGAMENTO

I pagamenti si effettuano per intero in contanti, nel luogo di consegna della merce ed all'atto della stessa.

– **Funghi essiccati**

1) FORMA DI CONTRATTAZIONE

Le contrattazioni dei funghi secchi hanno luogo verbalmente tra essiccatore e compratore quando si tratta di piccole quantità (pochi chili). Il commercio dei funghi essiccati con metodi tradizionali (all'aria o al forno) viene fatto a peso e riguarda soltanto i funghi porcini (*Boletus*).

2) MODALITA' DI COMPRAVENDITA

I funghi secchi sono venduti a peso.

3) QUALITA' E STATO DEL FUNGO SECCO

Il fungo dovrà risultare affettato, sano e non deve avere parti fatiscenti o molli da disfaccimento.

4) RECIPIENTI

La pesatura viene fatta sul piatto della bilancia con o senza involucro. Per piccole quantità al di sotto del chilogrammo, la vendita viene effettuata in buste chiuse normalmente trasparenti.

5) PAGAMENTO

Il pagamento di piccole quantità si effettua per intero in contanti nel luogo e all'atto della consegna della merce.

– Tartufi

1) FORMA DEL CONTRATTO

Fatte salve le norme di legge, la ricerca dei tartufi avviene per contrattazione fra il proprietario del terreno (tartufaia) ed il cavatore, previo atto scritto di affitto annuale o pluriennale, o su autorizzazione data di volta in volta dal proprietario del terreno.

La contrattazione tra il tartufaio ed il grossista avviene verbalmente sul mercato, sulla base del peso in chilogrammo, previa tara ed impurità dallo 0,5% ad un massimo del 2%.

2) QUALITA'

I tartufi vengono distinti a seconda della specie in:

a) TARTUFO NERO PREGIATO: *Tuber melanosporum* Vitt.

b) TARTUFO BIANCO: *Tuber magnatum* Pico

c) TARTUFO FORTE O MOSCATO: *Tuber moschatum*

d) TARTUFO BIANCHETTO: *Tuber borchii* Vitt.

e) TARTUFO NERO D'ESTATE O SCORZONE: *Tuber aestivum* Vitt.

CAPITOLO IV

Prodotti della caccia e della pesca

A) PESCE FRESCO E CONGELATO

1) COMMERCIO ALL'INGROSSO

La vendita del pesce fresco ha luogo attraverso l'organizzazione dei mercati all'ingrosso che funzionano secondo regolamenti approvati dalle competenti Autorità.

2) FORME DELL'ASTA

La vendita dei prodotti ittici nei mercati all'ingrosso di S. Benedetto del Tronto ha luogo:

a) con il sistema dell'asta discendente effettuata con apparecchiature elettroniche per quanto riguarda la pesca a strascico;

b) con il sistema dell'asta crescente, bandita a voce, per quanto riguarda il pesce azzurro.

3) INTERVENTO DELL'ASTATORE

A San Benedetto del Tronto l'incanto è curato da personale dipendente del Comune.

4) PESCA A STRASCICO: SVOLGIMENTO DELL'INCANTO E AGGIUDICAZIONE

Una volta arrivata la partita di pesce in vendita in vista degli acquirenti, i quali sono seduti in tribune e dispongono di un interruttore elettronico di asta, l'astatore, dopo aver indicato sul quadrante il prezzo iniziale per kg della partita, attiva l'apparecchiatura elettronica di vendita.

E' uso che tale prezzo sia superiore a quello della corrispondente qualità venduta il giorno precedente. Iniziata l'asta, la lancetta indica valori che progressivamente diminuiscono ad ogni scatto di 0,10 € per il pesce il cui prezzo è superiore ad 1,00 €. Per il pesce il cui prezzo è uguale od inferiore ad 1,00 € la lancetta indica valori che progressivamente diminuiscono di 0,05 € ad ogni scatto.

Quando un acquirente intende aggiudicarsi la partita in vendita al prezzo indicato al momento, aziona l'interruttore e blocca l'asta a quel prezzo. Contemporaneamente si accende un numero sul quadrante, che corrisponde all'acquirente.

L'armatore, che normalmente si trova nella cabina-comando dell'apparecchiatura insieme all'astatore, può, con il sistema del pulsante, interrompere in qualsiasi momento la vendita e ritirare la partita salvo il venduto. Il pesce che ha formato oggetto di ritiro dalla vendita non può essere ripresentato all'asta nel corso della medesima giornata.

5) PESCA A CIRCUZIONE E VOLANTE (PESCE AZZURRO): SVOLGIMENTO DELL'INCANTO E AGGIUDICAZIONE NEL MERCATO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Una volta arrivata la partita di pesce azzurro in vendita in vista degli acquirenti, l'astatore bandisce ad alta voce il prezzo per ogni singola cassa. Iniziata l'asta, i valori aumentano progressivamente di 0,50 Euro ad ogni offerta verbale.

6) ORDINE DELLE VENDITE E FORMAZIONE DEI SINGOLI LOTTI

L'ordine di vendita all'incanto è stabilito mediante sorteggio tra gli armatori, o loro rappresentanti, che hanno introdotto il pescato all'interno del mercato. Le licitazioni hanno normalmente luogo in singole partite per specie di pesce, il cui ordine è stabilito secondo le disposizioni dell'armatore, tenuto conto della domanda. Il prezzo si intende per kg di merce netta, per la pesca a strascico; per cassa per quel che riguarda la pesca a circuizione o volante.

7) ABBUONO SUL PREZZO O SUL PESO

Presso il mercato di San Benedetto del Tronto, per quel che riguarda la pesca a strascico, è uso concedere un abbuono nella misura di kg 0,500 sul peso netto di ogni singola cassa, ad eccezione di scampi e sogliole.

8) PAGAMENTO DEL PREZZO

Il pagamento del prezzo delle partite aggiudicate ha luogo mediante operazioni bancarie presso l'Istituto di credito convenzionato con l'Ente gestore del mercato all'ingrosso.

9) IMBALLAGGI

A San Benedetto del Tronto il peso degli imballaggi viene dichiarato prima della licitazione ed è riconosciuto nella misura dichiarata.

CAPITOLO V

Prodotti delle industrie estrattive

A) MINERALI METALLIFERI

Non sono stati accertati usi

B) MINERALI NON METALLIFERI

– Travertino

1) FORMA DEL CONTRATTO

Le contrattazioni e commissioni avvengono per iscritto.

2) OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del contratto è la fornitura di blocchi di travertino squadrato misurato in metri cubi. Nella vendita di blocchi sani, privi di difetti, si pratica costantemente un abbuono che va da un minimo di 5 cm ad un massimo di 10 cm per ogni dimensione (altezza, lunghezza e larghezza).

Ove nel blocco che viene squadrato in forma di parallelepipedo vi siano delle "mancanze", l'abbuono viene aumentato proporzionalmente al minor ricavo di lastre. Quei blocchi che presentassero difetti visibili come "stucchi, falde leggere, fascioni a macchie, cavernosità", vengono venduti a prezzi inferiori e si ammettono contestazioni sulla qualità.

Qualche volta per i blocchi che presentano difetti visibili, fermo restando il prezzo pattuito per i blocchi sani, vengono concordati ulteriori abbuoni compensativi nella misurazione e anche in questo caso non sono ammesse contestazioni sulla qualità.

Quando invece durante la lavorazione del blocco vengono riscontrati difetti invisibili (calcite, arenaria, fossili o altri) si ha diritto ad un abbuono nella misurazione pari alla minore utilizzazione del blocco. Per i blocchi parzialmente difettosi e/o infirmi, la vendita viene usualmente concordata a peso.

3) CONSEGNA

I blocchi di travertino vengono generalmente consegnati franco cava, posti su automezzo. Le misure relative vengono riportate sul documento di trasporto che viene affidato al trasportatore.

Le modalità di trasporto vengono concordate a parte.

CAPITOLO VI

Prodotti dell'industria alimentare

A) RISO BRILLATO

La Commissione ha rilevato che non esistono usi in quanto tale materia è regolamentata per legge.

B) FARINA, SEMOLA E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE

1) MODALITA' DI CONTRATTAZIONE

Le farine ed i sottoprodotti della macinazione si contrattano "a peso netto".

C) PASTE

Non sono stati accertati usi.

D) PRODOTTI DELLA PANETTERIA

La vendita della pizza in provincia viene effettuata anche a pezzo oltre che a peso.

E) ZUCCHERO E PRODOTTI DOLCIARI

1) CONDIZIONI DI VENDITA

La vendita dello zucchero si intende effettuata a peso netto, fatti salvi zuccheri particolari o dietetici venduti a pezzo nei vari formati.

2) CONSEGNA

L'obbligazione di consegnare prodotti di biscotteria e pasticceria secca deve essere adempiuta nel domicilio del compratore a cura e spese del venditore. Può capitare che anche il compratore provveda con i suoi mezzi al ritiro della merce presso l'impresa produttrice.

F) CARNI FRESCHE, CONGELATE, PREPARATE E FRATTAGLIE

E' in uso che in alcune contrattazioni possa avvenire il ritiro, da parte del fornitore, della merce invenduta o prossima alla scadenza.

G) PESCI PREPARATI

E' in uso che in alcune contrattazioni possa avvenire il ritiro, da parte del fornitore, della merce invenduta o prossima alla scadenza.

H) PRODOTTI SURGELATI

Gli alimenti surgelati seguono tre canali commerciali denominati:

- scambio industriale;
- catering;
- retail.

Lo scambio industriale è il canale attraverso il quale il produttore/trasformatore contratta merce surgelata rinfusa, in box o bulk o sacco, in unità da 5, 10, 20, 25 e 1000 kg, con prezzo riferito al kg, con trasporto a carico del destinatario, con consegne scadenzate a seconda delle esigenze del manipolatore/confezionatore ricevente, salvo diversa contrattazione.

Il catering è il canale attraverso cui si contrattano i surgelati destinati a "grande ristorazione", nonché a mense, comunità, ristoranti e frigo-center.

In merito alle confezioni non esistono usi in quanto tale materia è regolamentata dalla legge.

I trasporti normalmente vengono determinati a seconda degli accordi tra azienda fornitrice e cliente.

Retail o canale dettaglio per la vendita a consumatori in confezioni.

In merito alle confezioni non esistono usi in quanto tale materia è regolamentata per legge.

La contrattazione si riferisce al kilogrammo o ad unità di vendita, il trasporto avviene normalmente a seconda degli accordi tra azienda fornitrice e cliente.

I) CONSERVE ALIMENTARI

1) MODALITA' DI VENDITA

Se la vendita viene fatta su campione si intende che questo deve servire unicamente ad indicare la qualità della merce. La confezione deve però sempre corrispondere a quella del campione.

La confezione del campione non deve risultare manomessa ai fini di eventuali confronti.

2) UNITA' DI MISURA

Nelle compravendite tra produttore e commerciante, l'unità di misura convenzionale è la scatola con riferimento al peso.

3) CONSEGNA

L'obbligazione di consegnare le conserve vegetali, in generale, deve essere adempiuta al domicilio del compratore a cura e spese del venditore, fatti salvi accordi diversi. In particolare per quanto riguarda le conserve di pomodoro – nei rapporti tra produttore e grossista - l'obbligazione di consegnare le conserve stesse deve essere adempiuta nel luogo di produzione ed il ritiro della merce avviene a cura e spese del compratore, salvo patto contrario.

4) LIMITI DI TOLLERANZA NELLA QUALITA' DELLA MERCE

Il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto quando il difetto di qualità riguardi un quantitativo superiore al 5% della merce contrattata, salvo la possibilità di recuperare la quantità difettosa.

L) LATTE E DERIVATI

– Formaggio

1) FORMA DEL CONTRATTO

Per quanto attiene alla vendita nella fase tra produttore e commerciante di formaggi di produzione locale di latte pecorino o misto con latte

vaccino, le contrattazioni, sia per il prodotto fresco che stagionato, avvengono verbalmente per il tipo di formaggio (pecorino o misto).

2) PAGAMENTO

La consegna della merce ed il pagamento della stessa avvengono contestualmente alla stipulazione del contratto, o successivamente alla consegna del prodotto, dopo il controllo di qualità del prodotto stesso.

3) RECLAMI

Poiché le contrattazioni avvengono in presenza del prodotto, il compratore, una volta ritirata la merce, non può eccepire difetti di qualità che non siano relativi al tipo di formaggio (pecorino o misto) oggetto della compravendita. Per le partite importanti si fa riferimento al contratto scritto. Nel caso di merce di qualità non conforme, il reclamo avverrà tempestivamente.

M) OLIO EXTRA VERGINE D'OLIVA

1) FORMA DEL CONTRATTO

Le contrattazioni avvengono verbalmente. Solo per le partite importanti mediante contratto scritto.

2) CAPARRA

In ogni compravendita di olio extra vergine d'oliva, il compratore versa al venditore una caparra generalmente in ragione del 20%, ma in misura non mai inferiore al 10% del prezzo pattuito.

La "caparra" ha carattere confirmatorio quando sia pattuita con la espressione usuale "principio di pagamento".

3) PAGAMENTO

Il pagamento avviene al momento della consegna del prodotto, fatti salvi accordi diversi.

4) MOLITURA DELLE OLIVE IN FRANTOIO PER CONTO TERZI

L'oliva normalmente viene portata al frantoio dal committente. Il compenso per la molitura dell'olio è stabilito in denaro.

Resta di proprietà del frantoiano tutta la sansa prodotta, con l'obbligo dello smaltimento delle acque vegetali.

Il committente ha diritto di assistere o di far controllare la lavorazione delle olive.

5) CONTRATTAZIONE DELL'OLIO EXTRA VERGINE D'OLIVA

L'olio si contratta su campione, su assaggio o previa analisi. Al momento della consegna dell'olio vengono prelevati dei campioni per il controllo della qualità e del grado di acidità. I campioni sono prelevati in numero di 4 e sigillati; due vanno al compratore e due al venditore.

6) CONSEGNA DELL'OLIO EXTRA VERGINE D'OLIVA

Nella compravendita di olio, fra produttore e commerciante, la consegna ha luogo merce franco automezzo del compratore.

Nella compravendita di olio fra commercianti la consegna ha luogo a domicilio del compratore a cura e spese del venditore.

7) UNITA' DI MISURA

L'unità di misura adottata nelle contrattazioni dell'olio extra vergine d'oliva è il litro, per la vendita al minuto, ed il kg per la vendita all'ingrosso del prodotto sfuso ed in cisterne.

8) TARA

La tara viene commisurata a quella reale.

9) RECIPIENTI

Nella compravendita di olio extra vergine d'oliva, quando il venditore è il produttore, i recipienti vengono forniti dal compratore o vengono utilizzati recipienti forniti dal produttore, sigillati e completi di etichettatura prevista dalla legge.

N) OLI E GRASSI VEGETALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI

Non sono stati accertati usi.

O) OLI GRASSI E ANIMALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI

Non sono stati accertati usi.

P) PELLI GREZZE E RESIDUI DELLA MACELLAZIONE

– **Pelli bovine**

1) FORMA DEL CONTRATTO

Le contrattazioni avvengono verbalmente.

2) PELLI FRESCHE

La compravendita di pelli fresche viene effettuata "a peso coda", ossia con riferimento al peso della pelle all'atto dello scuoiamento a fresco.

3) OGGETTO E MODALITA' DEL CONTRATTO

I commercianti usano contrattare con i macellai la produzione di pelli bovine di un periodo determinato.

Il contratto vincola entrambe le parti per la produzione di tutto il periodo previsto dal contratto.

E' prevista la rinnovazione tacita del contratto per uguale periodo di tempo, qualora non ne venga data disdetta almeno quattro mesi prima della scadenza.

4) CONSEGNA E PAGAMENTO

Il ritiro da parte del compratore avviene all'atto della macellazione con rilascio di ricevuta scritta contenente l'annotazione del peso, della qualità e delle eventuali tare.

Le pelli fresche vanno consegnate asciutte, senza musi, senza unghioli, senza nature, senza cespi d'orecchio e non sgozzate all'ebraica.

Il pagamento della merce avviene normalmente mese per mese nella prima decade successiva.

La liquidazione del prezzo ha luogo con riferimento ai prezzi del mercato nazionale, tenendo conto della qualità del pellame e delle spese.

5) CAPARRA

Non sono stati accertati usi.

6) PELLI SALATE – CALI

Il venditore che consegna pelli salate deve aver provveduto alla salatura a regola d'arte. Per il prezzo si fa riferimento a "peso coda".

Alla consegna non devono risultare diminuzioni di peso eccedenti:

- a) per pelli di vitello quadrato fino a kg 8: il 4%;
- b) per pelli di vitello quadrato da kg 12: l'8%;
- c) per pelli di vitello da kg 12 a kg 20: il 10%;
- d) per pelli da kg 20 a kg 30: il 13%;
- e) per pelli di buoi e vacche da kg 40 e più: il 14%;
- f) per pelli di vitelloni interi da kg 40 ed oltre: il 15%.

L'eccedenza di calo resta a carico del venditore.

7) PELLI A PESO SALATO

Le pelli possono essere vendute a "peso salato", ossia al peso delle pelli dopo la salatura, alle seguenti condizioni:

- a) impilatura da effettuarsi almeno 24 ore prima della consegna;
- b) spazzatura del sale dalle pelli, prima della pesatura.

8) TARE

Sulla vendita "peso coda" o "peso salato" sono consentite le seguenti tare:

- a) per pelli porose o tarlate dal 10% al 20%;
- b) per pelli tagliate a seconda del punto dove si trova il taglio, se la pelle è di vitello fino al 10%, per le altre pelli da 1 a 2 kg a pelle;
- c) per pelli spelate, a seconda del punto dove trovasi la spelatura, da 1 a 2 kg a pelle;
- d) per pelli riscaldate, dal 10% al 20%;
- e) per pelli di vitelloni interi, eccedenti il peso unitario di kg 50, il 15%;
- f) per pelli di tori, il 20% a meno che non sia stato pattuito un prezzo separato;
- g) per pelli isolate e maremmane, dal 15% al 20%.

9) MEDIAZIONE

Generalmente il contratto di vendita di pellami si conclude tramite commissionario. Mancando un commissionario, se interviene un mediatore, questi ha diritto ad un compenso che è dell'1% dell'importo della partita a carico del venditore e dell'1% a carico del compratore.

– Pelli ovine e caprine

1) FORMA DEL CONTRATTO

Le contrattazioni per la compravendita di pelli caprine ed ovine avvengono verbalmente.

2) MODALITA' DI VENDITA

Le pelli di agnello e di capretto si vendono secche, sia a peso che a numero.

Le pelli di capra e di montone si vendono a peso al netto di unghie e stecchi.

3) DETERMINAZIONE DEL PREZZO

Per la determinazione del prezzo si fa riferimento al peso di cento pelli.

4) PELLI DI SCARTO

Le pelli di scarto, se sono vendute a numero, vengono considerate: due per una, tre per due, quattro per una, cinque per due, e così di seguito, in relazione ai difetti che presentano.

5) COMPENSI AL MEDIATORE NELLA COMPRAVENDITA DI PELLAMI

La provvigione al mediatore è di solito commisurata al 2% del valore del contratto ed è a carico per metà a ciascuna delle parti contraenti.

Per i pellami la quota di provvigione dell'1% a carico del venditore viene corrisposta anche quando il contratto si perfeziona tramite il commissionario del compratore.

Q) VINI

1) FORMA DEL CONTRATTO

Le contrattazioni dei vini hanno luogo mediante un contratto scritto, salvo per le piccole quantità che vengono contrattate verbalmente.

2) CAPARRA

La "caparra" ha carattere confirmatorio quando sia pattuita con l'espressione usuale "principio di pagamento".

In tutti gli altri casi ha carattere penitenziale.

Allorquando la caparra viene considerata come "principio di pagamento" (confirmatoria), viene scomputata solo in occasione dell'ultimo pagamento.

3) CONSEGNA DEI VINI

La consegna della merce ha luogo sul veicolo del compratore a cura del venditore. Quest'ultimo deve provvedere alla immissione della merce in recipienti forniti dal compratore.

Il veicolo del compratore destinato al trasporto della merce dovrà giungere, ove possibile, sul luogo di produzione o, comunque, nel sito camionabile più vicino al luogo di produzione.

4) TERMINE DI CONSEGNA

Il termine contrattuale per il ritiro o consegna della merce è generalmente perentorio.

5) UNITA' DI MISURA

Non sono stati accertati usi.

6) CONTRATTAZIONE DEI VINI

La vendita dei vini da produttore a commerciante è fatta su campione, oppure su tipo di campione e con riferimento alla gradazione alcolica. Quella da commerciante a commerciante è fatta su campione oppure con riferimento contestuale alla gradazione alcolica, alla percentuale di acidità, al colore ed al sapore.

I vini destinati al consumatore o all'oste vengono contrattati su assaggio o campione. In ogni caso è tollerata una lieve differenza, sempre che tale differenza non incida sulle caratteristiche e qualità commerciali del prodotto contrattato.

7) PRELEVAMENTO DI CAMPIONI

Al momento della consegna dei vini vengono prelevati campioni dal recipiente del compratore per il controllo della qualità e della gradazione alcolica.

I campioni sono prelevati in numero di quattro e sigillati; due restano al venditore.

8) GRADAZIONE ALCOLICA DEI VINI

Nel caso di contrattazioni di vini in base alla gradazione alcolica, è tollerata una differenza di 3/10 di grado in più od in meno. Le eccedenze oltre i 3/10 di grado comportano una revisione del prezzo unitario a grado, stabilito dalle parti e la differenza di gradazione in meno, oltre la suddetta tolleranza dei 3/10 di grado, dà diritto al compratore di chiedere la risoluzione del contratto, quando sia stata indicata una gradazione base.

E' fatta comunque salva la misurazione con il metodo "per distillazione" secondo le disposizioni.

9) MEDIAZIONE

Nella compravendita di vini spetta al mediatore una provvigione di Euro 0,50 ad ettolitro, che grava per metà su ciascuna delle parti. Il mediatore collabora con le parti nell'esecuzione del contratto e la provvigione gli viene pagata al termine della consegna del prodotto.

R) ALCOOL E LIQUORI

Non sono stati accertati usi.

S) BIRRA

Non sono stati accertati usi.

T) ACQUE MINERALI, GASSOSE E GHIACCIO

Non sono stati accertati usi.

CAPITOLO VII

Prodotti delle industrie del tabacco

A) TABACCHI LAVORATI

Non sono stati accertati usi.

CAPITOLO VIII

Prodotti dell'industria delle pelli

A) PELLI CONCIATE

L'unità convenzionale dei pellami è il piede quadrato pari a centimetri 30,48x30,48. Viene però soprattutto utilizzata una diversa unità di misura, pure indicata correntemente come piede quadrato, pari a cm 30 x 30.

B) LAVORI IN PELLE E CUOIO

1) TERMINE DI CONSEGNA

Per i prodotti di pelletteria di uso stagionale (articoli da caccia, per la scuola e borsette da donna) la consegna si intende debba essere effettuata almeno entro un mese prima dell'inizio della stagione cui gli articoli stessi sono destinati.

2) TRASPORTO

La consegna della merce avviene franco fabbrica e le spese di trasporto sono a carico dell'acquirente, salvo patto contrario.

3) IMBALLAGGI

E' compreso nel prezzo se non diversamente specificato.

CAPITOLO IX

Prodotti delle industrie tessili

Non sono stati accertati usi.

CAPITOLO X

Prodotti delle industrie dell'abbigliamento e dell'arredamento

A) CAPPELLI

1) TERMINE DI CONSEGNA

Per i cappelli la consegna si intende debba essere effettuata entro il mese prima dell'inizio della stagione cui gli articoli stessi sono destinati.

2) TRASPORTO ED IMBALLAGGIO

La consegna della merce avviene franco fabbrica e le spese di trasporto sono a carico dell'acquirente.

B) VESTITI E BIANCHERIA

1) TERMINI DI CONSEGNA

Per i vestiti e per la biancheria la consegna si intende debba essere effettuata entro un mese prima dell'inizio della stagione cui gli articoli stessi sono destinati.

2) TRASPORTO ED IMBALLAGGIO

Sono compresi nel prezzo di vendita.

C) CALZATURE

1) SPECIE DI VENDITA

La vendita può essere effettuata anche su "tipo di campione", tenendo presente che lo stesso serve ad indicare le seguenti caratteristiche:

- a) forma;
- b) colore;
- c) tipo di lavorazione;
- d) tipo di pelle.

2) UNITA' DI BASE DI CONTRATTAZIONE

L'unità di base di contrattazione è il singolo paio di scarpe.

3) NUMERAZIONE DELLE CALZATURE

La numerazione delle scarpe viene effettuata normalmente con il sistema della misurazione francese (ogni punto uguale a 2/3 di cm) o, saltuariamente, con la numerazione americana (ogni punto uguale a 8,46mm). Quando le calzature vengono fornite per gruppi di numerazione, tali gruppi si intendono così distinti:

- "neonato", da 18 a 21;
- "bambino", da 22 a 27;
- "ragazzo", da 28 a 35;
- "sottouomo", da 36 a 39;
- "uomo", da 39 a 47;
- "sottodonna", da 33 a 36;
- "donna", da 34 a 42.

4) IMBALLAGGI

Sono compresi nel prezzo di vendita salvo diversamente specificato nel contratto.

5) LUOGO DELLA CONSEGNA

Per quanto riguarda la consegna delle merci destinate al mercato interno, le consegne stesse vengono considerate effettuate porto franco salvo patto contrario.

6) TERMINI DI CONSEGNA

Il produttore può prorogare i termini di consegna pattuiti per un massimo di 15 giorni lavorativi.

7) PAGAMENTI

Per i pagamenti in contanti si pratica uno sconto del 3% sull'importo della fornitura. Le spese di emissione di tratta sono a carico dell'acquirente.

8) DIFETTI DELLA MERCE

L'acquirente non può rifiutare in blocco la partita di calzature, quando soltanto una parte di essa dovesse risultare non conforme al campione. In tal caso il compratore ha diritto, d'accordo col venditore, alla riduzione del prezzo o alla sostituzione delle scarpe risultate difettose.

9) RECLAMI

Eventuali reclami sulla difformità qualitativa e quantitativa del prodotto commissionato, devono essere presentati dall'acquirente entro il termine di otto giorni dal ricevimento della merce, salvo difetti occulti, cioè non ravvisabili all'atto del controllo della merce entro i termini stabiliti.

10) TERMINE DI RESTITUZIONE DELLA MERCE DIFETTOSA

La restituzione dell'eventuale merce difettosa deve avvenire entro 8 giorni dal ricevimento dell'ordine di restituzione, con l'autorizzazione del venditore che deve essere preventivamente avvertito a mezzo raccomandata della restituzione stessa o sistemi equivalenti.

Il venditore ha diritto di controllare la veridicità e la fondatezza della contestazione entro otto giorni dall'avvenuta segnalazione.

D) GUANTI, OMBRELLI E ACCESSORI

1. TERMINE DI CONSEGNA

La consegna si intende debba essere effettuata entro il mese prima dell'inizio della stagione cui gli articoli stessi sono destinati.

2. TRASPORTO ED IMBALLAGGIO

La consegna della merce avviene franco fabbrica e le spese di trasporto sono a carico dell'acquirente, salvo diversamente pattuito.

CAPITOLO XI

Prodotti dell'industria del legno

A) LEGNO COMUNE

Condizioni di consegna:

- per i manufatti interni l'umidità contenuta deve essere compresa tra il 7% ed il 10%;
- per i manufatti per esterno l'umidità contenuta deve essere compresa tra il 10% ed il 13%;
- per chiusure ed oscuranti l'umidità contenuta deve essere compresa tra il 12% ed il 16%.

B) COMPENSATI

Non sono stati accertati usi.

C) MOBILI ED INFISSI

1) CONSEGNA DEI MOBILI

Nella fase di compravendita da negoziante a privato acquirente si intende che i mobili contrattati non sono resi montati franco domicilio dell'acquirente, salvo patto contrario.

2) CONDIZIONI PARTICOLARI

- a) *Mobili* – Il mobilio in legno deve essere consegnato all'acquirente finito, funzionante e completo.
- b) *Infissi* – Laddove non ci sia una particolare norma contrattuale che stabilisca anche la verniciatura, gli infissi devono essere consegnati finiti, completi di finitura speciale e della ferramenta relativa. Qualora manchi una espressa pattuizione contraria, gli infissi si intendono consegnati a cura del fornitore, con esclusione degli oneri relativi ad opere murarie. Il montaggio deve essere effettuato da una ditta certificata nel rispetto della normativa vigente (CASACLIMA).

3) GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO

Il mobilio e l'infisso devono essere eseguiti a regola d'arte ed essere funzionali per l'uso cui sono destinati. Gli eventuali difetti devono essere contestati entro i termini previsti dalla vigente normativa.

D) CARRI DA STRADA

Non sono stati accertati usi.

E) LAVORI IN SUGHERO

Non sono stati accertati usi.

CAPITOLO XII

Prodotti delle industrie della carta poligrafiche e fotofonocinematografiche

A) CARTA E CARTONI

- Unità di misura:
- mq (per acquisti da parte dell'industria come materia prima)
- a pezzo (per vendita prodotti finiti).
- Tolleranze: sullo scatolone finito +/- 8% del peso.

B) PRODOTTI TIPOGRAFICI E STAMPATI

1) ORDINAZIONI

La vendita viene effettuata per merce resa al domicilio del cliente se "in loco" o a domicilio dell'Azienda grafica se la merce deve essere spedita fuori sede. In questo caso le spese di trasporto sono a carico del committente, come pure sono a suo carico l'importo dell'imballaggio, il rischio e pericolo del viaggio.

2) PREVENTIVI

Le offerte scritte e i preventivi esponenti il solo prezzo del lavoro da eseguire sono gratuiti. I progetti del lavoro, i disegni, le pagine di saggio, i bozzetti, le prove od altro eseguiti su richiesta del cliente, sono a carico dello stesso qualora non siano seguiti da ordinazione, sempre che importino un onere preventivamente conosciuto.

I bozzetti esecutivi, i progetti di composizione e stampa, l'esecuzione di copie di prova, i clichès, le pellicole, le selezioni, i punzoni, ecc., quando non siano dettagliatamente specificati nel preventivo di lavoro, si intendono sempre compresi nel prezzo preventivato.

I prezzi segnati sui preventivi non impegnano l'Azienda grafica che li ha rilasciati per più di quindici giorni dalla data di spedizione o presentazione dell'offerta, salvo diversi accordi scritti.

In mancanza di tale indicazione l'impegno è valido per un periodo di 15 giorni.

Salvo patto contrario, non s'intendono compresi nel prezzo del preventivo:

- a) le bozze e le prove richieste in più;
- b) le maggiori spese di esercizio e il maggior costo per le lavorazioni che per causa o ordine del cliente devono essere eseguiti in ore straordinarie; la misura del sovrapprezzo sarà fissata considerando le maggiorazioni stabilite dai contratti di lavoro;
- c) le spese occorrenti a rendere le fotografie, i disegni, gli scritti poco chiari e tutto il materiale destinato alla riproduzione, in condizioni adatte alla regolare lavorazione.

Il preventivo per la fornitura di volumi, dei quali sia impossibile calcolare precedentemente il numero delle pagine, si fa un tanto al sedicesimo, oppure per facciata, salvo accordi diversi. Le facciate

bianche o solo parzialmente stampate vengono fatturate allo stesso prezzo delle pagine piene di testo, salvo diverso accordo.

3) ESECUZIONE

L'Azienda grafica garantisce l'esatta riproduzione della tonalità degli originali a colori. Qualora ciò non fosse possibile è tenuta ad avvertire preventivamente il cliente e, se necessario, a suggerire gli accorgimenti tecnici.

Il committente ha diritto:

- per i lavori editoriali, al ritiro di una copia di bozza in colonna ed una delle seconde bozze impaginate;
- per i lavori commerciali, al ritiro di una sola copia delle prime e una delle seconde bozze.

L'Azienda non assume responsabilità per errori sfuggiti all'attenzione del committente nella correzione di bozze di stampa o delle prove.

Se il committente non restituisce le bozze corrette ed approvate, o si limita a dare una semplice autorizzazione alla stampa, l'Azienda grafica è esente da qualsiasi responsabilità per eventuali errori non segnalati.

Il committente è tenuto a rispondere delle spese per arresti di macchina dovuti ad attesa di sue deliberazioni, modifiche non comunicate con la restituzione delle bozze o, comunque, a sospensioni determinate da sua volontà o sua causa; ciò sempre che l'Azienda grafica provveda ad avvertire tempestivamente il committente dell'inconveniente. Il committente è tenuto a restituire le bozze corrette entro un termine proporzionato alla mole e alla natura del lavoro. Per i lavori grafici non comprendenti riproduzioni cromatiche da selezione, le bozze sono consegnate in nero con la sola indicazione dei colori che saranno impiegati nella stampa. Se il committente desidera avere le bozze tirate sulla carta destinata al lavoro e nei colori definitivi, le spese relative gli sono addebitate, sempre previa comunicazione della spesa.

4) MODIFICAZIONI DI LAVORO

Iniziato il lavoro, le spese per qualunque modificazione richiesta dal committente sono a carico di quest'ultimo, secondo la fase del lavoro e l'entità della modifica.

Per ogni lavoro grafico a colori, essendo esso la riproduzione fotografica di un bozzetto, disegno, dipinto, ecc., precedentemente approvato, le bozze o prove di torchio non sono suscettibili di modifiche, intendendosi le bozze o prove presentate solo per l'approvazione della tonalità dei colori.

Gli spostamenti, il rimaneggiamento o rifacimento parziale o totale, le correzioni non tipografiche, le composizioni non utilizzate, sono considerate come modifiche al lavoro e vengono fatturate a parte, così pure le bozze richieste in più delle stabilite.

5) ESECUZIONE DI CLICHES E PELLICOLE

I clichès e le pellicole sono eseguite su disegni, fotografie, ecc., fornite dal committente; gli eventuali ritocchi ai disegni, fotografie, ecc. sono a suo carico.

I clichès e le pellicole sono fatturati a superficie.

I clichès e le pellicole delle fotolito, se fatturate a parte, si consegnano al committente a sua richiesta; possono venire conservate per eventuali ordini di ristampa.

Trascorsi tre anni senza che il cliente abbia impartito allo stampatore detti ordini, questi, previo interpello del cliente, può procedere alla loro distruzione. Il suddetto termine è ridotto a un anno per i clichès.

6) CARTA, CARTONI E SIMILARI

La carta, i cartoni e qualsiasi altro materiale sono forniti e venduti con le medesime tolleranze e norme cui le cartiere e gli altri produttori usano subordinare le loro vendite ai grafici. Per la carta, i cartoni e qualsiasi altro materiale è ammessa la tolleranza d'uso. Per quei tipi di carta che richiedono una speciale fabbricazione, il committente è tenuto ad anticipare la metà del costo complessivo della carta.

7) QUANTITATIVI – TOLLERANZE

Quando il materiale sia fornito dall'Azienda grafica, per le forniture, le tolleranze qualitative e quantitative valgono le norme cui i produttori delle materie prime usano subordinare le loro vendite.

8) STAMPA PERIODICA

I giornali, le riviste, i bollettini e tutte le pubblicazioni di carattere periodico si intendono assunti con reciproco impegno di regolare pubblicazione per tutta la durata del periodo concordato, impegno che si intende rinnovato qualora una delle parti non ne abbia data disdetta due mesi prima della scadenza.

L'anticipata sospensione della pubblicazione da parte del committente dà senz'altro diritto allo stampatore di esigere un indennizzo in ragione dei numeri che rimangono ancora da pubblicare nell'anno, senza pregiudizio di quegli eventuali altri risarcimenti per la composizione inutilizzata e per le rimanenze di carta.

Nei giornali e nella stampa periodica le composizioni inutilizzate, le tabelle, le composizioni ad allineamento obbligato e tutte le varianti nel corpo del periodico che comportano una maggiore spesa della composizione corrente, sono conteggiate a parte. Anche gli estratti vengono addebitati a parte.

La mancata osservanza o violazione da parte dell'autore o dell'editore o del committente, delle leggi sulla stampa, sui diritti d'autore o di quelle di P.S., oppure il rifiuto a modificare o ad omettere la pubblicazione di quanto, a motivato giudizio dello stampatore possa alle stesse essere contrario, dà diritto allo stampatore di risolvere il contratto in corso rendendo l'autore o l'editore o il committente responsabile di tutte le conseguenze e dei danni a lui derivanti.

Nel caso di reclami da parte di inserzionisti di pubblicità e riconosciuti fondati dallo stampatore, la rivalsa dell'editore sarà conteggiata in base al valore della prestazione dello stampatore (cioè limitata alla spesa di produzione) senza alcun riconoscimento del valore commerciale attribuito dall'inserzionista o dall'autore all'inserzione (pagina di pubblicità) contestata.

9) **TERMINI DI CONSEGNA**

I termini di consegna sono concordati fra le parti.

C) MATERIALE SENSIBILE PER FOTOGRAFIE E VIDEO

1) **REALIZZAZIONE DI SERVIZI FOTOGRAFICI**

Salvo patto contrario, per i servizi fotografici e video eseguiti sia in studio che a domicilio, è uso generale non consegnare al cliente il negativo originale del servizio stesso che non viene distrutto ma conservato in archivio, a disposizione del committente.

2) **SVILUPPO DEL MATERIALE**

Se si constata che tutte o alcune fotografie sono riuscite male per fatto del cliente, è uso non stamparle oppure stamparle e dare la facoltà al cliente di non ritirarle senza corrispondere il relativo importo.

3) **DANNEGGIAMENTO DEL MATERIALE AD OPERA DEL FOTOGRAFO**

In caso di danneggiamento o smarrimento del materiale in occasione di stampa, si restituisce al cliente l'equivalente in materiale sensibile senza addebito del costo.

4) **ESECUZIONE DI FOTO TESSERE**

Quando si richiede una foto tessera, si eseguono n. 4 foto immediate e a colori e quindi il contratto e relativo prezzo si riferiscono sempre tacitamente a tale numero di copie.

CAPITOLO XIII

Prodotti delle industrie metallurgiche

A) GHISA, FERRI, ACCIAI

1) **UNITA' DI BASE DI CONTRATTAZIONE**

Le unità di base di contrattazione per i prodotti metallurgici e siderurgici sono le seguenti:

- a) per i prodotti siderurgici: il kg;
- b) per bulloneria grezza: il kg;
- c) per viti rullate e tornite: il pezzo;
- d) per viteria per legno: il kg .

2) IMBALLAGGIO

Gli imballaggi necessari per la natura della merce come pure le spese vive per sistemazioni particolari di materiali, fanno carico al compratore. Se è stata convenuta la restituzione degli imballaggi la restituzione stessa deve avvenire a spese e cura del compratore. Per i prodotti che vengono venduti in quantità imposta dalla ditta produttrice, il costo della confezione è compreso nel prezzo del prodotto. L'imballaggio è addebitato all'acquirente al puro costo, salvo patto diverso. Nel caso di imballaggio "a rendere", comprese bobine per cavi e "pallets", la restituzione si intende in "porto franco".

Le bobine per cavi in relazione al periodo di restituzione diminuiscono mano a mano il loro valore nel tempo.

3) CONSEGNA

Il facchinaggio per le operazioni di carico è a cura e spese del venditore, mentre le operazioni di scarico sono a cura e spese dell'acquirente; il trasporto è a cura e spese dell'una o dell'altra parte a seconda della pattuizione preventiva.

4) VERIFICA DELLA MERCE ED EVENTUALI RECLAMI

La materia risulta regolamentata dalle norme vigenti e non esistono usi diversi.

5) GARANZIA

La materia risulta regolamentata dalle norme vigenti e non esistono usi diversi.

B) ALLUMINIO E SUE LEGHE

Non sono stati accertati usi.

C) RAME E SUE LEGHE

Non sono stati accertati usi.

D) ORO, ARGENTO, PLATINO ED ALTRI METALLI PREZIOSI

Non sono stati accertati usi.

E) ALTRI METALLI

Non sono stati accertati usi.

F) ROTTAMI DI METALLI VARI

Non sono stati accertati usi.

CAPITOLO XIV

Prodotti delle industrie meccaniche

A) MACCHINE ED APPARECCHI DIVERSI

1) UNITA' DI BASE DI CONTRATTAZIONE

L'unità di base di contrattazione per i prodotti meccanici è la seguente:

- a) oggetti di utensileria: a pezzo;
- b) mobili metallici: a pezzo;
- c) macchine: a pezzo.

2) IMBALLAGGIO

Valgono le stesse norme degli usi rilevati per i prodotti siderurgici e metallurgici.

3) CONSEGNA

Nelle forniture fatte ad enti pubblici, la consegna si intende "franco destino", compreso il relativo facchinaggio per le operazioni di carico e scarico.

Per i privati valgono le stesse norme degli usi rilevati per i prodotti siderurgici e metallurgici.

4) GARANZIA

La materia risulta regolamentata dalle norme vigenti e non esistono usi diversi.

5) VERIFICA DELLA MERCE ED EVENTUALI RECLAMI

La materia risulta regolamentata dalle norme vigenti e non esistono usi diversi.

B) MEZZI DI TRASPORTO

Non sono stati accertati usi.

CAPITOLO XV

Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi

A) PERLE, GEMME E PIETRE PREZIOSE, NATURALI E SINTETICHE

Non sono stati accertati usi.

B) MARMO, PIETRE ED ALABASTRO LAVORATO

– Lastrame di travertino

1) FORMA DEL CONTRATTO

Le contrattazioni e commissioni avvengono verbalmente e/o con compilazione di copia commissione.

2) OGGETTO DEL CONTRATTO

Per lastrame di travertino si intende il prodotto greggio risultante dalla semplice segagione del blocco. Nella vendita di lastrame di travertino, privo di difetti, quando le lastre sono ben squadrate, si pratica costantemente un abbuono che va da un minimo di circa 5 cm per le due dimensioni (lunghezza ed altezza).

Ove le lastre non siano ben squadrate o presentino delle mancanze, l'abbuono viene aumentato proporzionalmente al minor ricavo di prodotto finito.

Il prezzo delle lastre varia a seconda della qualità e dello spessore. Pertanto il lastrame che presenta difetti visibili come "stucchi, falde leggere, fascioni o macchie, cavernosità" viene venduto a prezzi inferiori; per esso non si ammettono contestazioni sulla qualità.

Per il lastrame che presenta difetti visibili, fermo restando il prezzo pattuito per il lastrame sano, vengono concordati ulteriori abbuoni compensativi e anche in questo caso non sono ammesse contestazioni sulla qualità.

La misura può essere indicata in metri quadri e metri cubi a seconda degli spessori. Il materiale informe, difettoso ed il "cocciame" viene solitamente determinato a peso. Nel caso che il compratore ordini la merce su un campione preventivamente fornitogli dal venditore, il campione serve soltanto per facilitare al cliente la scelta della qualità e del colore del materiale che desidera acquistare ed ha valore puramente indicativo.

3) CONSEGNA

Il lastrame di travertino viene generalmente consegnato franco segheria, posto su automezzo. Le misure relative vengono riportate sul documento di trasporto che viene affidato al trasportatore. Le modalità di trasporto e di imballaggio vengono concordate a parte.

4) RECLAMI

L'acquirente che non abbia visto il materiale acquistato presso lo stabilimento del venditore può reclamare per eventuali difetti o difformità, precisando, in maniera dettagliata e motivata, la difformità ed i difetti stessi, per iscritto, con atto separato dal documento di trasporto, e/o comunque per posta con Raccomandata R.R. o mezzi equipollenti, nei termini stabiliti per legge.

– TRAVERTINO LAVORATO

1) FORMA DEL CONTRATTO

Le contrattazioni e commissioni vengono corredate con le misure e, talvolta, anche con disegni e progetti.

2) OGGETTO DEL CONTRATTO

Per travertino lavorato si intende il lastrame di qualsiasi spessore tagliato a misura prestabilita.

Le principali altre fasi di lavorazione sono: stuccato, levigato, lucidato, bocciardato, subbiato e sabbiato. I lavorati di travertino vengono misurati sulla base del minimo parallelepipedo circoscritto. Il prezzo del travertino lavorato varia a seconda della qualità, dello spessore e delle diverse fasi di lavorazione.

Nel caso in cui il compratore ordini merce su campione, preventivamente fornitogli dal venditore, il contratto può essere risolto soltanto se vi siano notevoli difformità tra la merce consegnata e la campionatura, in quanto quest'ultima serve soltanto per facilitare al cliente la scelta della qualità e del colore del travertino con cui devono essere approntati i manufatti.

3) CONSEGNA

Il travertino lavorato viene generalmente consegnato franco stabilimento su automezzo. Le misure relative vengono riportate sul documento di trasporto che viene affidato al trasportatore. Le modalità di trasporto vengono concordate a parte; l'imballaggio viene compreso nel prezzo.

4) TOLLERANZE

Stuccature, masticature ed attaccature sono tollerate se fatte a regola d'arte e purché non pregiudichino l'impiego del manufatto di travertino. Sulle misure è tollerata una differenza in più o in meno di un millimetro sui due lati.

5) RECLAMI

L'acquirente che non abbia visto il materiale acquistato presso lo stabilimento del venditore, può reclamare per eventuali difetti di qualità o difformità nelle misure, precisando - in maniera dettagliata e motivata - le difformità e i difetti stessi, per iscritto, con atto separato dal documento di trasporto o, comunque, per posta con Raccomandata R.R. e mezzi equipollenti nei termini stabiliti per legge.

ALTRI MATERIALI LAPIDEI

Per altri materiali lapidei, locali o di diversa provenienza, valgono gli stessi usi dei Capp. V e XV.

C) CALCE, CEMENTO E GESSO

1) FORMA DEL CONTRATTO

Le contrattazioni e commissioni avvengono verbalmente o con compilazione di copia commissione.

2) OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del contratto è la fornitura "a peso" di calce, cemento e gesso.

3) CONSEGNA

Sia la calce che il cemento ed il gesso vengono forniti franco stabilimento del venditore su mezzo di trasporto, per cui, salvo che la fornitura non sia stata pattuita a piè d'opera, le spese di trasporto fanno carico al committente. Gli imballaggi, invece, vengono generalmente compresi nel prezzo della merce.

4) RECLAMI

Gli eventuali reclami vanno proposti, per iscritto, in maniera motivata e dettagliata, nei termini stabiliti per legge.

D) MATERIALI DA COSTRUZIONE

1) FORMA DEL CONTRATTO

Le contrattazioni e commissioni avvengono verbalmente o con compilazione di copia commissione.

2) OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del contratto è la fornitura di materiali da costruzione. Tali forniture avvengono:

- a) a numero per mattoni pieni e forati, tegole ecc.;
- b) a m² per tavelloni e solai, marmette, mattonelle, campigiane, maioliche, vetri;
- c) a m³ per ghiaia e sabbia;
- d) a peso per il ferro;
- e) a ml e sezioni, esclusi i pezzi speciali, per tubi di cemento, grès, terracotta e simili;
- f) a m³ o a peso, merce franco cantiere su mezzo di trasporto, il pietrame da muro che viene fornito spaccato a mazza vuoto per pieno.

3) CONSEGNA

I materiali da costruzione vengono forniti franco stabilimento del venditore su mezzo di trasporto, per cui, salvo che la fornitura non sia stata pattuita a piè dell'opera, le spese di trasporto fanno carico al committente.

Gli imballaggi si intendono generalmente compresi nel prezzo della merce.

E) PORCELLANE, MAIOLICHE E TERRAGLIE

Non sono stati accertati usi.

F) LAVORI DI VETRO E CRISTALLO

1) MODO DI MISURAZIONE

La misurazione dei vetri avviene a m² con arrotondamento di cm 4 e multipli (31 x 31 = 32 x 32; 34 x 34 = 36 x 36).

Nella quadratura il prodotto viene sviluppato a 4 decimali.

Per i vetri semplici il massimo del semiperimetro è di mm 2,45, altezza massima della lastra è di cm 180.

Per i vetri comuni, semidoppi, doppi, mezzi cristalli e cristalli esistono in commercio delle categorie di superficie.

I prezzi, in questo caso, aumentano man mano che aumentano le superfici.

Tali categorie sono:

- a) vetro float da 3 mm - casse di misura normalizzata da 200 m² in altezza di cm 210 - 225 - 240 - 260 - 600 x 321 di lunghezza;
- b) vetro float da 4 mm - casse di misura normalizzata da 200 m² in altezza di cm 210 - 225 - 240 - 260 - 600 x 321 di lunghezza;
- c) vetro float da 5 mm - casse di misura normalizzata da 120 m² in altezza di cm 210 - 225 - 240 - 260 - 600 x 321 di lunghezza.

2) CLASSIFICAZIONE DEI VETRI

I vetri, *"semicristalli ed i cristalli"* float a seconda dello spessore, si distinguono in:

- a) vetri float da mm 1,60 a mm 2,00;
- b) vetri float da mm 3,00;
- c) vetri float da mm 4,00;

- a) vetri float da mm 5,00;
- b) vetri float da mm 6,00;
- c) vetri float da mm 8,00 a mm 10,00 e fino a 30 mm di spessore;

- a) vetri float da mm 4,50 a mm 5,00;
- b) vetri float da mm 5,00 a mm 6,00;
- c) vetri float da mm 8,00 a mm 10,00 e fino a 30 mm di spessore.

Esistono in commercio vetri greggi o stampati in misure fisse di cm 126/150 e 180 x m 3/3,30.

Lo spessore di dette lastre è da mm 4 a mm 6, a richiesta si può ottenere uno spessore maggiore.

3) TOLLERANZE

L'ondulazione del materiale nei vetri float, non prevede alcuna tolleranza relativamente allo spessore.

CAPITOLO XVI

Prodotti delle industrie chimiche

A) CONCIMI CHIMICI

1) TERMINI PER LA CONSEGNA

Laddove il termine di consegna non sia stato esplicitamente pattuito, il contratto s'intende risolto qualora il venditore non consegna all'acquirente agricoltore i prodotti oggetto di contrattazione in tempo utile per il loro impiego.

B) ANTICRITTOGAMICI

1) TERMINE PER LA CONSEGNA

Laddove il termine di consegna non sia stato esplicitamente pattuito, il contratto s'intende risolto qualora il venditore non consegna all'acquirente agricoltore i prodotti oggetto di contrattazione in tempo utile per il loro impiego.

C) SAPONI, GLICERINA, PROFUMERIA

Non sono stati accertati usi.

D) PRODOTTI FARMACEUTICI

Non sono stati rilevati usi.

E) COLORI E VERNICI

Non sono stati accertati usi.

F) MATERIE PLASTICHE

Non sono stati accertati usi.

G) DERIVATI DALLA DISTILLAZIONE DEL PETROLIO

1) CONSEGNA

Per i prodotti petroliferi liquidi ad uso combustibile, la consegna può avvenire oltre che franco serbatoio del cliente anche franco fornitore.

H) GAS COMPRESI, LIQUEFATTI E SCIOLTI IN BOMBOLE

1) CONSEGNA e RICONSEGNA

Per i gas liquidi in bombola (g.p.l.) nella fase del commercio all'ingrosso il concessionario – o direttamente la impresa imbottigliatrice – cura la consegna delle bombole all' esercente ed il ritiro dei vuoti. Nel commercio al minuto del g.p.l. è il dettagliante che cura la consegna, la messa in opera ed il ritiro dei vuoti a domicilio del cliente. Il ritiro delle bombole può essere effettuato inoltre dal cliente presso l'esercizio del dettagliante.

Oltre che in bombole il g.p.l. può essere fornito sfuso a cura del fornitore direttamente nel serbatoio presso l'utente.

Il compratore restituisce le bombole franco magazzino di provenienza non appena vuote, e comunque non oltre il termine massimo di tolleranza di giorni 180 (centottanta) dalla data della consegna.

2) VERIFICA DELLA MERCE

Per le bombole di gas liquido (g.p.l.) la verifica della tenuta dei recipienti stessi avviene al momento della loro messa in uso. La manutenzione del serbatoio relativamente al g.p.l. sfuso è a cura dello stesso proprietario.

3) RECLAMI – RITORNO DELLA MERCE

In tutte le fasi della commercializzazione di bombole di gas liquido (g.p.l.), gli acquirenti che dovessero riscontrare difetti, perdite o differenze di peso in bombole, hanno il diritto di ottenere la sostituzione delle stesse, senza addebito del contenuto eventualmente utilizzato. Le perdite del gas sfuso, derivanti dalla tenuta del serbatoio, sono a carico del proprietario del serbatoio stesso.

I) PRODOTTI CONFEZIONATI TIPO "SPRAY"

1) RECLAMI – RITORNO DELLA MERCE

Per i prodotti confezionati tipo "spray" (insetticida, deodoranti, lacche per capelli, cere per pavimenti e per mobili, ecc.) l'eventuale difetto che dovesse impedire l'integrale utilizzazione del contenuto dà diritto alla sostituzione della bombola, senza addebito dell'eventuale prodotto utilizzato.

CAPITOLO XVII

Prodotti delle industrie della gomma elastica

Non sono stati accertati usi.

CAPITOLO XVIII

Prodotti di industrie varie

COMMERCIO DI OGGETTI PLACCATI IN ORO E ARGENTO

La materia risulta regolamentata dalle norme vigenti e non esistono usi diversi

TITOLO VI
CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

CAPITOLO I

Usi bancari

1) MODALITA' CONTABILI PER IL CALCOLO E MISURA DEGLI INTERESSI

I rapporti di dare e avere relativi al conto, con saldo debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità.

Si applicano le disposizioni della legge 17-2-1992, n. 154 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari), e successive integrazioni e/o modificazioni.

Nel caso di mancato pagamento alla scadenza di quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi ed accessori, gli istituti e le Aziende di credito percepiscono su tutte le somme rimaste insolute, gli interessi di mora a decorrere dal giorno di scadenza fino al giorno del pagamento effettuato.

Le modalità e i criteri per la produzione degli interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria (anatocismo) sono contenute nella Delibera del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) del 9.2.2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Serie Generale n. 43) il 22.2.2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000.

2) TERMINE USUALE PER IL RECESSO

Nelle aperture di credito a tempo indeterminato (art. 1845 c.c.) e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente (art. 1855 c.c.) le banche sono solite, se non diversamente pattuito, esercitare il diritto di recesso con il preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.

Questo uso non ricorre nei rapporti tra Banca e cliente consumatore, ai sensi dell'art. 1469 bis c.c.

3) ACCREDITI IN CONTO "SALVO BUON FINE"

L'importo degli assegni bancari e circolari, dei vaglia e di altri titoli simili, viene accreditato con riserva di verifica e "salvo buon fine", ed è disponibile appena decorsi i termini di disponibilità economica stabiliti dalla legge, salvo il verificarsi di cause di forza maggiore.

La valuta applicata all'accREDITamento determina unicamente la decorrenza degli interessi, senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

Tuttavia, è in facoltà dell'Istituto o Azienda di credito di rendere disponibile l'importo stesso anche prima di averne curato l'incasso.

4) DEPOSITO DI TITOLI A CUSTODIA ED IN AMMINISTRAZIONE (ART. 1838 C.C.)

I titoli non trattati nei Mercati regolamentati italiani si intendono assunti a semplice custodia dalla banca, escluso ogni obbligo da parte della banca stessa di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l'esercizio del diritto di opzione, per richiamo di decimi e per la conversione dei titoli, nonché di incassare i dividendi, i premi o i rimborsi di titoli estratti.

La banca esegue le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito.

Con riferimento ai titoli trattati nei mercati esteri organizzati e riconosciuti, le banche si fanno carico di informare i depositanti non appena la depositaria estera rende note alla banca le informazioni relative ai titoli.

5) RAGGRUPPAMENTO DEI TITOLI

Nel caso di titoli aventi caratteristiche di fungibilità, o quando altrimenti possibile, le banche possono procedere, anche senza darne avviso al depositante, al raggruppamento di tali titoli ovvero consentirne il raggruppamento da parte degli organismi presso i quali è effettuato il sub-deposito e restituire al depositante altrettanti titoli della stessa specie e quantità.

6) TERMINE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE

Nei casi di aumento di capitale, le banche invitano con sollecitudine i depositanti di titoli a custodia ed amministrazione a far loro pervenire istruzioni in merito all'esercizio dei diritti di opzione, per la conseguente sottoscrizione delle azioni, ovvero alla vendita dei diritti medesimi, in tempo utile per consentire l'esecuzione delle istruzioni ricevute. In mancanza di istruzioni, le banche procedono alla vendita al meglio, se possibile, per conto dei clienti, nonché ad ogni altra incombenza relativa.

7) ASSICURAZIONE NELLE MERCI DATE IN PEGNO

Gli Istituti e le Aziende di credito che concedono un prestito su merci in pegno, solitamente richiedono al cliente di assicurare le merci stesse; ove questa non sia stata fatta dal cliente, provvedono gli Istituti ed Aziende di credito, per conto ed a spese del cliente.

Pertanto, non esiste un uso per la determinazione delle cautele necessarie cui si riferisce l'art. 1847 c.c., in quanto, come detto, le cautele stesse devono essere adeguate a circostanze che variano a seconda dei casi.

8) DIMINUZIONE DEL VALORE DEI BENI DATI A GARANZIA

Se il valore dei beni dati a garanzia dell'anticipazione bancaria, siano essi titoli o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, gli Istituti e/o Aziende di Credito,

anche ai fini dell'art. 1850 c.c., usano accordare per il reintegro della garanzia un termine di 5 giorni, oltre il quale l'azienda di credito ha il diritto di far vendere, senz'altro avviso, il pegno.

9) PAGAMENTO DEL NETTO RICAVO

Il netto ricavo degli sconti viene messo a disposizione del cedente, il quale normalmente ne dispone a favore proprio o di terzi anche mediante accredito in conto corrente. Nel caso, invece, in cui il netto ricavo sia da versare per contanti, il pagamento è effettuato soltanto al cedente degli effetti o a persona da lui legalmente incaricata.

10) RINNOVAZIONE DI PRECEDENTE OPERAZIONE CAMBIARIA

Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria, gli Istituti ed Aziende di credito fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza, senza che ciò costituisca novazione.

11) OPERAZIONI DI CREDITO DOCUMENTARIO

Nelle operazioni di credito documentario gli istituti ed Aziende di credito si attengono, ai sensi degli articoli 1527 e 1530 del Codice Civile, alle "Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari" accertati dalla Camera di Commercio Internazionale.

12) PAGAMENTO DEL PREZZO NELLA VENDITA CONTRO DOCUMENTI

Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'art. 1527 c.c.

Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo di un Istituto o Azienda di credito, i documenti devono essere presentati all'Istituto o all'Azienda di credito incaricato, durante l'orario di apertura degli sportelli.

13) RIFIUTO DELLA BANCA DI ESEGUIRE IL PAGAMENTO

Quando il rifiuto da parte di un Istituto o Azienda di credito al pagamento del prezzo dei documenti al presentatore degli stessi è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi.

14) SPESE DI TRASPORTO MERCI NELLE APERTURE DI CREDITO DOCUMENTARIO

Nelle aperture di credito documentario, quando la merce viene trasportata per via terra ed il committente non richiede esplicitamente che dal documento di trasporto risulti il "porto franco", è uso che gli Istituti ed Aziende di Credito ritengano le spese di trasporto a carico del committente e la spedizione della merce come fatta dal beneficiario in "porto assegnato".

15) FONDI O SOMME "A DISPOSIZIONE" – SIGNIFICATO BANCARIO

Le espressioni "fondi a disposizione" o "somme a disposizione" stanno ad indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli Istituti o Aziende di Credito in attesa del ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.

16) TRASMISSIONE DI ORDINI E COMUNICAZIONI

Per quanto non espressamente previsto dalla legge o da disposizioni speciali in materia, gli Istituti ed Aziende di Credito non assumono responsabilità per ogni conseguenza derivante della mancata esecuzione di ordini e di operazioni che sia stata causata da fatto di terzi o, comunque, a loro non imputabile.

17) ESECUZIONE DI INCARICHI RICEVUTI DAGLI ISTITUTI ED AZIENDE DI CREDITO (ART. 1856 C.C.)

Gli incarichi che gli Istituti e le Aziende di credito operanti in Italia ricevono dall'estero sono regolati dalle leggi vigenti nel territorio italiano.

CAPITOLO II

Leasing mobiliare e immobiliare

1) DEFINIZIONE

Per operazioni di locazione finanziaria mobiliare e immobiliare si intendono le operazioni di locazione di beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, ed immobili acquistati o fatti costruire dalla società di locazione finanziaria (concedente), su scelta ed indicazione dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni stessi, al termine del rapporto, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

2) SCELTA DEL FORNITORE

L'utilizzatore sceglie il fornitore del bene e concorda preventivamente con lui il tipo del bene, le relative caratteristiche tecniche e di funzionamento, il prezzo nonché i tempi e le modalità di consegna; la conformità del prezzo viene valutata dalla società di leasing.

3) FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto di locazione finanziaria di beni mobili ed immobili si fa per scrittura privata.

4) ORDINAZIONE DEL BENE

Il concedente ordina il bene al fornitore prescelto dall'utilizzatore, secondo le condizioni e modalità preventivamente approvate da quest'ultimo.

L'utilizzatore assume ogni rischio connesso all'utilizzo del bene, dal momento in cui il concedente ne diviene proprietario.

5) CONSEGNA

La consegna del bene, effettuata direttamente dal fornitore all'utilizzatore, risulta da apposita attestazione sottoscritta almeno dall'utilizzatore.

6) LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELL'UTILIZZATORE

Il concedente, nell'ordinare il bene, pattuisce con il fornitore che le garanzie che gli spettano quale acquirente del bene ed anche in conseguenza della vendita, siano operanti anche a favore dell'utilizzatore che, pertanto, potrà farle valere direttamente contro il fornitore.

7) CORRISPETTIVO

L'utilizzatore versa al concedente, a cadenze periodiche, un corrispettivo il cui ammontare è determinato in funzione del costo d'acquisto del bene, della durata della locazione finanziaria e di altri elementi.

Nel corso del rapporto il versamento del corrispettivo può essere sospeso o modificato solo previa autorizzazione del concedente e variazione dell'originario contratto che si attua con una scrittura privata sottoscritta sia dal concedente sia dall'utilizzatore.

8) UTILIZZAZIONE DEL BENE

L'utilizzatore, per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria:

- provvede a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene;
- assume tutti i rischi di deterioramento e/o danneggiamento e/o perdita totale o parziale del bene;
- è tenuto a far riconoscere e rispettare in ogni occasione ed a proprie spese il diritto di proprietà del concedente sul bene;
- non può cedere in uso il bene o farne oggetto di atti di disposizioni di qualsiasi specie, né può cedere il contratto di locazione finanziaria o i diritti anche parziali da esso derivanti;
- provvede a propria cura e spese a tutti gli adempimenti relativi al bene ed al suo utilizzo;
- è tenuto a non modificare l'utilizzazione e l'ubicazione del bene salvo il consenso del concedente.

9) IDENTIFICAZIONE DEL BENE

L'utilizzatore può apporre e mantenere sul bene mobile, ove non risulti altrimenti, una targa attestante che il bene è di proprietà del concedente e che è utilizzato in forza di un contratto di locazione finanziaria.

10) ASSICURAZIONE

Per tutta la durata del contratto l'utilizzatore è tenuto, a propria cura e spese, ad assicurare il bene contro tutti i rischi di responsabilità civile,

danni parziali, distruzione totale, con clausola di vincolo a favore del concedente.

È anche possibile, in alternativa, che il bene sia assicurato direttamente dal concedente, nell'ambito di una convenzione a cui l'utilizzatore aderisce, provvedendo a corrispondere il costo assicurativo unitamente ai canoni di locazione finanziaria.

In caso di locazioni finanziarie di immobili in costruzione in tutto il periodo in cui la costruzione è in corso è richiesta anche la stipulazione di assicurazione C.A.R. (Contractor All Risks).

11) PERDITA PARZIALE O TOTALE DEL BENE

In caso di perdita parziale o danneggiamento del bene, l'utilizzatore provvede a propria cura e spese alla sua rimessa in efficienza.

In caso di perdita totale del bene, se il contratto di locazione finanziaria si risolve, l'utilizzatore indennizza il concedente, indipendentemente dalla copertura assicurativa.

In entrambi i casi sono di competenza dell'utilizzatore le somme che eventualmente verranno versate dalla compagnia assicuratrice o da terzi a titolo di risarcimento.

12) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DELL'UTILIZZATORE

Il mancato o ritardato adempimento, anche parziale, delle obbligazioni a carico dell'utilizzatore dà facoltà al concedente, nei casi espressamente previsti nel contratto, di chiedere la risoluzione del contratto medesimo.

In tal caso di risoluzione il concedente può trattenere gli importi già incassati e pretendere il pagamento dei canoni scaduti e non pagati.

È in facoltà del concedente, inoltre, richiedere anche il valore attualizzato dei canoni a scadere e dell'opzione d'acquisto finale.

Quanto ricavato dalla vendita del bene viene imputato a deconto dei crediti sopra indicati ed in caso di eccedenza la stessa deve essere restituita all'utilizzatore.

13) FACOLTA' DI SCELTA DELL'UTILIZZATORE AL TERMINE DEL RAPPORTO

Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di:

- acquistare il bene previo versamento del prezzo di riscatto prestabilito;
- restituire il bene al concedente.

La scelta deve essere comunicata al concedente con congruo preavviso rispetto alla scadenza del contratto.

In caso di scelta di riscattare il bene, l'utilizzatore può chiedere al concedente di prendere in considerazione la proroga del contratto per rateizzare l'importo del riscatto.

La società di leasing decide liberamente se prolungare o meno il contratto e dunque i tempi di pagamento.

14) INDICIZZAZIONE DEI CANONI

Quando è previsto che i canoni di leasing sono soggetti ad indicizzazioni periodiche sono indicati l'indice di riferimento, la periodicità e le modalità di calcolo dell'indicizzazione e di addebito o accredito all'utilizzatore dei relativi conguagli, l'indice di riferimento è solitamente rappresentato da un parametro finanziario legato al costo del denaro.

CAPITOLO III

Usi delle borse valori

La Commissione ha accertato che non esistono usi in materia in quanto non vi sono borse valori in provincia.

CAPITOLO IV

Usi delle assicurazioni

Forma del contratto

1) I contratti di assicurazione vengono stipulati su appositi modelli, con possibilità di includere clausole deroganti il testo di polizza; possono inoltre essere emesse appendici atte a modificare ed integrare il contratto originario.

Le modifiche apportate dall'intermediario assicurativo, concordate con il contraente, prevalgono su quelle standard.

2) Per il contratto di assicurazione, sia in caso di rinnovo che di tacita proroga, si applica quanto previsto dall'art. 1901 c.c. sulla operatività della garanzia.

Tale norma non si applica per i contratti "vita", mentre per le garanzie fidejussorie la copertura è operante sino a dichiarazione liberatoria da parte dell'assicurato o sino alla restituzione dell'originale di polizza.

Agenzie di assicurazione

3) Le Agenzie di assicurazione, anche se in esse si svolgono altre attività, restano chiuse al pubblico il sabato.

Nel periodo Luglio-Agosto l'orario giornaliero di apertura al pubblico deve essere compreso fra le ore 8,00 e le 13,00.

Altre prestazioni professionali

4) Nello svolgimento dell'attività professionale, per mansioni diverse dalla stipula di contratti di assicurazione, l'Agente può applicare compensi commisurati alla natura delle prestazioni, comunque non superiori a quelli stabiliti dalle più rappresentative organizzazioni sindacali di categoria, o in mancanza, dal SINDACATO NAZIONALE AGENTI di ASSICURAZIONE.

- 5) La gestione dei sinistri comporta per l'Agente un ulteriore onere che può essere compensato secondo specifiche indicazioni delle rappresentanze sindacali e/o di GAA.
- 6) Nella cessione di quote fra Agenti, ove le parti non avessero concordato per iscritto le percentuali provvigionali da retrocedere, valgono gli accordi in essere nelle rappresentanze provinciali sindacali maggiormente rappresentative, e comunque la retrocessione non può superare il 50% del totale.

Ulteriori figure professionali

7) BROKER

Non sono stati accertati usi.

8) **CONSULENTE COLLABORATORE DI AGENZIA:** incaricato dall'Agente, iscritto al R.U.I., analizza i bisogni del cliente e consiglia la stipula di buoni contratti;

9) I rapporti con i Collaboratori di Agenzia, sono regolati secondo le indicazioni emanate dal Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione, con apposite disposizioni e pubblicazioni;

10) A far data dalla loro emanazione/entrata in vigore/recepimento, nei rapporti tra IMPRESE (Compagnie di Assicurazioni), INTERMEDIARI ASSICURATIVI (Agenti di Assicurazione) CONSUMATORI (Clienti-Assicurati) valgono le disposizioni contenute nei seguenti atti:

- Direttiva Comunitaria 2002/92/CE - 09/12/2002;
- Codice delle Assicurazioni, 07/09/2005 n° 209;
- Regolamento/Provvedimenti ISVAP;
- Legge 40 (Bersani – 02/04/2007)

TITOLO VII

ALTRI USI

CAPITOLO I

Prestazioni varie d'opera e di servizi

A) USI NEL SETTORE EDILE

a - LAVORI DI IMBIANCATURA, VERNICIATURA, STUCCATURA NELL'EDILIZIA

1) OGGETTO DEL CONTRATTO

Sono oggetto del contratto le imbiancature e le tinteggiature a calce e a tempera, in affresco con idropitture od altro, nonché le verniciature con qualunque materiale e le stuccature.

2) PREVENTIVI

L'assunzione dei lavori è preceduta di norma dalla redazione di un preventivo:

- a misura e a prezzo unitario, quando si tratti di lavori di una certa entità ed omogeneità;
- forfettario o a corpo, con esclusione di misurazioni, con la sola dettagliata specificazione dei lavori da eseguirsi.

3) MISURAZIONE DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA, PITTURAZIONE E RIVESTIMENTO PLASTICO AD APPLICAZIONE CONTINUA SU SUPERFICI MURARIE INTERNE

- Le preparazioni, le tinteggiature e le pitturazioni di pareti e soffitti piani eseguite con ogni tipo di prodotto e con ogni sistema di applicazione si misurano sviluppando la loro superficie massima di proiezione, deducendo solo i vuoti non tinteggiabili aventi superfici superiori ai m² 4 (quattro), di questi vani si computano gli eventuali squarci o ciellini.

I soffitti a volta o da travatura, sottorampe, sottoripiani e pareti di scale si misurano calcolando le superfici sviluppate con criteri geometrici, applicando un coefficiente di 1,25;

di norma nelle zone scomode, tale maggiorazione non si applica se tali zone scomode hanno un'incidenza sul totale dei lavori.

- Per le superfici a luce radente si applica un coefficiente di 3.
- La formazione di filettature, profilature, scuretti, fasce, angoli e spigoli sia rientranti che sporgenti (verticali ed orizzontali) e raccordi d'incontro con manufatti ed altri prodotti di qualsiasi genere saranno conteggiati a metro lineare secondo la linea più lunga (prezzo se non concordato, pari a 1/3 del prezzo pattuito al m²).
- Per la superficie in agglomerati edili il prezzo di un locale pitturato con materiali di tinte di caratteristiche diverse sarà calcolato a parte.

- I rivestimenti plastici ad applicazione continua su superfici interne si calcolano conteggiando le superfici completamente sviluppate, con criteri geometrici, con la sola deduzione dei vuoti (porte, finestre e vani).
- 4) MISURAZIONE DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA, PITTURAZIONE, RIVESTIMENTO PLASTICO AD APPLICAZIONE CONTINUA, SABBIAURA E LAVAGGI SU FACCIATE E SUPERFICI MURARIE ESTERNE
- I lavori riguardanti superfici murarie delle facciate o di superfici esterne eseguiti con qualsiasi materiale e le relative preparazioni si calcolano sulla massima larghezza senza alcuna deduzione dei vani e dei vuoti di qualsiasi grandezza (vuoto per pieno) e con l'aggiunta dello sviluppo dei cornicioni, dei parapetti, dei sottobalconi, dei frontali e di qualunque altra sporgenza o rientranza.
 - Gli zoccolini, le sagome, le filettature, gli scuretti e le cordonature, se eseguiti in colore e/o materiale diverso, si compensano a parte a metro lineare. Per le parti ornate, formate o scolpite viene calcolato il maggior magistero.
 - Le sabbiaure ed i lavaggi su facciate si compensano computando le superfici in proiezione con l'aggiunta di ogni notevole oggetto o rientranza (balconi, cornicioni e similari) e senza alcuna deduzione di vuoti.
 - Le applicazioni di rivestimenti plastici ad applicazione continua su superfici esterne si calcolano conteggiando le superfici completamente sviluppate con criteri geometrici, con la sola deduzione dei vuoti/porte, finestre e vani superiori a m² 4 (quattro): non deducendo tali vuoti si intendono compensati gli eventuali maggiori oneri relativi ai vuoti stessi, quali angoli e spigoli.
- 5) MISURAZIONE DEI LAVORI DI PITTURAZIONE E VERNICIATURA SU SUPERFICI NON MURARIE
- I lavori di pittura e di verniciatura di superfici interne ed esterne non murarie eseguiti con pitture o vernici opache o lucide, smalti ed altri prodotti, comprese le relative preparazioni, sono misurati calcolando la loro massima superficie, la quale, avuto riguardo alla complessità della esecuzione dei lavori medesimi, viene moltiplicata per un determinato coefficiente come appresso indicato:
- per le griglie, per le tapparelle, per gli avvolgibili, per le antine a ghigliottina, a ribalta o con vasistas, la loro area di massima proiezione si moltiplica per due;
 - per gli scurini di finestra o porte balcone a più di un battente o scomparto a vetro, per le porte, antiporte, impennate con due scomparti a vetro od a due riquadri pieni, la loro area di massima proiezione si moltiplica per due;
 - per le porte, antiporte, impennate e per i serramenti con uno scomparto a vetro, la loro area di massima proiezione si moltiplica per due;

- per le persiane comuni, la loro area di massima proiezione si moltiplica per tre;
- nel caso di doppio serramento, ad ogni serramento verrà applicato il coefficiente sopraindicato;
- per le porte piene, piane e lisce, verrà sviluppata la superficie effettivamente verniciata;
- per le porte a riquadri fino a m² 15 o con oltre due scomparti a vetro, la loro area di massima proiezione si moltiplica per tre;
- per le perlinature per gli stipiti, i controstipiti, i cielini, i cassoncini, le mostrine ed i telai, l'area della proiezione retta si moltiplica per 1,50; eventuali mensole, merli od altri profili o strutture saranno computati a parte;
- le guide ferri U, gli apparecchi a sporgere, gli spessori, i sostegni si computano a metro lineare o a corpo;
- le cordonature, le profilature, le campiture, i paraspigoli, gli zoccolini e le fasce si computano a metro lineare;
- per i cancelli, i parapetti di ferro, le inferriate, nuovi o simili si moltiplica per due la maggiore altezza per la lunghezza; per i vecchi cancelli ed inferriate si moltiplica per tre;
- per opere in ferro a disegno di formazione irregolare o di difficile esecuzione si stabilirà un coefficiente volta per volta o a corpo;
- per i parapetti di tipo unificato in ferro a L o tubolare, composti da due coerenti ed un montante ogni m² (due) circa, si computa la sola area di massima proiezione;
- per le reti metalliche, si considera la massima altezza per la massima larghezza, applicando il coefficiente tre; in caso di particolari difficoltà esecutive e/o di forma si concorderà un coefficiente volta per volta;
- per le saracinesche di lamiera ondulata o stampata si calcola l'area della massima proiezione del manufatto verniciato moltiplicata per tre;
- per i manufatti articolati, serranda a maglia e simili, verniciati fuori opera, si calcola l'area di massima proiezione moltiplicata per quattro;
- per i lucernari si considera l'area della massima proiezione del manufatto moltiplicata per il coefficiente due;
- per la verniciatura di grigliati pedalabili, fuori opera, si calcola l'area della massima per il coefficiente tre;
- per i grigliati carrabili, fuori opera si calcola l'area della superficie effettivamente verniciata per il coefficiente tre;
- per le lamiere striate si considera la superficie effettivamente verniciata maggiorata del coefficiente 1,50;
- i radiatori saranno pagati ad elemento ed il prezzo varia in base al numero e all'altezza delle colonne di ogni elemento;
- le tubazioni in genere e gli oggetti similari fino a cm 50 di sviluppo si calcolano a metro lineare. Le scossaline, le converse, le copertine, i canali di gronda ecc. pitturati da una sola parte, se di sviluppo fino a cm 50, si calcolano a metro lineare con coefficiente 1,50. Se lo

sviluppo ha la lunghezza superiore, si calcolano nella loro superficie effettiva con i coefficienti degli articoli precedenti;

- le lamiere ondulate e grecate si calcolano nella loro superficie effettiva verniciata moltiplicata per il coefficiente di 1,25;
- le cassette di scarico, le mensole, i raccordi e qualsiasi altro piccolo oggetto si contabilizzano a numero;
- per le carpenterie di strutture complesse in genere di legno o di ferro, nel campo dell'edilizia civile si considera lo sviluppo effettivo delle parti verniciate senza deduzione delle parti combacianti;
- per la carpenteria minuta o complicata, verrà, invece, computata la deduzione delle parti combacianti.

6) OPERE DI TAPPEZZERIA A INCOLLAGGIO, PAVIMENTAZIONE TESSILE E MOQUETTE.

Sono opere di preparazione:

- le rimozioni di pitture rimovibili quali tempere, pitture a colla, pitturazione di ogni genere;
- le stuccature parziali o totali;
- la rasatura totale di superfici intonacate a civile o di pitturazioni a rilievo;
- interventi di fissativo per consolidare residui di polvere non asportata, per fissare pitturazioni non lavabili alle superfici di gesso nuove o rasate a stucco, ecc.;
- lavabili alle superfici di fesso nuove o rasate a stucco ecc.,:
- la stesura di carta fodera è un complemento alla tappezzeria, pertanto è da classificare nelle preparazioni.

Tappezzerie e rivestimenti murali in carta, tessuti o sintetici o similari

- verranno conteggiate le superfici completamente sviluppate con criteri geometrici. Si deducono i vuoti di porte, finestre, nicchie, vani di rientro o vuoti superiori a m² 4;
- rivestimenti di ante, di mobili di vani a giorno, ecc. in economia.

Pavimentazione tessile e moquette

- verranno conteggiate le superfici completamente sviluppate con criteri geometrici;
- i pezzi unitari o globali si considerano comprensivi di scarti o sfridi;
- le preparazioni di sottofondi con rasanti o livellanti nel computo a misura rispecchiano sempre le reali superfici;
- la posa con sistema tesato, il feltro e i tessuti nelle misure rispecchiano anch'essi la realtà geometrica;
- per i rivestimenti di pedane, gradini ecc., verrà applicato un prezzo diverso;
- per i rivestimenti di gradini di una rampa di scale l'applicazione verrà fatta in economia.

La posa di tappezzerie e rivestimenti murali deve essere eseguita seguendo le indicazioni delle schede tecniche, oppure usando collanti similari. La tappezzeria in tinta unita richiede un sistema di applicazione a teli alternati (testacoda); le tappezzerie o tessuti con trama orizzontale (paglia, shantung o similari) devono rispettare la posizione

dei teli singoli: la mancata uniformità dei teli non è da considerare un difetto di applicazione o di produzione, ma una caratteristica del materiale.

7) MISURAZIONE DEI LAVORI DI STUCCATURA DELLE SUPERFICI PIANE IN LOCALI NORMALI INTERNI PER LAVORI IN SERIE AD ANDAMENTO CONTINUATIVO E CONTROSOFFITTATURE

- Le stuccature, le lisciature, le rasature, in gesso o altro, su superfici piane di locali normali interni, vengono misurate nella superficie effettiva senza deduzioni per vani o vuoti inferiori a m^2 2 e per fasce di larghezza inferiore a cm 30. Non si dà luogo inoltre a deduzione per gli spazi occupati da cornici, scuretti, gole, gusci, zoccolini, decorazioni di qualunque dimensione, così come non si deducono le superfici corrispondenti a lavori di rappezzi, eseguiti in economia o altro.
- Le cornici di qualunque genere, gusci, gole, sagome, scuretti, fasce, spigoli, angoli sia rientranti sia sporgenti, sia verticali sia orizzontali, anche con un solo lato, vengono misurati a metro lineare, secondo la linea più lunga e seguendo i risalti.
- I raccordi di partenza, d'arrivo o di incontro delle opere descritte al paragrafo precedente ed eccedenti i quattro angoli per locale, vengono computati a parte, a numero.
- Le decorazioni in stucco si computano a parte, a seconda del loro disegno e della loro complessità.
- I paraspigoli in lamiera zincata o in lega leggera, normali a metro lineare, se posati contemporaneamente alla rasatura, vengono computati a numero.
- Le controsoffittature in lastre lisce o decorate poste in opera su piano orizzontale vengono misurate nella massima superficie sviluppata senza deduzioni per vuoti, aperture, intralci ed oggetti che interrompano la continuità della superficie, che siano inferiori o uguali a m^2 2.
- Le controsoffittature con pannelli in gesso o similari, di dimensioni comuni, fissi o smontabili, sia con superficie liscia, decorata o forata per fonoassorbimento, vengono misurate nella massima superficie sviluppata senza deduzioni per vuoti, aperture od intralci od oggetti che interrompano la continuità della superficie inferiore o uguali a m^2 2 ed inoltre vengono conteggiati per interi pannelli tagliati per necessità di scomparto.
- Le controsoffittature e rivestimenti in lastre o pannelli eseguiti a distanza inferiore a cm 20 o superiore a cm 80 dal supporto portante vengono misurate con un coefficiente di maggiorazione di 1,30.
- Gli angoli perimetrali e in corrispondenza dei pilastri, con i controsoffitti in fibra o metallici saranno computati a metro lineare.
- Gli angoli perimetrali in corrispondenza di pilastri e controsoffitti eseguiti con l'impiego di pannelli in carton-gesso o pannelli con struttura alveolare saranno computati a metro lineare.
- Per la formazione di tramezzi o pareti divisorie in blocchi di gesso pieno forati con spessore da cm 6 a cm 11, ultimati con superfici lisce

e giunti sigillati, si misura la superficie da una sola facciata nella massima dimensione sviluppata, senza alcuna deduzione per vuoti, aperture o intralci.

8) MISURAZIONE DEI LAVORI DI STUCCATURA SU SUPERFICI PARTICOLARI O ESEGUITI IN CONDIZIONE DISAGIATA

Per i lavori scomodi si propone un prezzo diverso.

9) ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

E' uso che siano a carico del committente:

- l'imposta sul valore aggiunto nonché ogni imposizione richiesta per l'impianto dei ponteggi e per gli allacciamenti;
- la fornitura di acqua potabile, l'energia elettrica per l'illuminazione;
- la messa a disposizione di idonei locali chiusi per la custodia e il magazzinaggio dei materiali ed attrezzature;
- l'approntamento dei ponteggi per lavori da eseguirsi ad altezza superiore a 4 m .

10) PAGAMENTO

Il pagamento è eseguito in base ad accordi comunque a fine opera con una trattenuta del 10% da corrispondersi dopo il collaudo da eseguirsi entro 60 giorni.

11) GARANZIA

Tutti i lavori sono garantiti cinque anni per i lavori di idropittura e rivestimenti in plastica e due anni per le verniciature in legno e ferro.

B - LATTONERIA

1) ORDINAZIONE

L'ordinazione è di norma scritta.

Opere di lattoniere

Per i materiali lavorati forniti a piè d'opera, il computo delle opere viene effettuato a peso, a metro lineare o a metro quadrato oppure a numero senza gli sfridi e senza deduzioni di fori inferiori a m² 0,50. La misurazione per il computo delle opere comprensive di posa viene effettuata a metro lineare o quadrato, rispettivamente sulla lunghezza o superficie risultante dopo l'avvenuta posa, senza tenere conto di sovrapposizioni e sfridi, che si intendono compensati nei relativi prezzi; non sono dedotti fori inferiori a m² 0,50 oppure a peso di fornitura.

Gronde

Fornitura e posa in opera di canale di gronda in lamiera pressopiegata. Compresi tagli, sfridi, sovrapposizioni, eventuali saldature, sigillature, sostegni fissaggi ed ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Il prezzo può comprendere la sola posa. Il prezzo può variare a secondo del materiale utilizzato (rame, lamiera zincata e preverniciata, alluminio

preverniciato o patinato, acciaio inox), dello spessore (6/10 standard o 8/10 per rame e lamiera preverniciata; 8/10 standard per alluminio), dello sviluppo totale. Inoltre il prezzo varia in dipendenza delle opere provvisorie, a seconda che le stesse siano a carico del committente (ponteggi), o a carico dell'impresa esecutrice (ponteggi, piattaforme oleodinamiche, linea di vita per ancoraggio con cinture di sicurezza per intervento dalla copertura stessa).

Qualora si tratti di una sostituzione, il prezzo comprenderà lo smontaggio, la discesa a terra e lo stesso varia a seconda che sia compreso anche il trasporto a rifiuto del materiale di risulta o sia a carico del committente.

Inoltre in caso di sostituzione, i sostegni della nuova gronda potranno essere ancorati al cornicione, previo taglio e asportazione di quelli precedentemente in opera; oppure può verificarsi l'eventualità di dover procedere alla rimozione delle prime tegole per l'alloggiamento dei nuovi sostegni; infine i sostegni precedentemente in opera possono essere eventualmente riutilizzati previo trattamento anticorrosione e apposizione di strato di separazione, qualora si tratti di materiale incompatibile con quello della nuova gronda. In ognuna delle eventualità di cui sopra il prezzo varierà di conseguenza.

SCOSSALINE E ALTRA LATTONERIA IN GENERE

Fornitura e posa in opera di scossalina in lamiera presso piegata. Compresi tagli, sfridi, sovrapposizioni, eventuali saldature, sigillature, fissaggi ed ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Il prezzo può comprendere la sola posa. Il prezzo può variare a seconda del materiale utilizzato (rame, lamiera zincata e preverniciata, alluminio preverniciato o patinato, acciaio inox), dello spessore (6/10 standard o 8/10 per rame e lamiera preverniciata; 8/10 standard per alluminio), dello sviluppo totale. Inoltre il prezzo varia in dipendenza delle opere provvisorie, a seconda che le stesse siano a carico del committente (ponteggi), o a carico dell'impresa esecutrice (ponteggi, piattaforme oleodinamiche, linea di vita per ancoraggio con cinture di sicurezza per intervento dalla copertura stessa).

Qualora si tratti di una sostituzione, il prezzo comprenderà lo smontaggio, la discesa a terra e varia a seconda che sia compreso anche il trasporto o rifiuto del materiale di risulta o lo stesso sia a carico del committente.

PLUVIALI IN RAME

Fornitura e posa in opera di nuovi pluviali in lamiera di rame elettrosaldata a sezione circolare del diametro di mm. 80. Compresi tagli, sfridi, sovrapposizioni, saldature, sigillature, collari, fissaggi ed ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Il prezzo può comprendere la sola posa. Il prezzo può variare a seconda del materiale utilizzato (rame, lamiera zincata e preverniciata, alluminio preverniciato o patinato, acciaio inox), dello spessore (5/10 standard per

rame e lamiera preverniciata; 7/10 standard per alluminio), della sezione (circolare o quadrata) e delle dimensioni della stessa (80 o 100 mm di diametro – 80x100 mm). Inoltre il prezzo varia in dipendenza delle opere provvisorie, a seconda che le stesse siano a carico del committente (ponteggi), o a carico dell'impresa esecutrice (ponteggi, piattaforme oleodinamiche, linea di vita per ancoraggio con cinture di sicurezza per intervento dalla copertura stessa).

Qualora si tratti di una sostituzione, il prezzo comprenderà lo smontaggio, la discesa a terra e varia a seconda che sia compreso anche il trasporto a rifiuto del materiale di risulta o lo stesso sia a carico del committente.

I pezzi speciali, quali angoli, raccordi su corpi emergenti, curve, braghe, imbuti, vaschette, spargi acqua, terminali in ghisa o rame, vengono solitamente computati tanto cadauno o a corpo.

2) PREVENTIVO

Il preventivo del lattoniere, di norma redatto per iscritto, comprende la descrizione dei lavori, l'indicazione dei materiali da impiegare, della specifica unità di misura utilizzata, che dipende dal tipo di prodotto, e il prezzo per unità di misura.

3) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è concluso nel momento in cui, da parte del committente, perviene al lattoniere la conferma d'ordine, di norma scritta, del preventivo definito e concordato dalle parti.

4) METODO DI MISURAZIONE

Per i materiali lavorati forniti a piè d'opera, il computo delle opere viene effettuato a peso, a metro lineare o a metro quadrato oppure a numero senza gli sfridi o sovrapposizioni.

La misurazione per il computo delle opere comprensive di posa viene effettuata a metro lineare o quadrato, rispettivamente sulla lunghezza o superficie risultante dopo l'avvenuta posa ossia a fine lavori, senza tenere conto di sovrapposizioni e sfridi, che si intendono compensati nei relativi prezzi. Il prezzo dei pezzi speciali sarà calcolato a parte.

5) PREZZI

Nei prezzi comprensivi di posa in opera si includono le opere murarie, il sollevamento dei materiali, il noleggio, l'impianto di ponteggi e di scale aeree.

C - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI

1) PREVENTIVI E PROGETTI

Le installazioni di impianti elettrici avvengono in base a progetti e preventivi scritti, nei quali sono precisati i prezzi complessivi dei materiali e della posa in opera. Tali progetti e preventivi sono predisposti da tecnici iscritti negli Albi e Ruoli professionali e da aziende installatrici iscritte negli Albi di qualificazione, secondo le norme C.E.I. e di prevenzione infortuni.

Dai predetti preventivi o progetti sono esclusi:

- 1) tutti i lavori e le provviste di muratori, falegnami, scalpellino, fabbro, verniciatore, pittore, ecc. e, in genere, qualunque opera edilizia inerente all'ambito;
- 2) le prestazioni della manovalanza in aiuto ai muratori;
- 3) le spese per l'eventuale registrazione del contratto.

2) PREZZI

Nei lavori di impianti anche se il prezzo va pattuito a forfait e non venga fatta menzione delle opere di allacciamento all'ente elettrico erogatore e relativi oneri dei singoli impianti, queste sono a carico del committente.

Nel prezzo preventivato sono normalmente inclusi, se non espressamente indicate le aperture di tracce, bloccaggio scatole e tubazioni su pareti (escluso la chiusura e lisciatura tracce) e la protezione delle tubazioni a pavimento.

Dal prezzo preventivato a forfait sono esclusi:

- fornitura, posa in opera, collegamenti di tutti gli apparecchi utilizzatori (apparecchi illuminanti, motori, elettrodomestici ecc.);
- collegamenti equipotenziali e di messa a terra di tutte le masse metalliche non facenti parte dell'impianto elettrico.

3) MISURAZIONI

Le linee dorsali per le linee elettriche complete di tubazioni (cavi elettrici e minuterie) che partiranno dal contatore al centralino delle unità immobiliari saranno computate al ml.

La linea dorsale TV completa di tubazioni e di cavo e scatole di derivazione che partiranno dall'antenna fino al primo frutto di utilizzazione sarà computata al ml .

Per i materiali forniti e posti in opera completi di scatole di derivazione, i morsetti, i conduttori, le scatole portafrutto incassate al muro, il frutto, le placche, la tubazione in PVC autoestinguente, il computo delle opere sotto indicate viene effettuato a numero:

- punto luce a soffitto o a parete;
- punto luce deviato;
- punto luce invertito;
- punto presa;
- punto presa TV (sono comprese la fornitura e la posa delle scatole, del cavo e delle presa di derivazione);
- pulsante fuori porta (comprende targhetta porta nome e suoneria);
- allaccio termostato ambiente (senza apparecchio di utilizzazione);
- pulsante a tirante (comprende pulsante e tirante, trasformatore e suoneria);
- impianto a terra (completo di chiusino, di dispersore di terra, cavo, morsetteria, ecc.);
- impianto citofonico (con apparecchio da muro completo di alimentatore, apriporta, alimentatore e suonerie del portone principale);
- impianto aspirazione bagno e cucina;

- impianto a relè;
- trasformatore;
- centralino con differenziale più salvavita.

4) COLLAUDI

Il collaudo può essere richiesto dal committente, dando preavviso in tempo utile all'installatore.

Il collaudo può essere eseguito da un tecnico iscritto negli albi professionali e secondo le prescrizioni delle norme C.E.I.

Al termine dei lavori dovrà essere rilasciato certificato di conformità.

D - OPERE EDILI

Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Per tutte le opere edilizie le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche.

In particolare viene stabilito:

1. nelle murature portanti superiori ad una testa sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce uguale e superiori a m² 4,00. Si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle, sguinci, spigoli ed architravi dei vani computati vuoto per pieno;
2. le murature di mattoni ad una testa o ad un foglio si misureranno a vuoto per pieno deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a m² 2,00 intendendo nel prezzo compensata la formazione di spalle, architravi;
3. conglomerato cementizio armato. Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume di canalizzazioni per aerazione, fogne, tubi, aperture per bocche di lupo, aperture su muri delle dimensioni inferiori a m² 4,00.

Solai

I solai o solette piene o in latero cemento saranno valutati al m² senza nessuna deduzione dei vani per canne fumo, lucernai, abbaini, vuoto vano ascensori e vuoto di superficie inferiore a m² 6,00.

Impalcati

Gli impalcati comprendono pilastri, travi, cordoli, solai e tetto in latero cemento, scale, oggetti, cornicioni e balconi con intradossi a faccia vista, compreso di acciaio ad aderenza migliorata per armature o ripartizione secondo i calcoli, l'onere per le casseformi, puntelli, getto, costipature, disarmo.

Gli impalcati saranno valutati al m² di superficie lorda qualunque sia la forma, comprese le scale. Il tetto sarà computato geometricamente secondo la superficie effettiva inclinata dalle falde del tetto senza nessuna deduzione dei vani per canne fumo, vuoto vano ascensori, lucernai, abbaini.

Pavimenti e rivestimenti

La misurazione dei pavimenti o rivestimenti si esegue sulla effettiva superficie tenendo conto delle parti coperte da battiscopa, zoccolino o rivestimento, deducendo i vuoti uguali o superiori a m^2 1,50 e non computando in compenso il paramento dell'imbotte del vano quando non si estende oltre i 25 cm .

Serramenti – Infissi e simili

Misurazione per preventivo

La misurazione dei serramenti da finestra, nel caso di contratto con qualificazione riferita al r2, deve essere effettuata sulla parte esterna dell'infisso e non sulla misura netta del vano muro.

La misurazione dei serramenti da porte si esegue sulla luce netta del vano, misurando larghezza fra le due spalle finite compreso l'eventuale rivestimento in legno o metallo (bussola – mostrina) e l'altezza tra il piano (pavimento) ed il celino e mostrina, compreso l'eventuale rivestimento in legno o metallo (bussola).

I serramenti in alluminio o PVC vengono misurati come quelli in legno, salvo accordi speciali quando siano richieste fasce copri fili o altri elementi decorativi.

Prezzo

Il prezzo dei serramenti, infissi e simili, se convenuto in base alla superficie, quantificata del massimo ingombro dell'infisso e non sulla luce netta del vano muro si intende riferito ad una superficie minima che varia da m^2 1,50 a m^2 1,80 per monoblocchi dotati di avvolgibili.

Le persiane avvolgibili in legno o in plastica si misurano al m^2 conteggiando a parte e a numero gli apparecchi a sporgere ed i comandi automatici.

Le persiane avvolgibili aventi la superficie inferiore a m^2 1,80 si computano per tale estensione.

Se sono di dimensioni maggiori, si misurano le luci comprese fra le mazzette, la soglia o l'architrave, aggiungendo in ampiezza cm 1,5 per parte. Per la parte superiore avvolgente il rullo si aumenta di cm 30.

Impermeabilizzazioni

La misurazione delle impermeabilizzazioni si esegue al m^2 comprendendo la sovrapposizione, lo sviluppo dei raccordi alle pareti perimetrali limitatamente a cm 10, escludendo dalle misurazioni i vuoti con superficie superiore a 2 m^2 .

Le opere di impermeabilizzazione sono garantite per dieci anni.

Tubi in plastica

La misurazione dei tubi viene eseguita al ml .

I pezzi speciali saranno raggruppati all'elemento ordinario di pari diametro secondo le seguenti lunghezze:

- curve, gomiti, riduzioni: 1 m

- braghe semplici: 1,5 m
- braghe doppie: 2 m
- ispezioni compreso tappo: 2 m
- sifoni: 3 m

Non si computano le sovrapposizioni, sfridi e collanti che si intendono compensati nei relativi prezzi.

Intonaci

Gli intonaci sui muri di spessore superiore a cm 13 saranno computati vuoto per pieno, a compenso dell'intonaco delle riquadrature delle varie mazzette, che non saranno perciò sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore a m² 4,00, valutando a parte le riquadrature dei vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od a una testa saranno computati per la loro superficie effettiva con deduzione dei vani di superficie maggiore a m² 2,00.

La superficie di intradosso delle volte, di qualsiasi forma, verrà determinata moltiplicando la superficie effettiva per il coefficiente 1,30.

La chiusura di tracce, se eseguita su vecchi intonaci e se il prezzo non è stato concordato, sarà pari al prezzo pattuito al m².

Installazione di impianti idro-termo-sanitari

1) Preventivi e progetti

La realizzazione di impianti idro-termo-sanitari avviene in base a progetti e preventivi scritti, nei quali sono precisati i prezzi dei materiali e della posa in opera. Dai predetti preventivi sono inclusi:

- apertura tracce e bloccaggio tubazioni (gas, acqua, riscaldamento, esclusa la chiusura delle tracce);
- montaggio rubinetterie e sanitari.

Sono esclusi:

- scavi per tubazioni interrate;
- montaggio vasche idromassaggio, cabine docce, mobili da bagno e accessori da bagno.

2) Misurazioni

- Le reti di distribuzione primaria gas, impianto idrico (complete di coibentazione termica, curve, gomiti, diramazioni, staffaggi di posa, rubinetti di arresto per la costruzione della rete di alimentazione acqua calda, fredda e ricircolo dall'autoclave alla caldaia, ai rubinetti di arresto) saranno computati al ml .
- Le tubazioni in rame complete di intercettazioni, accessori di giunzione, di tenuta e staffaggi per la costruzione della rete di alimentazione gas della cucina e della caldaia, saranno computati al ml.
- La rete di distribuzione secondaria impianto idrico dai rubinetti di arresto ai sanitari e alla cucina, completi di guaina isolante, realizzazione di scarichi interni dai sanitari fino alla colonna montante, saranno computati ad allaccio.

- La distribuzione primaria in rame completa di guaina isolante, accessori di collegamento e realizzazione della rete di collegamento tra il collettore complanare e la caldaia, completa di valvole, collettore complanare, cassetta di ispezione collettore complanare, ecc. saranno computati a collettore.
- L'installazione di radiatori completi di mensole di sostegno, valvole ed accessori di posa e montaggio saranno computati ad elemento.
- La caldaia a gas sia pensile che a pavimento, con o senza produzione di acqua calda, sarà installata compreso raccordo caldaia-canna fumaria, rubinetto a sfera per sezionamento linea gas, tubo di rame, coibentazione tubazioni, linee di alimentazione acqua calda e fredda, linea gas ecc. e sarà computata a corpo.

B) USI NEL SETTORE TURISTICO-RICETTIVO

1) PRENOTAZIONE

La domanda di prenotazione deve essere effettuata per iscritto tramite lettera, fax o per posta elettronica e deve ritenersi valida solo nel momento in cui l'esercente avrà inviato la relativa conferma scritta.

2) RICHIESTE PARTICOLARI

Il cliente comunica per iscritto, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

3) PENSIONE

La formula "pensione completa" (a) o "mezza pensione" (b), salvo accordi diversi, viene applicata per un periodo di permanenza di almeno tre giorni ed essa comprende:

- a) pernottò, prima colazione, seconda colazione, cena;
- b) pernottò, prima colazione, seconda colazione oppure cena.

La prima colazione può essere di tipo continentale o a buffet–self service.

Il prezzo è per persona e per giorno ed include tasse, servizio, IVA.

Per periodi inferiori a tre giorni si applicano distintamente i prezzi della camera e quelli di ogni altra prestazione.

I pasti che non sono stati serviti al cliente il giorno dell'arrivo vengono forniti, senza pagamento ulteriore, il giorno della partenza, senza che questo comporti il prolungamento della disponibilità della camera; in alternativa al pasto, l'esercente fornisce un "cestino" contenente quanto necessario per un pasto. Il cliente deve richiedere detta prestazione alternativa entro la sera precedente. Ai clienti in pensione non competono decurtazioni per i pasti non consumati in albergo.

I pasti vanno consumati in ambienti, orari e modalità indicati dall'esercente.

Per ragioni di sicurezza igienico sanitarie i clienti non possono consumare durante i pasti, cibi e bevande di alcun genere acquistati al di fuori dell'esercizio salvo accordi tra le parti.

4) PERNOTTO

L'esercente è tenuto a specificare se nel prezzo del pernotto è inclusa o meno la prima colazione.

5) PARCHEGGIO

Per "parcheggio custodito" deve intendersi la formula che prevede la figura del custode dell'area destinata a parcheggio; mentre per "parcheggio privato" deve intendersi una pertinenza della struttura riservata ai clienti, che però è non custodita. Ogni struttura ricettiva deve specificare se tale servizio è a pagamento o gratuito per il cliente.

6) TERMINOLOGIA SULLA POSIZIONE DELLA STRUTTURA E DELL'ALLOGGIO

- "SUL MARE": tra la struttura ricettiva e il mare non deve esserci nessuna via o strada o costruzione intermedia, eccetto stabilimenti balneari;
- "1[^] FILA": Struttura ricettiva che si affaccia direttamente sulla via litoranea o lungomare.
- "VISTA MARE": Alloggio con finestre da cui risulta visibile il mare, a prescindere dall'ubicazione della struttura. L'alloggio "vista mare" può subire una maggiorazione di prezzo.

7) ARRIVO E PARTENZA

Le date menzionate nella prenotazione indicano rispettivamente il giorno di arrivo ed il giorno di partenza. Il giorno previsto dell'arrivo è considerato ai fini del conto anche se il cliente prende il possesso della camera dopo le ore 24,00.

- ORARIO DI ARRIVO è necessario distinguere se la prenotazione è stata effettuata con o senza acconto/caparra confirmatoria.
 - Se è stato versato un acconto/caparra confirmatoria, l'esercente è tenuto a lasciare a disposizione la stanza fino alle ore 10 del giorno successivo; ma, se entro tale termine il cliente non arriva e non conferma la prenotazione, questa si intende annullata senza restituzione di quanto versato.
 - Se non è stato versato un acconto/caparra confirmatoria ed in assenza di garanzie con carta di credito, l'esercente è libero di cedere a terzi la stanza dalle ore 16 del giorno in cui è stato previsto l'arrivo, ovvero da un'ora dopo di quella indicata dal cliente.
 - Orari di arrivo e partenza: l'ora del possesso della camera viene indicato dall'esercente, mentre la camera va lasciata libera entro l'ora riportata nel cartello presente nelle stanze di ogni struttura ricettiva, salvo diversa pattuizione. Nell'eventualità di ritardi nel rilascio della camera potrà essere addebitato al cliente in uscita il costo della camera stessa per un'ulteriore giornata.

8) CAPARRA – ACCONTO – DEPOSITO CAUZIONALE

Qualora richiesto, l'acconto, ovvero caparra confirmatoria, verrà versato nella misura almeno del 30%. Quanto all'eventuale deposito cauzionale,

preventivamente comunicato dall' esercente, esso verrà versato all'atto della consegna delle chiavi di accesso ai locali prenotati e sarà previsto nella misura almeno del 30% del costo pattuito.

9) CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI PRENOTAZIONE

Il cliente, che ha prenotato e non trova l'alloggio, ha diritto ad una sistemazione in un'altra struttura di uguale categoria e comunque a parità di condizioni, o, in mancanza, di categoria superiore; eventuali differenze di maggiori costi sono a carico dell'esercente.

In alternativa, il cliente può chiedere la restituzione di quanto versato all'atto della prenotazione, più una somma ulteriore dello stesso importo. Accettata la prenotazione, l'esercente non può pretendere l'alloggio prima della scadenza del periodo pattuito, salvo che per ragioni di pubblica sicurezza, buoncostume e per motivi riconducibili al Codice Civile o Penale.

Nel caso il cliente arrivi in ritardo e la camera prenotata gli sia stata tenuta a disposizione, l'esercente ha diritto ad avere il pagamento del prezzo anche per i giorni che l'ha tenuta a disposizione.

In caso di mancato arrivo, il cliente perde quanto versato all'atto della prenotazione.

In caso di partenza anticipata, il cliente, oltre a corrispondere il costo di quanto già usufruito, è tenuto a pagare il prezzo della sola camera per il restante periodo prenotato, fino a un massimo di giorni tre. Salvo contrario accordo, il contratto di alloggio si considera concluso per una giornata.

10) ANIMALI

L'ammissione degli animali è consentita previo accordo tra le parti e comunque è vietato far sostare gli animali negli spazi comuni della struttura; fanno eccezione i cani accompagnatori per i non vedenti.

11) RECLAMI

Eventuali reclami o problematiche vanno segnalati alla direzione dell'esercizio affinché possa essere posto tempestivo rimedio; in caso contrario, il cliente potrà rivolgersi alle competenti autorità.

12) PREZZI DELLE CAMERE

Le tariffe devono essere esposte all'interno di ogni alloggio.

13) LETTO AGGIUNTO E CAMERA A DUE LETTI

Se a richiesta del cliente in una camera singola si aggiunge - purché in conformità alle norme vigenti - un secondo letto, la maggiorazione del prezzo per il letto aggiunto viene contenuta nel limite massimo del 50% del prezzo della camera singola e comunque non supera il prezzo della camera doppia. Se il letto viene aggiunto in una camera a due letti la maggiorazione del prezzo per il letto aggiunto viene contenuta nel limite massimo del 35% del prezzo della camera a due letti. Se al cliente che ha prenotato una camera singola viene assegnata una camera doppia il prezzo da corrispondere è il prezzo della camera singola.

14) PAGAMENTO DEI CONTI

Normalmente il pagamento del conto avviene a fine soggiorno su presentazione del documento fiscale. Il pagamento può comunque essere richiesto a discrezione dell'esercente in anticipo in un'unica soluzione ovvero frazionato. L'esercente, in caso di offerte speciali e/o promozioni, può richiedere il pagamento dei servizi inclusi nell'offerta (esclusi gli extra) su presentazione del documento fiscale all'inizio del soggiorno. Per soggiorni superiori ad una settimana, l'esercente può richiedere settimanalmente il pagamento per il periodo di cui il cliente ha già usufruito. L'esercente può richiedere in garanzia l'annotazione della carta di credito.

15) SERVIZIO DI PORTINERIA – RASSETTO CAMERE – UNITA' ABITATIVE

Il servizio di portineria è legato alla tipologia della struttura ricettiva e alle "stelle" attribuite all'esercizio, secondo la classifica regionale.

16) DOCUMENTI

Normalmente i documenti vengono restituiti dall'esercente contestualmente alla consegna delle chiavi all'inizio del soggiorno, previa compilazione del modulo di legge. L'esercente può richiedere in garanzia l'annotazione della carta di credito.

17) DANNI

I danni provocati dal cliente alla struttura ricettiva e sue pertinenze vengono risarciti al costo del ripristino - ove è possibile - o della sostituzione.

18) CUSTODIA VALORI

E' buona norma comunicare o depositare all'esercente, al momento dell'arrivo, i valori in proprio possesso, ferme restando le norme di legge in materia di responsabilità in caso di furto.

19) SERVIZI

Tutti i servizi offerti dall'esercente e/o convenzionati con il cliente possono essere da questi usufruiti con le modalità ed orari indicati dalla casa, al di fuori dei quali, compatibilmente con la fattibilità e disponibilità dell'esercente, può essere richiesto un sovrapprezzo.

CAPITOLO II

Usi Marittimi

1) TEMPI DI PESCA

A seconda dei sistemi di pesca sono in uso tempi diversi di attività, così regolati:

- a) pesca a strascico: il fermo tecnico per il riposo settimanale va dalle ore 00 di sabato alle ore 24 di domenica; l'attività si svolge, comunque, mai oltre i limiti di legge:
 - aa) dalle 00 del lunedì fino alle 24 del giovedì per le unità da pesca di medio e grosso tonnello che effettuano la commercializzazione per il tramite del Mercato Ittico di San Benedetto del Tronto;
 - ab) dalle 00 del lunedì alle 24 del venerdì per le unità da pesca di medio e piccolo tonnello che effettuano la commercializzazione del prodotto mediante la vendita diretta presso l'apposito punto vendita posto all'interno del "mercatino del pesce" sito nell'area portuale;
- b) pesca a circuizione: il fermo tecnico per il riposo settimanale va dalle ore 17 del sabato alle ore 17 del lunedì; l'attività di pesca si svolge dalle ore 17 di lunedì alle ore 17 di sabato. È uso applicare un ulteriore fermo tecnico, determinato in base alle fasi lunari, dal 1° giorno di luna piena per i successivi 3 giorni;
- c) pesca con il sistema denominato "volante": il fermo tecnico per il riposo settimanale va dalle ore 00 del sabato alle ore 24 della domenica; l'attività si svolge dalle ore 00 del lunedì (uscita dal porto) alle ore 24 del venerdì (rientro in porto). È uso fermare la pesca anche il giovedì alle ore 24, ma è possibile recuperare una eventuale giornata di fermo pesca per avverse condizioni di tempo, uscendo il venerdì;
- d) pesca con draghe idrauliche: il fermo tecnico è stabilito attraverso la regolamentazione dei consorzi di gestione e, comunque, mai oltre i limiti di legge;
- e) pesca con palangaro: il fermo tecnico è stabilito in dipendenza dell'attività di cui ai punti a) b) e c) del presente articolo e comunque mai oltre le 90 ore settimanali;
- f) attrezzi da posta: il fermo tecnico per il riposo settimanale va dalle ore 00 di domenica alle ore 24 di domenica; l'attività si svolge dalle ore 00 del lunedì (uscita dal porto) alle ore 24 del sabato (rientro in porto) e, comunque, mai oltre i limiti di legge; nella giornata di domenica è permessa l'uscita in mare solo al fine di controllare gli inneschi senza

possibilità di pesca. E' fatta eccezione per la pesca con il tramaglio, consentita anche la domenica, comunque nel rispetto delle ordinanze compartimentali.

Per tutti i sistemi di pesca sopra indicati, sono inoltre rispettati i seguenti giorni festivi, oltre quelli previsti dal CCNL:

- martedì di Pasqua (festa di S. Francesco di Paola), limitatamente al porto di S. Benedetto del Tronto;
- festa del Patrono di San Benedetto del Tronto 13 ottobre;
- due giorni a cavallo di Ferragosto;
- commemorazione dei Defunti (2 novembre).

2) RAPPORTI TRA ARMATORE E PERSONALE

I rapporti tra armatore e personale sono disciplinati dal CCNL di settore. E' uso parametrare la retribuzione al sistema della compartecipazione, che si realizza nei seguenti modi: detratte le spese vive (carburante, casse, ghiaccio, viveri), il ricavato viene diviso in due parti uguali delle quali l'una è destinata all'armatore, mentre l'altra viene frazionata tra il personale di bordo. È uso che ciò avvenga nel seguente modo: il comandante, il capo pesca e il motorista percepiscono una quota pari ad una volta e mezza quella percepita da ogni singolo componente l'equipaggio. Qualora la quota derivante dalla compartecipazione sia inferiore ai minimi contrattuali previsti dal CCNL di settore, è uso che l'armatore integri detta quota fino alla concorrenza della spettanza da CCNL.

3) CANTIERISTICA

Nel rispetto delle norme sulla sicurezza è in uso che l'equipaggio delle imbarcazioni tirate a secco per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dormano a bordo, con l'autorizzazione del titolare del cantiere, adempiendo alle comunicazioni agli organi competenti (questura - prefettura).

Nel rispetto delle norme sulla sicurezza e del lavoro il caratista e/o l'armatore può effettuare lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria presso la propria imbarcazione, servendosi dell'equipaggio, previa espressa e scritta autorizzazione del cantiere.

TABELLA RIASSUNTIVA DEI COMPENSI USUALI IN MEDIAZIONE¹

	Venditore	Compratore
IMMOBILI URBANI		
- Compravendita	3%	3%
- Permuta	3%	3%
- Locazione		
a) per contratti di durata transitoria fino a sei mesi, del canone di affitto;	1/2 mensilità	1/2 mensilità
b) per contratti di durata superiore a sei mesi, del canone mensile di affitto.	1 mensilità	1 mensilità
- Locazione di camere ammobiliate		
Minimo :	€ 50,00	€ 50,00
Massimo: per locazioni protraentesi oltre sei mesi, forfettariamente	€ 150,00	€ 150,00
COMPRAVENDITA FONDI RUSTICI <i>(del valore del contratto)</i>		
	2%	2%
COMPREVENDITA DEL BESTIAME³		
Bovini		
a) per ogni capo bovino adulto da carne e da riproduzione, se l'intervento del mediatore avviene in fiera.	Da euro 20 A euro 40	
b) per ogni capo bovino adulto da carne e da riproduzione, se il contratto avviene in stalla con l'ausilio di un mediatore che accompagna l'acquirente		Da euro 20 A euro 40
PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA		
A) Prodotti ortofrutticoli		
- a tonnellata		€ 5,2-7,8
- a pianta		€ 0,001-0,0015
- a pezzo		€ 0,0052-0,0077
B) Uve (t)⁴	Euro 5,2	Euro 5,2
Mosti (t) – del valore del contratto		
	2%	

¹ I compensi dei mediatori, salvo patto contrario, sono comprensivi delle eventuali spese dagli stessi sostenute ed al netto degli oneri di legge.

² In questo caso la percentuale va commisurata all'importo dell'immobile di maggiore valore oggetto della permuta. Inoltre è consentita la convenzione per un maggior compenso al mediatore quando i beni da permutare si trovino in località distanti o disagiate.

³ Il mediatore ha diritto al compenso solo quando l'affare è direttamente ed effettivamente concluso per suo tramite. Qualora il contratto sia concluso mercé l'intervento di un agricoltore, allevatore od altra persona che agisce per rapporti di amicizia con una delle due parti, a costui non compete alcun compenso.

⁴ Il mediatore collabora con le parti nella esecuzione del contratto ed il compenso gli viene corrisposto al termine della consegna del prodotto.

	Venditore	Compratore
PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA		
C) Pelli grezze:		
- pelli bovine (del valore del contratto)	5%	5%
- pelli ovine e caprine (del valore del contratto)	5%	5%
D) Vini (hl)⁵ - del valore del contratto	2%	
E) Lane - del valore del contratto	5%	5%
CESSIONI DI AZIENDE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	3%	3%
Nella cessione temporanea della gestione di esercizi commerciali ed industriali, viene praticata la corresponsione del compenso, commisurata all'intero importo del contratto pari al	10%	10%
Per gestioni stagionali un compenso commisurato all'importo stagionale previsto dal contratto pari al	10%	10%
MOTOPESCHERECCI (Sulla piazza di S. Benedetto del Tronto)	2%	2%

⁵ Vedi la precedente nota n.4.